

PROGRAMMA "CERTIFICATI EXPRESS"

PROSPETTO DI BASE

Relativo all'offerta e/o quotazione dei Certificati denominati:

"CERTIFICATI EXPRESS" e "CERTIFICATI SHORT EXPRESS"

di

UniCredit S.p.A.

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n.0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **Prospetto di Base**, nella cui definizione si intendono ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (l'**Emittente**) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata, (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) ed è redatto in conformità all'Articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente è stato depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 (il **Primo Supplemento al Documento di Registrazione**) e da ogni successivo supplemento (il **Documento di Registrazione**) ed è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente, e III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e/o la quotazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle condizioni definitive di volta in volta rilevanti (le **Condizioni Definitive**).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Prospetto di Base nonché al Documento di Registrazione, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari di volta in volta rilevanti.

66673-6-4153-v0.43 47-40512518

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 29 febbraio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0016715/16 del 25 febbraio 2016.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede Sociale in via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma e presso la Direzione Generale dell'Emittente, con sede in Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, 20154 Milano e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu, sul sito www.unicredit.it e sul sito degli eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-002733 del 16 dicembre 2015.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche definitive dei Certificati, cui sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la Nota di Sintesi).

66673-6-4153-v0.43 47-40512518

INDICE

1.	PERSONE RESPONSABILI	. 30
1.1	Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospett Base	
1.2	Dichiarazione delle persone responsabili del Prospetto di Base	. 30
2.	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	. 31
SEZIO	NE I: NOTA DI SINTESI	. 35
Se	zione A – Introduzione e avvertenze	. 35
Sea	zione B – Emittente	. 35
Sea	zione D – Rischi	. 43
Sea	zione E – Offerta	. 51
	NE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI E' RE NIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	
	NE III: INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, L'OFFERTA E AZIONE	
1.	FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE	. 56
2.	FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AI CERTIFICATI	. 56
2.1	Rischio emittente	. 56
2.2	Rischio di assenza di garanzie in relazione ai Certificati	. 56
2.3	Rischio di perdita totale o parziale del capitale investito	. 56
2.4	Rischio di cambio connesso alla valuta di emissione dei Certificati	. 57
2.5	Rischio connesso alla <i>Protection</i> inferiore al 100%	. 57
2.6	Rischio relativo al Trigger Level	. 57
2.7	Rischio relativo alla Barriera	. 58
2.8	Rischio relativo al mancato pagamento dell'/degli Importo/i Addiziona Condizionato/i	
2.9	Rischio di prezzo	. 60
2.10	Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante	. 60
2.11	Rischio relativo ai Certificati su Fondi	. 60
2.12	Rischio relativo ai Certificati su Exchange Traded Fund	. 61
2.13	Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti - Rischio relativo alla caratteristica <i>Raini</i> 61	bow
2.14	Rischio relativo alle caratteristiche Best of e Worst of e rischio di correlazione	. 62
2.15	Rischio di liquidità	. 63
2.16	Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi	. 65
2.17	Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dividendi azionari dei sottostanti	
2.18	Rischio relativo alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione	. 65

2.19	Rischio relativo alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione	66
2.20	Rischio relativo alla presenza di commissioni di esercizio e/o di negoziazione	66
2.21	Rischio legato alla liquidazione anticipata automatica	66
2.22	Rischio di estinzione anticipata e liquidazione	67
2.23	Rischio di estinzione anticipata dei Certificati a seguito di Eventi Rilevanti	67
2.24	Rischio di cambiamento del regime fiscale	68
2.25	Rischio di eventi di turbativa del mercato	68
2.26	Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivame all'emissione	
2.27	Rischio di assenza di rating dei Certificati	69
2.28	Rischio di potenziali conflitti di interessi	69
2.29	Rischio relativo alla revoca prima dell'avvio dell'Offerta/alla revoca in corso Offerta.	
2.30	Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzio previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli e creditizi	nti
2.31	Rischio di sostituzione dell'emittente	72
2.32	Rischio connesso all'eventuale Distribuzione sul SeDeX	73
3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI	74
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione / Offerta Certificati.	
3.2	Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto dalla copertura di determinati rischi	
4. OFFRII	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI I RE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE - TERMINI E CONDIZIONI	
4.1	Informazioni relative agli strumenti finanziari	76
4.2	Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore de strumenti sottostanti	\sim
4.3	Valuta di Emissione dei Certificati	77
4.4	Data di Emissione dei Certificati	77
4.5	Ranking dei Certificati	77
4.6	Forma e trasferimento dei Certificati	78
4.7	Data di Scadenza e data di esercizio	79
4.8	Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo	
4.9	Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio	87
4.10	Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati	93
4.11	Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti	93
4.1	11.1 Eventi di Turbativa	93

4.	11.2	Eventi Rilevanti	98
4.12	Reg	gime Fiscale	109
Ta	assazi	one dei Certificati	109
In	nposta	a di registro	111
D	irettiv	va sulla tassazione dei redditi da risparmio	112
A	ttuazi	one in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio	113
4.13	Tip	ologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante	113
4.14	Del	libere e Autorizzazioni	115
4.15	Res	strizioni alla libera trasferibilità dei Certificati	115
4.16	Leg	gislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati	115
5.	CO	NDIZIONI DELL'OFFERTA	117
5.1		ndizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalitoscrizione dell'Offerta	
5.	1.1	Condizioni cui l'Offerta è subordinata	117
5.	1.2	Ammontare totale dell'Offerta	117
5.	1.3	Periodo di validità dell'Offerta durante il quale l'offerta sarà aperta e descri delle procedure di adesione	
5.	1.4	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espin numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	
5.	1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	i. 120
5.	1.6	Descrizione completa delle modalità e della data in cui i risultati dell'O verranno resi pubblici	
5.2	Pia	no di ripartizione ed assegnazione	120
5.	2.1	Categorie di potenziali investitori cui i titoli sono offerti	120
5.	2.2	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo assegnindicazione se la negoziazione può iniziare prima che venga fatti notificazione	ta la
5.3	Fiss	sazione del prezzo degli strumenti finanziari	121
5.4	Col	llocamento e sottoscrizione	122
5.	4.1	Nome e indirizzo dei Collocatori, del Responsabile del Collocamento	122
5.	4.2	Agente depositario	122
5.	4.3	Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento	122
5.	4.4	Data di stipula degli accordi di sottoscrizione o di collocamento	122
5.	4.5	Agente per il Calcolo	122
5bis.	CO	NDIZIONI DELL'OFFERTA effettuata mediante distribuzione sul sedex	123
5.1		ndizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modali coscrizione dell'Offerta	
5.	1.1	Condizioni cui l'Offerta è subordinata	123

5.	1.2	Ammontare totale dell'Offerta	123
5.	1.3	Periodo di validità dell'Offerta durante il quale l'offerta sarà aperta e descri delle procedure di adesione	
5.	1.4	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo di acquisto (espress numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)	
5.	1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	i. 126
5.	1.6	Descrizione completa delle modalità e della data in cui i risultati dell'O verranno resi pubblici	
5.2	Pia	no di ripartizione ed assegnazione	127
5.2	2.1	Categorie di potenziali investitori cui i titoli sono offerti	127
5	2.2	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo assegni indicazione se la negoziazione può iniziare prima che venga fatti notificazione	ta la
5.3	Fiss	sazione del prezzo degli strumenti finanziari	127
5.4	Col	llocamento	128
5.4	4.1	Nome e indirizzo dei Collocatori, del Responsabile del Collocamer dell'Operatore Incaricato	
5.4	4.2	Agente depositario	129
5.4	4.3	Eventuali accordi di collocamento	129
5.4	4.4	Data di stipula degli accordi di sottoscrizione o di collocamento	129
5.4	4.5	Agente per il Calcolo	129
6.	AM	IMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÁ DI NEGOZIAZIONE	130
6.1	Que	otazione ed impegni dell'Emittente	130
6.2	Alt	ri mercati di quotazione	131
6.3	Inte	ermediari sul mercato secondario	131
7.	INI	FORMAZIONI SUPPLEMENTARI	133
7.1	No	minativi di consulenti esterni	133
7.2	Rili	ievi da parte dei revisori legali dei conti	133
7.3	Par	eri e/o relazioni di esperti	133
7.4	Info	ormazioni provenienti da soggetti terzi	133
7.5	Info	ormazioni successive all'emissione	133
8.	MC	DDULO AGGIUNTIVO	134
8.1	Info 134	ormazioni relative al consenso all'utilizzo del Prospetto di Base (<i>retail casa</i>)	cade)
8.	1.1	Consenso dell'Emittente e dichiarazione di responsabilità	134
8.	1.2	Periodo di validità del consenso e periodo di offerta	134
8.	1.3	Stati membri in cui gli intermediari finanziari possono utilizzare il Prospe Base	
8.	1.4	Informazioni sugli intermediari finanziari	134

UniCredit S.p.A.	Prospetto di Base
------------------	-------------------

$^{\circ}$	A DDENIDICE 1		COMPICIONII DEPIMITEIME	125
u		_ N/(()) H ())	(143
<i>)</i> .			CONDIZIONI DEFINITIVE	

GLOSSARIO

Ai fini del presente Prospetto di Base, i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

Agente per il Calcolo indica UniCredit Bank AG, oppure il soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare un nuovo soggetto che svolga le funzioni di Agente per il Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente per il Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute alla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

L'Agente per il Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente per il Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente per il Calcolo;

Agente per il Pagamento indica UniCredit Bank AG, oppure il soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente per il Pagamento ovvero di nominare ulteriori Agenti per il Pagamento, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente per il Pagamento.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente per il Pagamento deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute alla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

L'Agente per il Pagamento agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori;

Ammontare di Cessazione indica l'ammontare che potrà essere corrisposto ai Portatori nel caso in cui si verifichino gli Eventi Rilevanti;

Ammontare di Liquidazione Anticipata indica l'ammontare, pari o superiore al Prezzo di Emissione, specificato nelle Condizioni Definitive e determinato secondo le modalità ivi previste;

Barriera rappresenta il livello in relazione al quale è condizionato il verificarsi dell'Evento Barriera e indica, con riferimento a ciascuna Serie, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike*, oppure la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione;

Barriera Importo Addizionale rappresenta il livello in relazione al quale è condizionato il verificarsi dell'Evento Barriera Importo Addizionale e indica per ogni Serie, il valore del Sottostante, espresso come livello del Sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike*, oppure la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione;

Best in Level indica, ai fini del calcolo dello *Strike*, (i) nel caso di Certificati *Express* il prezzo più basso registrato dal Sottostante durante il *Best in Period*, (ii) nel caso di Certificati *Short Express* il prezzo più alto registrato dal Sottostante durante il *Best in Period*;

Best in Period indica il periodo di tempo, ovvero le date, indicato/e nelle Condizioni Definitive:

Best of indica, se previsto nella denominazione dei Certificati, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un Paniere e che, al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante considerano (i) nel caso dei Certificati *Express*, il Componente il Paniere con la migliore *performance*, e (ii) nel caso dei Certificati *Short Express*, il Componente il Paniere con la peggiore *performance*, secondo quanto meglio specificato nel seguito nella definizione di Valore di Riferimento;

Best out Level indica, ai fini del calcolo del Valore di Riferimento, (i) nel caso di Certificati *Express* il prezzo più alto registrato dal Sottostante durante il *Best out Period*, (ii) nel caso di Certificati *Short Express* il prezzo più basso registrato dal Sottostante durante il *Best out Period*;

Best out Period indica il periodo di tempo, ovvero le date, indicato/e nelle Condizioni Definitive:

Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati indica la borsa sulla quale sono negoziati derivati aventi il medesimo Sottostante (i **Derivati**), come determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tali Derivati e come indicato nelle Condizioni Definitive;

Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati indica la borsa indicata dall'Agente per il Calcolo in caso di cambiamento sostanziale nelle condizioni di mercato della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;

Borsa Rilevante indica la borsa nella quale il Sottostante (singolo o Componente il Paniere) è negoziato e come determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tale Sottostante e come indicato nelle Condizioni Definitive;

Business Centre indica il luogo specificato nelle Condizioni Definitive;

Certificati indica i Certificati che saranno di volta in volta offerti e/o quotati ai sensi del Programma, che potranno essere:

Certificati Express	Certificati che permettono all'investitore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di crescita del Sottostante.
Certificati Short Express	Certificati che permettono all'investitore di trarre vantaggio dall'investimento in caso di riduzione del Sottostante.

Clearing System o Sistema di Gestione Accentrata indica il relativo *clearing system* o sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive;

Collocatori indica le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati dell'attività di collocamento dei Certificati;

Componenti il Paniere indica i Sottostanti che compongono il Paniere. I Componenti il Paniere apparteranno alla medesima tipologia di Sottostante;

Condizioni Definitive indica le condizioni definitive relative all'Offerta e/o Quotazione dei Certificati. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ogni singola Offerta e/o Quotazione, non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'Offerta e, in ogni caso, nella rispetto della normativa vigente, dall'Emittente:

CONSOB indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Coupon indica, se previsto nella denominazione dei Certificati, quei Certificati che prevedono il pagamento di uno o più Importi Addizionali Incondizionati alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato indicata/e nelle Condizioni Definitive;

Data/e di Determinazione indica la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato o calcolato da parte dell'Agente per il Calcolo il valore del Sottostante singolo ai fini della determinazione dello *Strike*, del Livello di Liquidazione Anticipata, della Barriera (ove rilevante), della Barriera Importo Addizionale (ove rilevante), del Livello Importo Addizionale (ove rilevante) del Sottostante singolo o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Iniziale dei singoli Componenti il Paniere, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

Qualora una o più date non coincidessero con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione successivo;

Data di Emissione indica la data indicata nelle Condizioni Definitive. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo:

Data/e di Liquidazione Anticipata indica la/e data/e, specificata nelle Condizioni Definitive, nella/e quale/i l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sarà liquidato, nel caso in cui si sia verificata la condizione di Liquidazione Anticipata Automatica. Qualora tale data non

coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data/e di Osservazione indica la/e data/e ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato o calcolato come media aritmetica il Valore di Riferimento del Sottostante o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale dei singoli Componenti il Paniere, ai fini della Liquidazione Anticipata Automatica, come indicata/e nelle Condizioni Definitive, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base.

Qualora una o più date non coincidessero con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata al primo Giorno di Negoziazione Successivo;

Data di Pagamento indica, con riferimento ad ogni Serie, la data indicata nelle Condizioni Definitive, in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione;

Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i indica, con riferimento ai Certificati, se previsto nelle Condizioni Definitive, la/e data/e, indicata/e nelle Condizioni Definitive, in cui sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i indica, in caso di Certificati con caratteristica *Coupon*, la/e data/e, indicata/e nelle Condizioni Definitive, in cui sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori l'/gli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data di Regolamento indica la data in cui i Certificati sono accreditati sui conti dei Portatori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione/acquisto dei Certificati medesimi, specificata nelle Condizioni Definitive.

Qualora tale data non coincidesse con un Giorno Lavorativo, tale data verrà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo;

Data di Scadenza indica, per ciascuna Serie, il giorno indicato nelle Condizioni Definitive in cui scadono i Certificati:

Data/e di Valutazione indica, a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, la data ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato o calcolato da parte dell'Agente per il Calcolo il Valore di Riferimento o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale dei singoli Componenti il Paniere ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.11 (Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

Qualora una data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i indica, con riferimento ad ogni serie di Certificati, la/le data/e ovvero ciascuna data – indicate nelle Condizioni Definitive – nella/e quale/i viene rilevato ovvero calcolato il Valore di Riferimento o, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il Valore Finale delle singole Componenti il Paniere ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, fatte salve le previsioni di cui al Paragrafo 4.11 (Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

Qualora una data non coincidesse con un Giorno di Negoziazione, tale data verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive;

Decreti BRRD indica i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 che recepiscono nel nostro ordinamento la Direttiva BRRD, come di volta in volta modificati;

Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio indica la notifica di cui alla voce "Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base redatta sulla base del modello messo a disposizione del Portatore e dell'intermediario correntista sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu;

Direttiva BRRD indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*), come di volta in volta modificata;

Distribuzione sul Sedex indica il caso in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi del SeDeX per la distribuzione dei Certificati ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. In tal caso, i Certificati possono essere acquistati per il tramite di intermediari autorizzati, inclusi i Collocatori, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul SeDeX direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul SeDeX - trasmettendoli ad un operatore partecipante al SeDeX;

Documento di Registrazione indica il documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016, incorporato mediante riferimento alla Sezione II, del Prospetto di Base relativo al Programma di "Certificati *Express*" depositato presso la CONSOB in data 29 febbraio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0016715/16 del 25 febbraio 2016, che insieme formano il Prospetto di Base relativo al Programma di "Certificati *Express*";

Effetto Memoria indica, se previsto nelle Condizioni Definitive con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati, l'effetto per cui, ove ad una o più Date di Valutazione dell'Importo

Addizionale Condizionato non si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i non sia/siano pagato/i alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore ha comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato successiva, in relazione alla quale si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato, un Importo Addizionale Condizionato il cui valore è calcolato tenendo conto del/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i non corrisposti all'investitore nella/e precedente/i Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato. In particolare, nel caso in cui sia previsto l'Effetto Memoria, l'Importo Addizionale Condizionato sarà pari alla somma tra l'Importo Addizionale Condizionato relativo alla Data/e di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionati non pagati alla/e precedente/i Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato;

Evento Barriera indica, se prevista la Barriera, il verificarsi della circostanza in cui

(i) nel caso di Certificati Express:

il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, tocchi o scenda al di sotto della Barriera nel corso del Periodo di Osservazione (**Barriera Americana**) o risulti minore alla Barriera alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive;

(ii) nel caso di Certificati Short Express:

il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, tocchi o vada al di sopra della Barriera nel corso del Periodo di Osservazione (**Barriera Americana**) o risulti superiore alla Barriera alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso di Barriera Americana, l'Evento Barriera verrà tempestivamente comunicato ai Portatori secondo le modalità di cui alla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base;

Evento Importo Addizionale Condizionato indica

(i) nel caso di Certificati *Express*:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

(ii) nel caso di Certificati Short Express:

il verificarsi della circostanza in cui - ai fini del pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i - alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti inferiore oppure inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato;

Evento di Turbativa del Mercato o Evento di Turbativa indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.11 (Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

Eventi Rilevanti indica ogni evento che ai sensi del Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base costituisce un Evento Rilevante:

Giorno di Negoziazione indica:

- (i) nel caso in cui i Certificati abbiano un unico Sottostante
 - se il Sottostante è un'Azione o una Commodity o un Contratto Future o un ETF un giorno considerato giorno di negoziazione dal relativo mercato di quotazione (Borsa Rilevante);
 - se il Sottostante è un Indice, un giorno in cui è previsto che lo *Sponsor* dell'Indice calcoli e/o pubblichi il relativo valore;
 - se il Sottostante è un tasso di cambio, un giorno in cui è prevista la determinazione e/o pubblicazione dalla Banca Centrale Europea o da altra autorità competente indicata nelle Condizioni Definitive, del relativo valore;
 - se il Sottostante è un Fondo, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV (*Net Asset Value*) da parte della società di gestione o del gestore del fondo;
- (ii) nel caso in cui i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, un giorno che sia Giorno di Negoziazione per ciascun Componente il Paniere;

Giorno Lavorativo o Giorno Bancario indica qualsiasi giorno di calendario, indicato nelle Condizioni Definitive, che non sia Sabato o Domenica in cui le banche nei rilevanti Business Centers effettuano pagamenti;

Gruppo o **Gruppo UniCredit** o **Gruppo Bancario UniCredit** indica UniCredit S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento;

Importo/i Addizionale/i Condizionato/i indica, se previsto/i nelle Condizioni Definitive, l'importo/gli importi predeterminato/i, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore dei Certificati, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

L'/Gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i può/potranno essere il/i valore/i prefissato/i e indicato/i nelle Condizioni Defintive per ogni Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, oppure, nel caso di Certificati *Express*, le Condizioni Definitive potranno indicare un Importo Addizionale Condizionato A e un Importo Addizionale Condizionato B da corrispondere eventualmente alla/e Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i a seconda del verificarsi delle seguenti circostanze:

- nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, sarà riconosciuto l'Importo Addizionale Condizionato A se il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti sempre superiore oppure superiore o uguale alla Barriera Importo Addizionale durante il Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
- nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, sarà riconosciuto l'Importo Addizionale Condizionato B se il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti almeno una volta inferiore oppure inferiore o uguale alla Barriera Importo Addizionale durante il Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Resta inteso che se non si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato, nessun Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto.

Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i indica, in presenza di caratteristica *Coupon*, l'importo/gli importi predeterminato/i espresso/i come valore assoluto o in percentuale rispetto al Prezzo di Emissione, indicato/i nelle Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore dei Certificati indipendentemente dall'andamento del Sottostante, per ciascun Certificato da questi posseduto, alla/e Data/e di Pagamento del/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i;

Importo Addizionale Finale indica l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive utilizzato per il calcolo dell'Importo di Liquidazione ove alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento, in caso di Certificati *Express*, sia pari o superiore al *Trigger Level* oppure, in caso di Certificati *Short Express*, sia pari o inferiore al *Trigger Level*;

Importo di Liquidazione indica, ove non si sia verificata la Liquidazione Anticipata Automatica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto alla Data di Scadenza, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo le formule che seguono:

CERTIFICATI EXPRESS

L'Importo di Liquidazione dei Certificati sarà determinato come segue.

A) Nel caso di Certificati *Express* (senza caratteristica *Protection*):

A.1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o superiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Importo Addizionale Finale) * Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

A.2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione inferiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive e:

A.2.1) Nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Rimborso * Valore di Riferimento / Strike * Lotto Minimo di Esercizio

Il Portatore parteciperà illimitatamente alle riduzioni di valore del Sottostante e sarà esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento, qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari a zero.

A.2.2) Nel caso di Barriera Americana:

(i) qualora non sia mai intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione (ove previsto), l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Premio eventuale) * Lotto Minimo di Esercizio

Si precisa che il Premio eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

(ii) qualora sia intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso * Valore di Riferimento / Strike) * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario l'investitore, pertanto, potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante. Il Portatore parteciperà illimitatamente alle riduzioni di valore del Sottostante e sarà esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento, qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari a zero.

A.2.3) Nel caso di Barriera Europea:

(i) quallora il Valore di Riferimento sia pari o superiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Premio eventuale) * Lotto Minimo di Esercizio

Si precisa che il Premio eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

(ii) qualora il Valore di Riferimento sia inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso * Valore di Riferimento / Strike) * Lotto Minimo di Esercizio

In tale scenario il Portatore parteciperà illimitatamente alle riduzioni di valore del Sottostante e sarà esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento, qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari a zero.

In tutti i casi che precedono, ove prevista nelle Condizioni Definitive, è fatta salva l'eventuale corresponsione dell'Importo Addizionale Incondizionato (in presenza di caratteristica *Coupon*) e/o la possibilità di percepire l'Importo Addizionale Condizionato, rispettivamente alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato/i e/o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.

B) Nel caso di Certificati Express Protection:

B.1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o superiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Importo Addizionale Finale) * Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

B.2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione inferiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

(i) Prezzo di Rimborso * Max (*Protection*; Valore di Riferimento / *Strike*) * Lotto Minimo di Esercizio

Il Portatore parteciperà alle riduzioni di valore del Sottostante nei limiti dell'importo calcolato in base alla *Protection*. Pertanto, il Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection*.

oppure

(ii) Prezzo di Rimborso * *Protection* * Lotto Minimo di Esercizio

In questo caso e in tale scenario l'investitore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection* qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

In tutti i casi che precedono, ove prevista nelle Condizioni Definitive, è fatta salva l'eventuale corresponsione dell'Importo Addizionale Incondizionato (in presenza di caratteristica *Coupon*) e/o la possibilità di percepire l'Importo Addizionale Condizionato, rispettivamente alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato/i e/o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.

CERTIFICATI SHORT EXPRESS

L'Importo di Liquidazione dei Certificati sarà determinato come segue.

A) Nel caso di Certificati Short Express (senza caratteristica Protection):

A.1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o inferiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Importo Addizionale Finale) * Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

A.2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione superiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive e:

A.2.1) Nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Rimborso * Max[0, 2 - (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento. In particolare, l'Importo di Liquidazione sarà pari a zero nel caso in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari al doppio dello *Strike*.

A.2.2) Nel caso di Barriera Americana:

(i) qualora non sia mai intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione (ove previsto), l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Premio eventuale) * Lotto Minimo di Esercizio

Si precisa che il Premio eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

(ii) qualora sia intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Rimborso * Max[0, 2 - (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento. In particolare, l'Importo di Liquidazione sarà pari a zero nel caso in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari al doppio dello *Strike*.

A.2.3) Nel caso di Barriera Europea:

(i) qualora il Valore di Riferimento sia pari o inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Premio eventuale) * Lotto Minimo di Esercizio

Si precisa che il Premio eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

(ii) qualora il Valore di Riferimento sia superiore alla *Barriera* alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Rimborso * Max[0, 2 - (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento. In particolare, l'Importo di Liquidazione sarà pari a zero nel caso in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari al doppio dello *Strike*.

B) Nel caso di Certificati Short Express Protection:

B.1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o inferiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Importo Addizionale Finale) * Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

B.2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione superiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive e nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

(i) Prezzo di Rimborso * Max[Protection, 2 - (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

In questo caso l'investitore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base al *Protection*. Pertanto, il Portatore riceverà almeno un importo pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection*.

oppure

(ii) Prezzo di Rimborso * Protection * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario l'investitore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection* qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

In tutti i casi che precedono, ove prevista nelle Condizioni Definitive, è fatta salva l'eventuale corresponsione dell'Importo Addizionale Incondizionato e/o la possibilità di percepire l'Importo Addizionale Condizionato, rispettivamente alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato/i e/o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per eccesso.

Intermediari Autorizzati indica, nel caso di Distribuzione sul SeDeX, gli intermediari autorizzati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul SeDeX direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul SeDeX - trasmettendoli ad un operatore partecipante al SeDeX;

Investitori Qualificati indica gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione;

Liquidazione Anticipata Automatica indica il verificarsi del seguente evento: in qualunque Data/e di Osservazione, in caso di Certificati Express, il Valore di Riferimento del Sottostante è superiore oppure superiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive, ovvero, in caso di Certificati Short Express, il Valore di Riferimento del Sottostante è inferiore oppure inferiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive. Il Livello di Liquidazione Anticipata potrà essere espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo Strike, oppure la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione. Al verificarsi della Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, come indicato alla voce "Ammontare di Liquidazione Anticipata" del Paragrafo 4.8 (Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base;

Livello di Liquidazione Anticipata indica, per ogni Serie, in relazione a ciascuna Data di Osservazione, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike*, oppure la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione;

Livello Importo Addizionale indica per ogni Serie, in relazione a ciascuna Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive al fine di valutare il verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike*, oppure la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione;

Lotto Massimo di Esercizio indica il numero dei Certificati indicato nelle Condizioni Definitive;

Lotto Massimo indica l'ammontare massimo di richieste per sottoscrivere/acquistare la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

Lotto Minimo di Esercizio indica il numero dei Certificati indicato nelle Condizioni Definitive;

Lotto Minimo indica l'ammontare minimo di richieste per sottoscrivere/acquistare la Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive;

Modulo di Adesione indica il modulo da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte;

Nota di Sintesi indica la nota di sintesi, redatta in conformità all'Articolo 5, secondo comma, della Direttiva Prospetti;

Operatore Incaricato indica, nel caso di Distribuzione sul SeDeX, il soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita dei Certificati sul SeDeX ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

Paniere indica l'insieme dei Componenti il Paniere. Il Paniere potrà essere uno tra i seguenti: Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Commodities, Paniere di Contratti Future, Paniere di Tassi di Cambio, Paniere di Fondi e Paniere di ETF;

Periodo di Offerta indica il periodo in cui è possibile aderire alle Singole Offerte, come specificato nelle Condizioni Definitive;

Periodo di Osservazione indica, ai fini dell'Evento Barriera, il periodo indicato nelle Condizioni Definitive;

Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale indica il periodo indicato nelle Condizioni Definitive;

Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i indica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, il periodo indicato nelle Condizioni Definitive rilevante ai fini dell'osservazione del Valore di

Riferimento per la determinazione del verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato;

Periodo di Tempo indica - salvo diversamente indicato nelle Condizioni Definitive - il periodo, non inferiore ad un giorno, compreso tra la Data di Determinazione e la Data di Emissione (inclusa). Le Condizioni Definitive potranno indicare un diverso Periodo di Tempo, che non potrà comunque essere superiore a 8 (otto) Giorni Bancari;

Portatore indica l'investitore nei Certificati:

Premio indica, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'ammontare utilizzato per il calcolo dell'Importo di Liquidazione ove il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* e non si sia verificato un Evento Barriera;

Prezzo di Emissione indica, con riferimento ad ogni Serie, il prezzo dei Certificati, come determinato dall'Emittente alla Data di Emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Potranno essere previsti oneri, commissioni e spese a carico dell'investitore;

Prezzo di Rimborso indica la percentuale, pari o superiore al 100%, del Prezzo di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive o il valore predefinito indicato nelle Condizioni Definitive, comunque pari o superiore al Prezzo di Emissione;

Programma indica il presente programma di offerta e/o quotazione di "Certificati Express";

Prospetto di Base indica il presente prospetto di base redatto in conformità all'articolo 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile;

Protection indica, se prevista, la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive. La *Protection* non potrà mai assumere un valore pari a 0%.

Nel caso in cui sia prevista la *Protection*, i Certificati emessi riporteranno la caratteristica "*Protection*" nonché la relativa percentuale nella denominazione dei Certificati;

Quantitativo Offerto Minimo indica, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il quantitativo minimo dell'Offerta. Ove previsto, e nel caso non sia raggiunto, l'Emittente si riserva di ritirare l'Offerta;

Rainbow indica, se previsto nella denominazione dei Certificati secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un Paniere e che, al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante, ad ogni Componente il Paniere, viene attribuito un peso percentuale (w_k) , definito all'emissione e indicato nelle Condizioni Definitive. Tale peso percentuale (w_k) viene attribuito in funzione della *performance* registrata da ciascun Componente il Paniere rispetto a quella degli altri Componenti il Paniere, secondo quanto meglio specificato nel seguito nella definizione di Valore di Riferimento.

In particolare, in presenza della caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Componenti il Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per il Componente il Paniere con *performance* migliore, il peso del 30% per il Componente il Paniere con *performance* e il peso del 20% per il Componente il Paniere con *performance* peggiore).

In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza), saranno attribuiti i pesi ai rispettivi Componenti il Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quella specifica data di rilevazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento dei Componenti il Paniere:

Record Date indica il giorno lavorativo in cui l'investitore che risulta Portatore dei Certificati ha diritto al pagamento del relativo Importo Addizionale Condizionato o del relativo Importo Addizionale Incondizionato alla relativa Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. Tale giorno cade precedentemente a ciascuna Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i o Data di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i. La Record Date, ove applicabile, è specificata nelle Condizioni Definitive;

Regolamento Emittenti indica il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ed ogni successiva modifica;

Responsabile del Collocamento indica il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico dei Certificati;

Serie indica ciascuna serie di Certificati offerta e/o quotata ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

Singola Offerta o Offerta indica l'offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati di volta in volta effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive;

Singola Quotazione o Quotazione indica la quotazione dei Certificati di volta in volta effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle Condizioni Definitive;

Sottostante indica, per ciascuna Serie, il sottostante indicato nelle Condizioni Definitive. Il Sottostante potrà essere uno tra i seguenti:

- Azioni:
- Indici;

- Commodities;
- Contratti *Future*;
- Tassi di Cambio:
- Fondi;
- ETF;
- Panieri composti da una delle tipologie di Sottostanti sopra indicati.

Ove venga richiesta l'ammissione a quotazione dei Certificati su Borsa Italiana S.p.A. il relativo Sottostante dovrà presentare le caratteristiche indicate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Si precisa che gli Indici sottostanti che potranno essere utilizzati non saranno composti dall'Emittente o da una qualsiasi altra entità giuridica appartenente al gruppo dell'Emittente, né saranno forniti da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto;

Specialista sul mercato SeDeX indica UniCredit Bank AG Milano o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ove i Certificati siano quotati sul SeDeX, UniCredit Bank AG Milano ha accettato di sostenere la liquidità secondo le regole di *market making* di Borsa Italiana. Ove l'attività di specialista fosse svolta da un diverso soggetto, quest'ultimo sarà indicato nelle Condizioni Definitive;

Spese indica, in relazione ad un Certificato, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei Certificati (comprese le commissioni dovute all'intermediario);

Strike indica (i) il valore specificato nelle Condizioni Definitive; (ii) il Best in Level specificato nelle Condizioni Definitive; (iii) la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, lo Strike è il valore convenzionale specificato nelle Condizioni Definitive.

Si rappresenta inoltre che, ove il valore dello *Strike* non sia stata indicato nelle Condizioni Definitive, il valore definitivo del medesimo verrà comunicato con un avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.unicreditgroup.eu alla chiusura del Periodo di Offerta, tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS (in caso di Distribuzione sul SeDeX) ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dall'Emittente e indicate nelle Condizioni Definitive;

Termini e Condizioni indica il Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del presente Prospetto di Base:

Testo Unico indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ogni successiva modifica;

Trigger Level indica per ogni Serie, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike*;

UniCredit Bank AG indica UniCredit Bank AG, società costituita ai sensi delle leggi tedesche, con sede legale presso Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, 80333 Monaco, Germania;

UniCredit Bank AG Milano indica UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti, 4 – Torre C – 20154 Milano;

UniCredit S.p.A. o l'**Emittente** o la **Società** indica "UniCredit, società per azioni" e in forma abbreviata "UniCredit S.p.A.", con Sede Sociale in Roma, via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A;

Valore di Riferimento indica, salvo quanto riportato dal Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base:

- (i) Nel caso in cui i Certificati abbiano un unico Sottostante, (i) il valore del Sottostante, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla Data di Valutazione o nel Periodo di Osservazione o alla Data di Osservazione (ove rilevante) o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove rilevante) o vvero, in caso di più Date di Valutazione o Date di Osservazione (ove rilevante) o Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati (ove rilevante), calcolato come media aritmetica senza prendere in considerazione cambi pubblicati successivamente; (ii) il *Best out Level* specificato nelle Condizioni Definitive.
- (ii) Nel caso in cui i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante, in cui ogni Componente il Paniere ha il relativo peso predefinito all'emissione, il valore, eventualmente espresso come *Best out Level*, determinato come media ponderata delle *performance* registrate dai singoli Componenti il Paniere. Tali *performance* sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla/e Data/e di Determinazione. In formula:

$$\sum_{i=1}^n W_i \frac{S_{i,T}}{S_{i,0}}$$

dove

n: indica il numero dei Componenti il Paniere

w_i: indica il peso percentuale dell'i-esimo Componente il Paniere

Si,T: indica il Valore Finale dell'i-esimo Componente il Paniere

Si,0: indica il Valore Iniziale dell'i-esimo Componente il Paniere rilevato alla/e Data/e di Determinazione.

Nel caso di Certificati con caratteristica *Rainbow* (il sottostante è sempre un Paniere), il valore determinato come media ponderata delle *performance* registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito, dove il relativo peso attribuito ad ogni Componente il Paniere dipende dalla *performance* registrata dai singoli componenti il Paniere gli uni rispetto agli altri. Tali *performance* sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla/e Data/e di Determinazione. In formula:

$$\sum_{k=1}^n w_k \frac{S_{k,T}}{S_{k,0}}$$

dove

n: indica il numero dei Componenti il Paniere

 w_k : indica il peso percentuale del Componente il Paniere con la K-esima miglior performance e dove:

$$\frac{S_{1,T}}{S_{1,0}} \ge \frac{S_{2,T}}{S_{2,0}} \ge \dots \frac{S_{k,T}}{S_{k,0}} \dots \ge \frac{S_{n,T}}{S_{n,0}}$$

dove

k=1, 2...n

Sk,T: indica il Valore Finale del Componente il Paniere con la k-esima performance

Sk,0: indica il Valore Iniziale del Componente il Paniere con la k-esima *performance*, rilevato alla/e Data/e di Determinazione;

(iv) Nel caso di Certificati con caratteristica *Best of* (il sottostante è sempre un Paniere), il valore determinato come media ponderata delle *performance* registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito, dove il relativo peso attribuito al singolo Componente il Paniere con la miglior *performance*, in caso di Certificati *Express*, o con la peggior *perfomance* in caso di Certificati *Short Express*, è pari al 100% e i pesi attribuiti agli altri Componenti il Paniere avranno il relativo peso pari a 0%. Tali *performance* sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i

Condizionato/i e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla/e Data/e di Determinazione. In formula:

$$\sum_{k=1}^n W_k \frac{S_{k,T}}{S_{k,0}}$$

dove

n: indica il numero dei Componenti il Paniere

w_k: indica:

• Nel caso di Certificati *Express*, il peso percentuale del Componente il Paniere con la k-esima miglior *performance*, pari a 100% per k = 1 e pari a 0% per k = 2, 3 n.

In questo caso pertanto è attribuito un peso pari al 100% al Componente il Paniere con la *performance* migliore.

• Nel caso di Certificati *Short Express*, il peso percentuale del Componente il Paniere con la k-esima miglior *performance*, pari a 0% per k = 1, 2 ... n-1 e pari a 100% per k = n.

In questo caso pertanto è attribuito un peso pari al 100% al Componente il Paniere con la *performance* peggiore.

k=1, 2...n

S_{k,T}: indica il Valore Finale del Componente il Paniere con la k-esima *performance*

 $S_{k,0}$: indica il Valore Iniziale del Componente il Paniere con la k-esima *performance*, rilevato alla/e Data/e di Determinazione;

Nel caso di Certificati con caratteristica Worst of (il sottostante è sempre un Paniere), il valore determinato come media ponderata delle performance registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito, dove il relativo peso attribuito al singolo Componente il Paniere con la peggior performance, in caso di Certificati Express, o con la miglior performance, in caso di Certificati Short Express, è pari al 100% e i pesi attribuiti agli altri Componenti il Paniere avranno il relativo peso pari a 0%. Tali performance sono calcolate come rapporto tra il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Valutazione o nel Periodo di Osservazione e, ove rilevante, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i e il valore del singolo Componente il Paniere, come indicato nelle Condizioni Definitive, rilevato alla/e Data/e di Determinazione. In formula:

$$\sum_{k=1}^n w_k \frac{S_{k,T}}{S_{k,0}}$$

dove

n: indica il numero dei Componenti il Paniere

w_k: indica:

• Nel caso di Certificati *Express*, il peso percentuale del Componente il Paniere con la k-esima miglior *performance*, pari a 0% per k= 1, 2 ... n-1 e pari a 100% per k = n.

In questo caso pertanto è attribuito un peso pari al 100% al Componente il Paniere con la *performance* peggiore.

• Nel caso di Certificati *Short Express*, il peso percentuale del Componente il Paniere con la k-esima miglior *performance*, pari a 100% per k = 1 e pari a 0% per k = 2, 3 n.

In questo caso pertanto è attribuito un peso pari al 100% al Componente il Paniere con la *performance* migliore.

k=1, 2...n

S_k,_T: indica il Valore Finale del Componente il Paniere con la k-esima *performance*,

S_{k,0}: indica il Valore Iniziale del Componente il Paniere con la k-esima *performance*, rilevato alla/e Data/e di Determinazione,

Valore Finale indica, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il valore dei singoli Componenti il Paniere rilevato o calcolato alla/e Data/e di Valutazione, e ove rilevante, alla/e Data/e di Osservazione e alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i;

Valore Iniziale indica, in caso di Certificati che abbiano un Paniere come Sottostante, il valore dei singoli Componenti il Paniere rilevato o calcolato alla/e Data/e di Determinazione;

Valuta di Emissione indica l'Euro o la valuta indicata nelle Condizioni Definitive;

Worst of indica, se previsto nelle Condizioni definitive e indicato quindi nella denominazione dei Certificati, quei Certificati, da emettersi sulla base del Programma, che hanno come Sottostante un Paniere e che, al fine di rilevare il Valore di Riferimento del Sottostante considerano il Componente il Paniere con la peggiore *performance*, secondo quanto meglio specificato nella definizione di Valore di Riferimento.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Prospetto di Base è assunta da UniCredit S.p.A., con sede sociale in Via Alessandro Specchi, 16, Roma e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A.

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili del Prospetto di Base

UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Frances o Salvatori

Head of Equity Derivatives Trading Italy

di UniCredit S.p.A.

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Il programma "Certificati *Express*" concerne l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di Certificati denominati Certificati *Express* e Certificati *Short Express* su Azioni; Indici; *Commodities*; Contratti *Future*; Tassi di Cambio; Fondi comuni di investimento armonizzati, ETF e Panieri composti dai Sottostanti precedentemente indicati. Il rendimento dei Certificati dipende dal valore del Sottostante a scadenza. In particolare tale rendimento dipenderà dal verificarsi di specifiche condizioni (i.e. Evento Barriera).

I Certificati sono denominati in Euro o nella diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive.

La valuta di denominazione dei Certificati sarà scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti.

A TIPOLOGIE DI CERTIFICATI DA EMETTERSI SULLA BASE DEL PROGRAMMA

I Certificati da emettersi sulla base del presente Programma sono delle seguenti tipologie:

Certificati Express

I Certificati *Express* permettono all'investitore di ricevere a scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o superiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale indicato nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Rimborso può essere pari oppure superiore al Prezzo di Emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive. Nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore al *Trigger Level* specificato nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'investitore incorrerebbe in una perdita nell'ipotesi di una *performance* negativa del Sottostante.

Certificati Short Express

I Certificati *Short Express* permettono all'investitore di ricevere a scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o inferiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale indicato nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Rimborso può essere pari oppure superiore al Prezzo di Emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive. Si segnala che in tale scenario l'investitore percepirebbe, oltre al Prezzo di Rimborso, l'Importo Addizionale Finale indicato nelle Condizioni Definitive. Nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia superiore al *Trigger Level* specificato nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'investitore incorrerebbe in una perdita nell'ipotesi di una *performance* positiva del Sottostante.

* * *

Per i Certificati in cui è prevista la Barriera, nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore (nel caso di Certificati *Express*) oppure superiore (nel caso di Certificati *Short Express*) al *Trigger Level* specificato nelle Condizioni Definitive e l'Evento Barriera non si sia verificato durante il Periodo di Osservazione (nel caso di Barriera

Americana) o alla Data di Valutazione (nel caso di Barriera Europea), il Portatore potrà percepire, oltre al Prezzo di Rimborso, il Premio eventuale, ove previsto nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Rimborso può essere pari oppure superiore al Prezzo di Emissione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per i Certificati in cui è prevista la Barriera, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore (nel caso di Certificati *Express*) oppure superiore (nel caso di Certificati *Short Express*) al *Trigger Level* e si sia verificato l'Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, in caso di Certificati con Barriera Americana, o alla Data di Valutazione, in caso di Certificati con Barriera Europea, e nell'ipotesi di una *performance* negativa (nel caso di Certificati *Express*) oppure positiva (nel caso di Certificati *Short Express*) del Sottostante.

Inoltre, in presenza di caratteristica *Coupon*, è previsto il pagamento di uno o più importi, indicati nelle Condizioni Definitive, rappresentati da un Importo Addizionale Incondizionato, che sarà corrisposto ai Portatori, indipendentemente dall'andamento del Sottostante, alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato, indicata nelle Condizioni Definitive.

Potrà essere, altresì, previsto il pagamento di uno o più importi, indicati nelle Condizioni Definitive, rappresentati da un Importo Addizionale Condizionato, che potrà essere corrisposto ai Portatori alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Importo Addizionale Condizionato può essere il valore prefissato e indicato nelle Condizioni Defintive per ogni Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, oppure le Condizioni Definitive potranno indicare un Importo Addizionale Condizionato A e un Importo Addizionale Condizionato B da corrispondere eventualmente alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato a seconda del verificarsi delle seguenti circostanze:

- nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, sarà riconosciuto l'Importo Addizionale Condizionato A se il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti sempre superiore oppure superiore o uguale alla Barriera Importo Addizionale durante il Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.
- nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, sarà riconosciuto l'Importo Addizionale Condizionato B se il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti almeno una volta inferiore oppure inferiore o uguale alla Barriera Importo Addizionale durante il Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Resta inteso che se non si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato, nessun Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto.

Ai fini del pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, se previsto nelle Condizioni Definitive, l'Evento Importo Addizionale Condizionato si intende verificato, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, qualora, nel caso di Certificati *Express*, alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del relativo Periodo

di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore oppure superiore o uguale al Livello Importo Addizionale, ovvero qualora, nel caso di Certificati *Short Express*, alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti inferiore oppure inferiore o uguale al Livello Importo Addizionale.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Liquidazione Anticipata Automatica

Al verificarsi della condizione di Liquidazione Anticipata Automatica i Certificati saranno liquidati in anticipo rispetto alla Data di Scadenza e il Portatore riceverà alla Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sarà pari o superiore, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive al Prezzo di Emissione. La condizione di Liquidazione Anticipata Automatica indica il verificarsi del seguente evento: in qualunque Data/e di Osservazione, in caso di Certificati *Express*, il Valore di Riferimento del Sottostante è superiore oppure superiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive, ovvero, in caso di Certificati *Short Express*, il Valore di Riferimento del Sottostante è inferiore oppure inferiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive. Il Livello di Liquidazione Anticipata potrà essere espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike*, oppure la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione.

B ULTERIORI CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DA EMETTERSI SULLA BASE DEL PROGRAMMA

I Certificati potranno altresì avere una o più delle seguenti caratteristiche che potranno avere un impatto sugli obiettivi d'investimento, secondo quanto di seguito descritto. Tali caratteristiche saranno indicate, ove previste, nella denominazione degli strumenti.

Rainbow

In tal caso, il Sottostante dei Certificati è rappresentato da un Paniere in cui, ai Componenti il Paniere, viene attribuito un peso percentuale (w_k) , definito all'emissione e indicato nelle Condizioni Definitive. Tale peso percentuale (w_k) viene attribuito in funzione della performance registrata da ciascun Componente il Paniere confrontata con quella degli altri Componenti il Paniere, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

In particolare, in presenza della caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Componenti il Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per il Componente il Paniere con *performance* migliore, il peso del 30% per il Componente il Paniere con *performance* e il peso del 20% per il Componente il Paniere con *performance* peggiore).

In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza), saranno attribuiti i pesi ai rispettivi Componenti il Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quella specifica data di rilevazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento dei Componenti il Paniere.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle *performance* e della relativa formula, si rinvia al Glossario del presente Prospetto di Base.

Best of e Worst of

In tal caso, il Sottostante dei Certificati è rappresentato da un Paniere e ai fini dell'Evento Barriera, della Liquidazione Anticipata Automatica, del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, si considera (i) per i Certificati *Express* con caratteristica *Best of* il Componente il Paniere con la miglior *performance* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short Express*), (ii) per i Certificati *Express* con caratteristica *Worst of* il Componente il Paniere con la peggior *performance* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short Express*).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono (1), in caso di Certificati *Express* con la caratteristica *Best of*, dall'andamento del Componente il Paniere con la miglior *performance* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short Express*), o (2), in caso di Certificati con la caratteristica *Worst of*, dall'andamento del Componente il Paniere con la peggior *performance* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short Express*).

Protection

Per i Certificati in cui non è prevista la Barriera, il Portatore dei Certificati potrà beneficiare di una protezione del capitale (*Protection*), ove prevista nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE I: NOTA DI SINTESI

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono composte da requisiti di informazione noti come "Elementi". Detti elementi sono classificati in Sezioni A - E(A.1 - F.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano rilevanti per questa Nota di Sintesi, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi.

Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche di questo tipo di strumenti finanziari e di questo tipo di Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base o nel Documento di Registrazione manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

Sezione A - Introduzione e avvertenze

A.1 Avvertenza

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investire nei Certificati dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base nella sua completezza.

Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati.

A.2

[L'Emittente ha concesso il consenso a [Inserire gli intermediari finanziari incaricati relative alla singola emissione: [●]] all'utilizzo del presente Prospetto di Base ai fini di una successiva rivendita e collocamento dei Certificati.]

[Gli intermediari finanziari individuati potranno procedere ad una successiva rivendita e collocamento dei Certificati durante il seguente periodo di offerta: [•]].

[La successiva rivendita e collocamento dei Certificati è soggetta alle seguenti condizioni applicate [dall'intermediario finanziario individuato]/[dagli intermediari finanziari individuati]:[•]].

[Nell'ipotesi di mancata concessione del consenso all'utilizzo del Prospetto di Base ai fini di una successiva rivendita e collocamento, inserire: Non applicabile]

Sezione B – Emittente

B.1	Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	La denominazione dell'Emittente è "UniCredit, società per azioni" e, in forma abbreviata, "UniCredit S.p.A."
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione	UniCredit S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, tel. +39 06 67071 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, tel. +39 02 88621.
B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione UniCredit non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive della Banca o del Gruppo almeno per l'esercizio in corso.
B.5	Descrizione del gruppo	L'Emittente è la società capogruppo del Gruppo UniCredit e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate. L'Emittente, quale banca che esercita l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo UniCredit ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del Testo Unico Bancario, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo bancario, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del gruppo bancario stesso. Il Gruppo UniCredit costituisce un primario gruppo finanziario globale radicato in 20 Paesi, con presenza tramite uffici di rappresentanza e filiali in circa 50 mercati internazionali. Il Gruppo UniCredit vanta una posizione di primario rilievo in termini di numero di filiali in Italia, oltre ad una presenza consolidata in alcune tra le aree geografiche più ricche dell'Europa occidentale (quali Germania e Austria) e ricopre un ruolo di primario standing in termini di totale attività in molti dei 13 Paesi dell'Est e Centro Europa in cui opera.

B.9	Previsione o stima degli utili	Non applicabile: il Prospetto di Base non contiene una previsione o stima degli utili.						
B.10	Rilievi delle relazioni dei revisori	La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p dell'Emittente e del bilancio consolidato del Gru 2014 ed al 31 dicembre 2013, nonché la rev infrannuale abbreviato del Gruppo UniCredit al 3 giudizio senza rilievi con apposite relazioni allega Le informazioni finanziarie al 30 settembre 2015 revisione contabile.	ppo UniCrec visione conta 60 giugno 20 ate agli stess:	lit per gli ese abile limitata 15 ed al 30 g i.	rcizi chiusi a n del bilancio iugno 2014, e	1 31 dicembre o consolidate sprimendo un		
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali	Principali dati economici, patrimoniali e finanz Tabella 1: Principali coefficienti transitori e fo		al 30.09.201:	5, 30,06.2015	. 31,12.2014:		
	selezionate sull'Emittente relative	principali coefficienti e patrimonio di vigilanza d			, 5010012015	, 01112120111		
	agli esercizi passati		30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014 ⁽³⁾	31.12.2013		
		Totale fondi propri (MILIONI DI €)	56.521	57.799	54.857			
		Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)	45.458	46.286	45.499			
		Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)	41.825	42.699	41.998			
		Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)	3.633	3.587	3.502			
		Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)	11.062	11.513	9.358			
		Patrimonio di Vigilanza (MILIONI DI €)				57.651		
		Patrimonio di base (Tier 1) (MILIONI DI €)				42.737		
		Patrimonio supplementare (Tier 2) (MILIONI DI €)				14.914		
		Patrimonio di terzo livello (Tier 3) (MILIONI DI €)				-		
		Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)	400.480	405.897	409.223	423.739 ⁽⁴⁾		
		Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo (rapporto)	45,85%	46,38%	48,47%	50,10%		
		Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)	10,44%	10,52%	10,26%			
		Core Tier 1 Ratio				9,60%		
		Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)	11,35%	11,40%	11,12%	10,09%		
		Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)	14,11%	14,24%	13,41%	13,61%		

Ove non diversamente specificato, i dati esposti nelle tabelle sono dati storici pubblicati nei diversi periodi. Essi non consentono un confronto omogeneo in quanto non vengono riesposti a seguito di riclassifiche intervenute successivamente. I dati relativi ai Resoconti intermedi di gestione trimestrali (marzo e settembre), poiché pubblicati solo in formato schema riclassificato, vengono ricondotti alle voci schema di bilancio (conto economico e stato patrimoniale).

66673-6-4153-v0.43 - **36**-

⁽²⁾ Grandezze e *ratios* calcolati in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti alle date di riferimento. Con particolare riferimento al Core Tier 1 Ratio si informa che esso è stato calcolato (fino al 31 dicembre 2013) secondo una metodologia gestionale interna non essendo previsto dagli schemi obbligatori di vigilanza.

⁽³⁾ A partire dal 1° gennaio 2014, le grandezze sono calcolate secondo il framework regolamentare c.d. Basilea 3 (Regolamento UE 575/2013 – CRR) applicando le disposizioni transitorie (percentuali di *phase-in* e *phase-out*) definite da Banca d'Italia.

Nel 4° trimestre 2013 le attività ponderate per il rischio includono un'integrazione per *floor* Basilea 1 relativa al rischio di credito dei portafogli IRB pari a €39,0 miliardi. Il *Core Tier 1 ratio* a dicembre 2013 escludendo l'impatto del suddetto *floor* sarebbe pari al 10,57%.

	30.09.2015 ⁽⁵⁾
CET1 Capital Ratio	4,50%
Tier 1 Capital Ratio	6,00%
Total Capital Ratio	8,00%
Riserva di Conservazione del Capitale (costituita da Capitale primario di classe 1)	2,50%

Tabella 3: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 31.12.2014 e al 31.12.2013 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari⁽⁶⁾ a dicembre 2014 e dicembre 2013

	31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽⁷⁾	31.12.2013 (storico)	dicembre 2014	dicembre 2013	
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	10,10%	9,25%	8,66%	10,7%	9,5%	
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	4,19%	3,74%	3,59%	4,7%	4,2%	
Partite anomale ⁽⁸⁾ lorde/impieghi lordi (clientela)	16,34%	15,76%	14,99%	18,5%	16,7%	
Partite anomale nette/impieghi netti (clientela)	8,73%	8,22%	7,91%	10,9%	10,1%	
Rapporto di copertura delle sofferenze	62,2%	63,1%	62,1%	60,3%	58,9%	
Rapporto di copertura delle partite anomale	51,3%	52,5%	51,7%	46,6%	44,4%	
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	39,9%	38,8%	38,6%	n.d.	n.d.	
Grandi rischi (valore ponderato)/impieghi netti (clientela) (**)	3,89%	n.d.	0,39%	n.d.	n.d.	

 ^(**) fonte: Banca d'Italia - "Relazione annuale sul 2014" (Appendice)
 A seguito della piena implementazione di Basel III (CRD IV – CRR) entrata in vigore con riferimento alla data del 31/03/2014, l'esposizione sui Grandi Rischi rapportata agli impieghi al 31/12/2014 non è confrontabile con lo stesso rapporto al 31/12/2013.

Tabella 4: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 30.09.2015, al 30.06.2015 e al 31.12.2014 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari⁽⁹⁾ a giugno 2015 e dicembre 2014

					dati medi di sistema ^(***)		
	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014 (ricostruito) ⁽¹⁰⁾	31.12.2014 (storico)	giugno 2015	dicembre 2014	
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	9,78%	9,90%	9,70%	10,10%	10,8%	10,7%	
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	4,12%	4,15%	4,09%	4,19%	n.d.	4,7%	
Partite anomale ⁽¹¹⁾ lorde/impieghi lordi	15,59%	15,78%	15,96%	16,34%	18,4%	18,5%	

⁽⁵⁾ I valori riportati sono quelli in vigore nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (Cfr. Circolare n. 285 Banca d'Italia).

66673-6-4153-v0.43 - 37- 47-40512518

Banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare.

⁽⁷⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati ricostruiti per permetterne la comparabilità alla stessa data del 2014:

per effetto dell'introduzione dei principi contabili IFRS 10 e IFRS 11;

per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), relativo agli interventi già deliberati, dalla voce "Fondi per rischi e oneri" alla voce "Altre passività dello Stato patrimoniale passivo";

per effetto del cambiamento del settore di appartenenza di una controparte dalle voci crediti/debiti verso clientela alle voci crediti/debiti verso banche.

⁽⁸⁾ Categorie che compongono le partite anomale: crediti in sofferenza, incagli, crediti ristrutturati e scaduti da oltre 90gg.

Banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare.

Dati riesposti per riclassificare le sofferenze di UCCMB post scissione da crediti verso clientela a portafoglio Held for sale.

(clientela)						
Partite anomale						
nette/impieghi netti	8,35%	8,45%	8,64%	8,73%	n.d.	10,9%
(clientela)						
Rapporto di copertura delle	61.4%	61.7%	61.4%	62.2%	59.3%	60.3%
sofferenze	, , , ,	,,,,,	,			,
Rapporto di copertura delle	51,0%	51,0%	50,5%	51,3%	46,1%	46,6%
partite anomale		,	ŕ			
Sofferenze nette/Patrimonio	38,9%	39,1%	38,9%	39,9%	n.d.	n.d.
Netto	·	·		***************************************		
Grandi rischi (valore	2.260/	2 260/	2.000/	2.000/	1	1
ponderato)/impieghi netti	3,26%	2,36%	3,90%	3,89%	n.d.	n.d.
(clientela)	1' (D 1		1 120142 (A 1' \		1: 1

fonti: Banca d'Italia - "Relazione annuale sul 2014" (Appendice) per i dati a dicembre 2014 e Banca d'Italia - "Rapporto sulla stabilità finanziaria n.2" - novembre 2015 per i dati a giugno 2015.

<u>Tabella 5: Esposizioni in bonis oggetto di concessioni e qualificate come forbearance al 30.06.2015 (Crediti verso clientela)</u>

50.00.2013 (Cream verso caemear)										
	Altre Esposizioni				Esposizioni scadute fino a 3 mesi		Esposizioni scadute da oltre 3 mesi		<u>Totale</u>	
(MILIONI DI €)	<u>Esposizione</u> <u>lorda</u>	portafoglio	<u>Esposizione</u> <u>netta</u>	<u>Espostzione</u> <u>lorda</u>	<u>Ketttjicne at</u> portafoglio	<u>Espostzione</u> <u>netta</u>	<u>Esposizione</u> <u>lorda</u>	<u>Ketttjiche at</u> portafoglio	<u>Esposizione</u> <u>netta</u>	Esposizione netta
Esposizioni oggetto di concessione nell'ambito di accordi collettivi	452	11	441	78	3	74	104	5	99	615
Esposizioni oggetto di concessione da parte della singola banca	3.844	82	3.762	539	21	518	1.073	39	1.034	5.314
Totale	4.296	93	4.203	617	24	592	1.177	44	1.133	5.929
							Rappo	rto di co	pertura	2,6%
Incidenza sui crediti verso clientela in bonis							1,37%			

Tabella 6: Principali dati di conto economico consolidati al 31.12.2014 ed al 31.12.2013

(MILIONI DI €)		31.12.2013 (ricostruito) ⁽¹²⁾	31.12.2013 (storico)
Margine d'interesse	12.062	11.918	12.605
Margine di Intermediazione	21.320	23.196	24.402
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	16.800	9.550	10.659
Costi operativi	(14.126)	(17.611)	(18.191)

⁽¹¹⁾ Categorie che compongono le partite anomale: crediti in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti da oltre 90gg.

I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti:

per effetto derivante dall'entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS 10, IFRS 11 e le revisioni degli IAS 27 e IAS 28 a partire dall'1 gennaio 2014 con effetto retroattivo 1 gennaio 2013;

per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), relativo agli interventi già deliberati, dalla voce 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri e dalla voce 220. Altri oneri/proventi di gestione alla voce 130.d) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie.

Utile (Perdita) Netto	2.008	(13.965)	(13.965)
-----------------------	-------	----------	----------

<u>Tabella 7: Principali dati di conto economico consolidati al 30.09.2015, al 30.06.2015, al 30.09.2014 ed al 30.06.2014</u>

(MILIONI DI €)	30.09.2015	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2014
Margine d'interesse	8.651	5.789	9.092	6.065
Margine di Intermediazione	16.048	10.980	16.106	10.820
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	13.147	9.087	13.429	8.925
Costi operativi	(10.965)	(7.467)	(10.690)	(7.113)
Utile (Perdita) Netto	1.541	1.034	1.837	1.116

Tabella 8: Principali dati di stato patrimoniale consolidati al 30.09.2015, al 30.06.2015, al 31.12.2014 ed al 31.12.2013

(MILIONI DI €)	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2013
				(ricostruito) ⁽¹³⁾	(storico)
Crediti verso banche(14)	90.689	86.192	68.730	63.310	61.119
Attività finanziarie (15)	244.521	250.669	239.728	206.540	206.632
Impieghi ⁽¹⁶⁾	474.122	473.930	470.569	483.684	503.142
Totale attivo	873.506	875.126	844.217	825.919	845.838
Debiti verso banche(17)	120.555	121.454	106.037	107.830	110.222
Raccolta diretta ⁽¹⁸⁾	587.695	580.859	560.688	557.379	571.024
Passività finanziarie di negoziazione ⁽¹⁹⁾	67.334	72.501	77.135	63.799	63.169
Passività finanziarie valutate al fair value ⁽²⁰⁾	455	460	567	711	702
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	50.239	50.195	49.390	46.722	46.841
Capitale sociale	20.258	20.258	19.906	19.655	19.655
Posizione interbancaria netta ⁽²¹⁾	(29.866)	(35.262)	(37.307)	(44.520)	(49.103)

<u>Tabella 9: Indicatori di liquidità consolidati al 30.09.2015, al 30.06.2015, al 31.12.2014 ed al 31.12.2013</u>

	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	31.12.2013
Loans/Deposits ratio	105,3%	108,7%	114,7%	123,1%

⁽¹³⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti, rispetto a quanto pubblicato in tale data:

⁻ per effetto derivante dall'entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS 10, IFRS 11 e le revisioni degli IAS 27 e IAS 28 a partire dall'1 gennaio 2014 con effetto retroattivo 1 gennaio 2013;

⁻ per effetto della compensazione delle attività fiscali anticipate, voce 140. Attività fiscali – anticipate dello Stato patrimoniale attivo, con le relative passività fiscali differite, voce 80.b) Passività fiscali – differite dello Stato patrimoniale passivo;

⁻ per effetto del cambiamento del settore di appartenenza di una controparte le voci crediti verso banche e crediti verso clientela;

⁻ per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) relativo agli interventi già deliberati, dalla voce 120.b) Fondi per rischi e oneri – altri fondi alla voce 100. Altre passività dello Stato patrimoniale passivo.

Voce 60. Crediti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽¹⁵⁾ Include le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale: 20. Attività Finanziarie detenute per la negoziazione; 30. Attività Finanziarie valutate al fair value; 40. Attività Finanziarie disponibili per la vendita; 50. Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza; 100. Partecipazioni.

Voce 70. Crediti verso clientela dello stato patrimoniale.

Voce 10. Debiti verso banche dello stato patrimoniale.

Include le seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale: 20. Debiti verso clientela; 30. Titoli in circolazione.

Voce 40. Passività finanziarie di negoziazione dello stato patrimoniale.

⁽²⁰⁾ Voce 50. Passività finanziarie valutate al fair value dello stato patrimoniale.

(21) Trottosi dello differenza tra la voca 60 Craditi versa Panaka a la voca 10 Del

Trattasi della differenza tra la voce 60 Crediti verso Banche e la voce 10 Debiti verso banche.

	Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente Cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'emittente	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione. Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione non si segnalano significativi cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UniCredit, dalla chiusura dell'ultimo periodo di esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie infrannuali (30 settembre 2015).
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità. ***** Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti gli ultimi esercizi, nonché agli eventi recenti che coinvolgono la Banca e/o il Gruppo UniCredit, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nei bilanci individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo UniCredit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nella relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo UniCredit al 30 giugno 2015 e nel resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo UniCredit al 30 settembre 2015 – comunicato stampa, accessibili al pubblico sul sito web www.unicreditgroup.eu e presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Banca ed inclusi mediante riferimento nel Documento di Registrazione, nonché nei comunicati stampa di volta in volta divulgati dall'Emittente, ugualmente accessibili sul sito web dell'Emittente.
B.14	Dipendenza da altre entità del gruppo	L'Emittente non dipende da altre entità del Gruppo.
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	L'Emittente, UniCredit S.p.A., insieme alle sue controllate, offre servizi bancari, finanziari, di investimento ed attività connesse e strumentali su scala globale, in Italia, Germania, Austria, Polonia e in diversi Paesi dell'Europa Centrale e Orientale.
B.16	Soggetti che esercitano il controllo sull'Emittente	Alla data del Documento di Registrazione, nessun soggetto esercita il controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998.

Sezione C – Strumenti finanziari

C.1	Descrizione del tipo	I Certificati, facenti parte del "segmento investment certificates", classe B, di cui all'articolo IA.5.1.2
	e della classe degli	delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., sono prodotti
	strumenti finanziari	derivati cartolarizzati di natura opzionaria, qualificati come certificati a capitale
	offerti e/o ammessi	[protetto]/[condizionatamente protetto]/[non protetto], con esercizio di stile europeo (cioè automatico
	alla negoziazione,	alla scadenza ovvero alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica).
	compresi eventuali	I Certificati prevedono la possibilità di essere rimborsati anticipatamente al verificarsi della condizione
	codici di	di Liquidazione Anticipata.
	identificazione degli	[I Certificati sono emessi con caratteristica [Best of]/[Worst of]/[Rainbow] in relazione alle modalità di
	strumenti finanziari	rilevazione del Valore di Riferimento del Sottostante rappresentato da un Paniere.]
		[I Certificati prevedono [, in presenza di caratteristica Coupon, il pagamento di uno o più Importo/i
		Addizionale/i Incondizionato/i, che sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori alla/e Data/e di Pagamento
		dell'Importo Addizionale Incondizionato][nonché][il pagamento di uno o più Importo/i Addizionale/i
		Condizionato/i, che potrà/potranno essere corrisposto/i ai Portatori alla/e Data/e di Pagamento
		dell'Importo Addizionale Condizionato.]
		[I Certificati sono emessi con caratteristica Protection ed il Portatore potrà pertanto beneficiare di una
		protezione del capitale nella misura della <i>Protection</i> [●]].
		Il codice identificativo ISIN dei Certificati è [•].
C.2	Valuta di emissione	I Certificati sono denominati in [Euro]/[●].
	degli strumenti	
	finanziari	
C.5	Descrizione di	I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. I Certificati sono
	eventuali restrizioni	liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei
	alla libera	paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o
	trasferibilità degli	negoziati successivamente alla quotazione.
	u abici ibilia acgii	negozian oueeessi amene ana quotazione.

	strumenti finanziari	I Certificati non sono e non saranno registrati ai sensi del <i>Securities Act</i> , né la negoziazione dei Certificati è stata approvata dalla CFTC ai sensi del <i>Commodity Exchange Act</i> . Nessuno dei Certificati, o diritto o interesse ad essi correlati, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessuno dei Certificati può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. [<i>Indicare le restrizioni alla libera negoziabilità dei Certificati:</i> [●]. I potenziali investitori nei Certificati sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.]
C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari e <i>ranking</i> degli stessi	Gli obblighi nascenti dai Certificati a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine previsto dalla normativa applicabile, ivi inclusa la Direttiva 2014/59/UE (la Direttiva BRRD), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD). Peraltro tale ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
C.11	Ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari	Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Programma presso il mercato telematico dei securitised derivatives (SeDeX), con provvedimento n. LOL-002733 del 16 dicembre 2015. [L'Emittente [intende chiedere]/[ha chiesto] l'ammissione alla quotazione sul mercato [EuroTLX][SeDeX, segmento investment certificates, di Borsa Italiana S.p.A.], preceduta da un'offerta al pubblico] / [I Certificati sono quotati sul mercato SEDEX di Borsa Italiana S.p.A.] / [L'Emittente intende chiedere l'ammissione alla quotazione sul SeDeX, contestualmente allo svolgimento dell'offerta dei Certificati ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.] / [L'Emittente ha già presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione dei Certificati sul SeDeX intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (la Distribuzione sul SeDex)]/ [L'Emittente intende richiedere, nell'ambito della [preventiva]/[contestuale] offerta al pubblico, l'ammissione alle negoziazioni presso [sistemi multilaterali di negoziazione] [e]/[o] [internalizzatore sistematico] (italiani] [e]/[o] [stranieri]] / [I Certificati sono negoziati su [indicare internalizzatore sistematico o sistema multilaterale di negoziazione: [•]].] [L'Emittente non intende richiedere [l'ammissione a quotazione in mercati regolamentati][,][né] [l'ammissione alle negoziazioni [presso sistemi multilaterali di negoziazione] [e]/[o] [internalizzatori sistematici] [italiani] [e]/[o] [stranieri]] / [i Certificati an sono negoziati su [indicare altro sistema multilaterale di negoziazione] da parte di [Borsa Italiana S.p.A.]/[EuroTLX®]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione oi internalizzatore sistematico] prima della Data di Emissione. L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione del Certificati [alla quota
C.15	Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti	cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione.] Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante. In particolare, [variazioni positive del Sottostante avranno un impatto positivo sul valore dei Certificati Express e variazioni negative avranno un impatto negativo sul valore degli stessi]/[variazioni positive del Sottostante avranno un impatto negativo sul valore dei Certificati Short Express e variazioni negative avranno un impatto positivo sul valore dei Certificati Short Express e variazioni negative avranno un impatto positivo sul valore degli stessi] poiché la corresponsione, dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata[,] [dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i] [e] dell'Importo di Liquidazione alla scadenza dipende, tra l'altro, dall'andamento del Sottostante. Il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati altresì [al valore della Barriera][,] [al valore del Trigger Level,] al valore del Prezzo di Rimborso[,]/[e][all'Importo Addizionale Incondizionato] [,]/[e][all'Importo Addizionale Condizionato], alle modalità di determinazione dello Strike e alle modalità di liquidazione anticipata. Inoltre, il valore dei Certificati è influenzato in misura meno rilevante da altri fattori quali i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità dei sottostanti.
C.16	La data di scadenza degli strumenti derivati – la data di esercizio o la data di	attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità dei sottostanti. La Data di Scadenza è il [•]. Trattandosi di Certificati con esercizio automatico, la data di esercizio dei Certificati coinciderà con la Data di Scadenza [•], ovvero con la Data/e di Liquidazione Anticipata [•], qualora si sia verificata la condizione di Liquidazione Anticipata.

riferimento finale	
C.17 Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati	I Certificati sono prodotti derivati cartolarizzati di natura opzionaria di stile Europeo con regolamento in contanti (c.d. <i>cash settlement</i>) ed il loro esercizio è automatico alla scadenza. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati prima della scadenza. In caso si verifichi la condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata.
C.18 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati	I Certificati prevedono il pagamento di un Importo di Liquidazione alli Data di Scadenza [●] ovvero dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata alutomatica, nel caso in cui si verifichi la condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, nel caso in cui si verifichi la condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, nel caso in cui alla Data di Valutazione [●] il Valore di Riferimento sia pari o superiore al Trigger Level [●]. Pimporto di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Rimborso [●] maggiorato dell'Importo Addizionale Finale [●]. Ilmporto di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Rimborso [●] maggiorato dell'Importo di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Rimborso [●] moltiplicato per il rapporto tra il Valore di Riferimento di Strike [●]. [Inserire nel caso di Certificati in cui sia prevista la Barriera Interiora al Trigger Level [●] e si verifichi un Evento Barriera (ossia il verificarsi della circostanza in cui il Valore di Riferimento sia Indicare il Periodo di Osservazione o la Data di Valutazione a seconda che si nutti di Barriera Mareirana o Europea; [alla data [●]]/Itti [□] e il [●]], il (cocchi o seenda al di sotto della/frisulti minore alla Barriera (■).] Himporto di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Rimborso [●], moltiplicato per il rapporto tra il Valore di Riferimento e lo Strike [●]. Ove, invece, non si verifichi un Evento Barriera (Indicare il Periodo di Osservazione o la Data di Valutazione [●] il Valore di Riferimento e lo Strike [●]. Ove, invece, non si verifichi un Evento Barriera Americana o Europea: [alla data [●]]/Itti 1 [●] e il [●]]. Ilmporto di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Rimborso [●] maggiorato del Premio eventuale [●]]. Ilmporto di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Rimborso [●] maggiorato del Premio eventuale [●]]. Ilmporto di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Rimborso [●] maggiorato del Premio eventuale [●]]. Ilmporto di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Rimborso [●] maggiorato del Premio eventuale [●]]. Ilmporto di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Rimborso [●] m

Importo Addizionale Condizionato A se il valore del Sottostante risulti sempre [superiore]/[superiore o uguale] alla Barriera Importo Addizionale (pari a [[•] del Sottostante]/[•]% rispetto allo Strike]/[[•]%, del valore del Sottostante [rilevato]/[calcolato come media aritmetica] [alla Data di Determinazione [•]]/[alle Date di Determinazione]) durante il Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale (ossia [il [•]/[tra il [•] e il [•]) e un Importo Addizionale Condizionato B se il valore del Sottostante risulti almeno una volta [inferiore]/[inferiore o uguale] alla Barriera Importo Addizionale (pari a [[•] del Sottostante]/[•]% rispetto allo Strike]/[[•]%, del valore del Sottostante [rilevato]/[calcolato come media aritmetica] [alla Data di Determinazione [•]]/[alle Date di Determinazione]) durante il Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale(ossia [il [•]/[tra il [•] e il [•])].]

[Inserire ove sia previsto l'Effetto Memoria: In aggiunta, ove ad una o più Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato non si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i non sia/siano pagato/i alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore ha comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato successiva, in relazione alla quale si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato, un Importo Addizionale Condizionato il cui valore è calcolato tenendo conto del/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i non corrisposti all'investitore nella/e precedente/i Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato In particolare, nel caso in cui sia previsto l'Effetto Memoria, l'Importo Addizionale Condizionato sarà pari alla somma tra l'Importo Addizionale Condizionato relativo alla Data/e di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'/gli Importo/i Addizionale/i Condizionati non pagati alla/e precedente/i Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato.]/

[In aggiunta, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.]

[Inserire sia/siano previsto/i uno o più Importo/i Addizionale/i Incondizionato/i: I Certificati prevedono [inoltre] il pagamento di [un]/[•] import[o]/[i] rappresentat[o]/[i] [dall']/[dagli] Import[o]/[i] Addizional[e]/[i] Incondizionat[o]/[i] pari a [•], che sarà/saranno corrisposto/i ai Portatori [Indicare la/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato: il [•]]/[alle seguenti date: [•]].]

C.19 Prezzo di esercizio o prezzo di riferimento definitivo del sottostante

Il livello o il prezzo di esercizio (il **Valore di Riferimento**) del Sottostante verrà rilevato secondo le seguenti modalità:

[Inserire nel caso in cui i Certificati abbiano un unico Sottostante:

[il valore del Sottostante rilevato [alla Data di Valutazione [o alla Data di Osservazione][o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato]]/[inserire in caso di più Date di Valutazione o Date di Osservazione (ove rilevante) o Date di Valutazione degli Importi Addizionali Condizionati (ove rilevante): calcolato come media aritmetica senza prendere in considerazione cambi pubblicati successivamente.]]/

[il Best out Level [●].]]/

[Inserire nel caso in cui i Certificati abbiano un Paniere come Sottostante: il valore [espresso come Best out Level] determinato come media ponderata delle performance registrate dai singoli Componenti il Paniere.]/

[Inserire nel caso di Certificati con caratteristica Rainbow: il valore determinato come media ponderata delle performance registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito] [Inserire nel caso di Certificati con caratteristica Best of: il valore determinato come media ponderata delle performance registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito, dove il relativo peso attribuito al singolo Componente il Paniere con la [miglior performance]/ [peggior perfomance] è pari al 100% e i pesi attribuiti agli altri Componenti il Paniere avranno il relativo peso pari a 0%.

[Inserire nel caso di Certificati con caratteristica Worst of: il valore determinato come media ponderata delle performance registrate dai singoli Componenti il Paniere, sulla base del relativo peso attribuito, dove il relativo peso attribuito al singolo Componente il Paniere con la [peggior performance]/[con la miglior performance] è pari al 100% e i pesi attribuiti agli altri Componenti il Paniere avranno il relativo peso pari a 0%.]

[Inserire ove, in caso di offerta pubblica di sottoscrizione e/o vendita, il valore dello Strike non sia fissato alla data di redazione delle Condizioni Definitive: Il valore dello Strike verrà comunicato con un avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.unicreditgroup.eu alla chiusura del Periodo di Offerta.]

C.20 Descrizione del tipo di sottostante e di dove sono reperibili le informazioni relative al sottostante

Il Sottostante è [•] (Indicare il sottostante scelto tra Azioni, Indici, Commodities, Contratti Futures, Tassi di Cambio, Fondi comuni di investimento armonizzati, ETF e Panieri composti dai sottostanti precedentemente indicati (in tale caso, indicare i sottostanti con i relativi pesi (applicabili) nonché eventualmente le caratteristiche Best of, Worst of, Rainbow).

[Indicare informazioni relative al Sottostante: [•]].

Le informazioni relative al Sottostante saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"), e internazionali (e.g., "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe") o altre fonti informative quali il sito internet [dell'emittente delle Azioni] [e/o] [dello Sponsor degli Indici] [e/o] [del mercato in cui sono scambiate le azioni, gli indici o le merci, o rilevati i tassi di cambio] nonché le pagine delle relative agenzie informative [Reuters] [e/o] [Bloomberg]/[•].

Sezione D - Rischi

D.2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente

Con riferimento all'Emittente, i seguenti fattori di rischio, descritti nel Documento di Registrazione, dovrebbero essere presi in considerazione:

Rischi connessi all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico sull'andamento del Gruppo UniCredit

Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei Paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari

Il rallentamento dell'economia nei Paesi in cui il Gruppo opera ha avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo, sul costo di finanziamento, nonché sul corso delle azioni della Banca e sul valore degli attivi e potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore. Tale situazione potrebbe essere aggravata da eventuali provvedimenti riguardanti le valute dei Paesi in cui il Gruppo opera nonché da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da parte dei governi ad attuare misure idonee a fronteggiare la crisi.

- Rischi connessi alla crisi del debito dell'Area Euro

La crisi dei debiti sovrani ha sollevato incertezze circa la stabilità e la situazione complessiva dell'Unione Monetaria Europea. Il rischio di un rapido e significativo riprezzamento degli *spread* di credito è diminuito sensibilmente a seguito delle misure non convenzionali lanciate dalla BCE, sebbene permangano situazioni di incertezza che potrebbero generare nuovamente un incremento dei costi di finanziamento e pesare sull'outlook economico dei Paesi dell'Area Euro. Ogni ulteriore aggravarsi della crisi del debito sovrano europeo potrebbe avere effetti rilevanti sia sulla recuperabilità e sulla valutazione dei titoli di debito detenuti, sia sulle disponibilità economiche della clientela del Gruppo titolare di tali strumenti, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit.

Le recenti tensioni geopolitiche in Ucraina hanno incrementato la volatilità nei Paesi emergenti e potrebbero impattare negativamente sulle economie della regione.

- Rischi connessi all'esposizione di UniCredit al debito sovrano

Al 30 giugno 2015 il valore di bilancio delle esposizioni Sovrane del Gruppo rappresentate da "titoli di debito" ammonta a euro 136.261 milioni, di cui oltre il 91% concentrato su otto Paesi, tra i quali l'Italia per una quota di circa il 45% sul totale complessivo.

Il restante 9% del totale delle esposizioni Sovrane in titoli di debito è suddiviso tra 53 Paesi.

Le esposizioni in titoli di debito Sovrani nei confronti di Grecia, Cipro e Ucraina sono immateriali.

Per le esposizioni in questione non si ravvedono evidenze di *impairment* al 30 giugno 2015.

Alle esposizioni Sovrane in titoli di debito vanno altresì aggiunti i "finanziamenti" erogati a governi centrali e locali ed agli enti governativi. Il totale dei finanziamenti nei confronti dei Paesi verso i quali l'esposizione complessiva è superiore a euro 140 milioni – che rappresentano oltre il 95% di dette esposizioni – al 30 giugno 2015 ammonta a euro 26.427 milioni.

- Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità identifica l'eventualità che il Gruppo possa trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte agli impegni di pagamento (per cassa o per consegna) attuali e futuri, previsti o imprevisti senza pregiudicare l'operatività quotidiana o la propria condizione finanziaria. I diversi tipi di liquidità gestiti dalla banca sono:

- rischio di finanziamento (funding liquidity risk), la banca potrebbe non essere in grado di affrontare in modo efficace eventuali uscite di cassa previste o impreviste a causa della mancata disponibilità di fonti di finanziamento;
- rischio di mercato (market liquidity risk), la banca, nel liquidare un considerevole ammontare di asset, si trova di fronte a una notevole (e sfavorevole) variazione di prezzo generato da fattori esogeni o endogeni;
- rischio di mismatch, il rischio generato dal disallineamento tra gli importi e/o le scadenze dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- rischio di contingency, impegni futuri e inaspettati (ad esempio tiraggio delle linee di credito, prelievo di depositi, aumento delle garanzie) potrebbero richiedere alla banca una maggiore quantità di liquidità rispetto a quella utilizzata nell'ordinaria gestione.

- Rischi relativi alle esposizioni infragruppo

L'adozione del principio di autosufficienza da parte delle *subholding* del Gruppo ha portato ad adottare politiche molto severe in tema di riduzione del *funding gap* non solo in Italia, ma in tutte le *subsidiaries*. Un eventuale deterioramento, percepito o reale, del profilo di rischio creditizio (in particolare italiano) potrebbe avere un significativo effetto negativo prevalentemente sui costi di finanziamento e di conseguenza sui risultati operativi e finanziari di UniCredit e del Gruppo.

- Rischio di mercato

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali, *inter alia*, la fluttuazione dei tassi di interesse o le variazioni dei tassi di cambio.

- Rischio di credito

Il Gruppo è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia che si sostanziano, tra l'altro, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano alle proprie obbligazioni di pagamento nonché nella circostanza che le società del Gruppo concedano, sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, credito che altrimenti non avrebbero concesso o che comunque avrebbero concesso a differenti condizioni. A tal riguardo, a fronte del contesto economico, si potrebbe verificare un'ulteriore riduzione del reddito disponibile delle famiglie e della redditività delle imprese e/o un

ulteriore impatto negativo sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti e determinare, conseguentemente, un significativo peggioramento della qualità del credito del Gruppo. Non si può infine escludere che si verifichino eventuali perdite su crediti in misura eccedente il livello degli accantonamenti effettuati, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit.

- Rischio di controparte nell'operatività in contratti derivati

L'eventuale inadempimento delle controparti alle obbligazioni assunte ai sensi dei contratti derivati stipulati con UniCredit o società del Gruppo e/o il realizzo o la liquidazione delle relative garanzie collaterali, ove presenti, a valori non sufficienti, possono avere effetti negativi sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle autorità di vigilanza Esistono procedimenti giudiziari pendenti. In numerosi casi sussiste una notevole incertezza circa il loro possibile esito e l'entità dell'eventuale perdita. In tali casi, finché sussiste l'impossibilità di prevedere gli esiti e stimare le eventuali perdite in modo attendibile, in conformità con i principi contabili internazionali IAS, non vengono effettuati accantonamenti.

- Rischi connessi alle attività del Gruppo UniCredit in diverse aree geografiche

L'attività del Gruppo è legata alle variazioni dello scenario macroeconomico delle aree in cui opera ed alla normativa ivi applicabile. In particolare, l'Italia costituisce il principale mercato in cui il Gruppo opera; pertanto, qualora in Italia dovessero persistere condizioni economiche avverse, dovesse manifestarsi una situazione di perdurante incertezza politico-economica e/o l'eventuale ripresa economica dovesse rivelarsi più lenta rispetto agli altri Paesi dell'area OCSE, potrebbero verificarsi ulteriori effetti negativi rilevanti sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit.

Con riferimento ai Paesi dell'Europa Centro Orientale (CEE, Central Eastern Europe) dove il Gruppo è attivo con una significativa presenza (inclusi, tra gli altri, la Polonia, la Turchia, la Russia, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Bulgaria e l'Ungheria), i rischi e le incertezze ai quali il Gruppo è esposto assumono caratterizzazioni di natura e intensità diverse a seconda dei Paesi e l'appartenenza o meno all'Unione Europea costituisce solo uno dei fattori principali da considerare. I Paesi della CEE, sono stati storicamente caratterizzati da alta volatilità nel mercato dei capitali e dei cambi, oltre che da un certo grado di instabilità politica, economica e finanziaria, come mostra anche la più recente tensione tra Ucraina e Russia. In alcuni casi, i Paesi della CEE sono contraddistinti da un minore livello di sviluppo del sistema politico, finanziario e giudiziario. Inoltre tassi di crescita dei Paesi della CEE più bassi rispetto ai livelli registrati in passato, unitamente alle ripercussioni negative su tali Paesi derivanti dalle incertezze relative alle economie dell'Europa Occidentale, potrebbero incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo.

- Rischi operativi e relativi alla gestione dei sistemi informatici

Il Gruppo UniCredit è esposto ai rischi operativi, quali ad esempio il rischio di perdite derivanti da frodi interne od esterne, attività non autorizzate sul mercato dei capitali, interruzione e/o malfunzionamento dei servizi e dei sistemi (compresi quelli di natura informatica), errori, omissioni e ritardi nella prestazione dei servizi offerti, inadeguatezza o non corretto funzionamento delle procedure aziendali, errori o carenze delle risorse umane, reclami della clientela, distribuzione dei prodotti non in conformità alle normative a presidio della prestazione dei servizi di investimento, sanzioni derivanti da violazioni normative così come al mancato rispetto delle procedure relative all'identificazione, monitoraggio e gestione dei rischi stessi.

- Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Strategico

In data 11 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato di avviare un nuovo Piano Strategico.

Il Piano Strategico 2018 si basa su una serie di stime ed ipotesi relative alla realizzazione di azioni che dovranno essere intraprese da parte del *management* nell'arco temporale del Piano.

Fra le principali ipotesi poste alla base del Piano Strategico 2018 sono incluse assunzioni relative allo scenario macroeconomico, sui quali il *management* non può influire, nonché ipotesi relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri sui quali il *management* può solo parzialmente influire e che potrebbero non verificarsi o variare nel periodo del Piano. Tali circostanze potrebbero pertanto comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni contenute nel Piano e pertanto potrebbero avere ripercussioni significative sulle prespettive del Gruppo.

potrebbero avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo.

A fronte dell'incertezza che caratterizza non solo i dati previsionali, ma anche gli effetti che le azioni e le scelte gestionali del *management* sulla base del Piano Strategico 2018 possono produrre, gli investitori sono invitati a non fare esclusivo affidamento su tali dati nell'assumere le proprie decisioni di investimento.

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sul risanamento e la risoluzione delle banche

Il Gruppo UniCredit è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità in tutti i Paesi in cui opera. Nonostante il Gruppo UniCredit abbia in essere procedure e politiche interne volte ad adempiere in modo appropriato ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili, non possono tuttavia escludersi violazioni, con possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Peraltro, l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero impatti sull'operatività dell'Emittente. In particolare, tra le principali novità normative e regolamentari che sono in corso di definizione o attuazione alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione, si annoverano:

- (i) Le normative comunitarie e nazionali che recepiscono l'insieme dei provvedimenti sul capitale e sulla liquidità delle banche noti come "Basilea III".
- (ii) L'insieme delle norme che istituiscono e disciplinano l'Unione Bancaria (cui sono soggette le banche dell'Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscano alla stessa) che comprende il

Meccanismo di Vigilanza Unico, il Meccanismo Unico di Risoluzione ed i sistemi di garanzia dei depositi.

(iii) La Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; i decreti attuativi della Direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per la predisposizione relativa allo strumento del bail—in, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016.

L'implementazione della Direttiva BRRD nonché l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n 806/2014) potranno comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono, a partire dall'esercizio 2015 l'obbligo di contribuzione a specifici Fondi tramite contributi degli enti creditizi. UniCredit potrebbe essere chiamata a versare contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia e, per il solo anno 2016, il limite complessivo addizionale potrebbe essere incrementato di due volte rispetto all'importo annuale dei contributi.

- (iv) La proposta della Commissione Europea di riforma strutturale del settore bancario dell'UE pubblicata il 29 gennaio 2014 che tiene conto della relazione del gruppo di esperti di alto livello (Gruppo Liikanen).
- (v) La revisione del quadro normativo sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID2 e MiFIR2).
- (vi) Lo standard internazionale finalizzato nel novembre 2015 dal Financial Stability Board che individua l'ammontare minimo di passività e fondi propri assoggettabili al *bail-in* in caso di risoluzione delle banche sistemicamente rilevanti (cosiddetto "TLAC").
- (vii) Le proposte di revisione dei modelli di calcolo del capitale delle banche detenuto a fini prudenziali.
- Rischi connessi all'entrata in vigore e alla modifica di nuovi principi contabili e/o regolamentari Per effetto dell'entrata in vigore e della successiva applicazione di nuovi principi contabili e/o regolamentari e/o di modifiche di *standard* esistenti, il Gruppo potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e/o regolamentare di alcune operazioni e dei relativi oneri / proventi, con possibili effetti significativi, anche negativi, sia rispetto all'attuale patrimonio che alle stime contenute nei piani finanziari per gli esercizi futuri. In particolare dal 2018 è prevista l'entrata in vigore del nuovo principio IFRS 9 per la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari.

- Informativa relativa al valore delle quote rappresentative del capitale di Banca d'Italia

Al 30 giugno 2015 UniCredit deteneva il 22,114% delle quote del Capitale di Banca d'Italia, iscritte tra le attività finanziarie disponibili per la vendita per euro 1.659 milioni a seguito dell'aumento di capitale realizzato nel 2013. Con l'aumento di capitale è stato introdotto un limite pari al 3% per la detenzione delle quote, stabilendo che non spetteranno diritti di voto né diritti ai dividendi sulle quote eccedenti e che vi sia un periodo di adeguamento (entro il quale procedere all'alienazione delle quote eccedenti) non superiore a 36 mesi (a partire dal dicembre 2013) durante il quale a tali quote eccedenti non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i diritti ai dividendi.

La partecipazione in Banca d'Italia è valutata al *fair value*, definito attraverso un processo valutativo di natura fondamentale di livello 3. Tale valutazione, basata su un *dividend discount model* di lungo periodo rettificata da uno sconto di liquidità idoneo a riflettere una limitata circolazione delle quote, si è tenuto anche conto del valore a cui è stato eseguito l'Aumento di Capitale. Come ogni valutazione di un titolo non quotato definita attraverso l'utilizzo di modelli e di variabili non osservabili, sussiste un certo livello di incertezza e giudizio professionale. Inoltre, nello specifico caso della partecipazione in oggetto, l'effettiva creazione, nei prossimi mesi, di scambi sulle quote si qualifica come un fattore di incertezza nel contesto della determinazione del *fair value* e della sua sostenibilità nel prossimo futuro.

Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e passività dell'Emittente

In conformità alla disciplina dettata dagli IFRS, l'Emittente procede a formulare valutazioni, stime e ipotesi in conformità alla disciplina dettata dai principi stessi che ne influenzano l'applicazione e si riflettono sugli importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio, nonché sull'informativa relativa alle attività/passività potenziali.

- Rischi connessi all'esercizio del Goodwill Impairment Test

I parametri e le informazioni utilizzati per la verifica della recuperabilità dell'avviamento (in particolare i flussi di cassa previsti per le varie *Cash Generating Unit* (CGU), nonché i tassi di attualizzazione utilizzati) sono significativamente influenzati dal quadro macroeconomico e di mercato che potrebbe registrare mutamenti ad oggi non prevedibili. L'effetto di questi mutamenti, nonché di cambiamenti delle strategie aziendali potrebbe pertanto condurre nei bilanci dei prossimi esercizi a una revisione delle stime dei flussi di cassa afferenti alle singole CGU e degli assunti sulle principali grandezze finanziarie (tassi di attualizzazione, tassi di crescita attesi, Core Tier 1 ratio, ecc.) che potrebbe avere riflessi sulle future risultanze dei test di impairment.

D.6 Informazioni
fondamentali sui
principali rischi che
sono specifici per gli
strumenti finanziari

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

- Rischio di credito per il sottoscrittore

L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere gli importi dovuti ai sensi dei Certificati.

Rischio di assenza di garanzie in relazione ai Certificati

In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

Rischio di perdita totale o parziale del capitale investito

Si segnala che l'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita, totale o parziale, delle somme investite.

[da inserire ove sia prevista la Barriera] [In particolare, se si verifica l'Evento Barriera e il prezzo del Sottostante è [indicare in caso di Certificati Express] [inferiore al Trigger Level], [indicare in caso di Certificati Short Express] [superiore al Trigger Level], il Portatore dei Certificati potrà subire una perdita delle somme investite.

[da inserire ove non sia prevista la Barriera] [In particolare, se il Sottostante è [indicare in caso di Certificati Express] [inferiore al Trigger Level], [indicare in caso di Certificati Short Express] [superiore al Trigger Level], il Portatore dei Certificati potrà subire una perdita delle somme investite.

Di conseguenza:]

- [indicare in caso di Certificati Express], in assenza di caratteristica Protection, il Portatore parteciperà illimitatamente alle riduzioni di valore del Sottostante e sarà esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari a zero]
- [indicare in caso di Certificati Short Express], in assenza di caratteristica Protection, il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento. In particolare, l'Importo di Liquidazione sarà pari a zero nel caso in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari al doppio dello Strike.] [Essendo la Valuta di Emissione dei Certificati diversa da quella di riferimento per l'investitore, un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore potrebbe comportare:
- una perdita del capitale investito anche in presenza di un andamento positivo del Sottostante, ovvero
- un'accentuazione della perdita del capitale investito in caso di simultaneo andamento negativo del Sottostante.]

Rischio di cambio connesso alla valuta di emissione dei Certificati

Tutti i pagamenti saranno effettuati nella Valuta di Emissione dei Certificati. Pertanto qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l'investitore, questi sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore potrebbe comportare perdite anche significative.

[Inserire ove sia prevista la Protection inferiore al 100%— Rischio connesso alla Protection inferiore al 100%

A scadenza i Certificati consentono di proteggere il capitale investito nella misura del Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection*. Pertanto, poiché la Protection è inferiore al 100% ed è pari a [•]%, l'investitore potrà perdere [parte]/[tutto] del capitale originariamente investito, se il Sottostante è [indicare in caso di Certificati Express] [inferiore]/ [indicare in caso di Certificati Short Express] [superiore] al Trigger Level. In questo caso, la perdita massima sostenuta dall'investitore sarà tanto più elevata quanto inferiore è la *Protection*.]

[In caso di Barriera Americana, il verificarsi dell'Evento Barriera potrebbe comportare alla scadenza, la corresponsione di un importo pari alla *Protection* qualunque sia, a tale data, il Valore di Riferimento (e, pertanto, anche ove questo fosse più favorevole rispetto alla *Protection*).]

- Rischio relativo al Trigger Level

I Certificati permettono all'investitore di ricevere a scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia [indicare in caso di Certificati Express: pari o superiore] [indicare in caso di Certificati Short Express: pari o inferiore] rispetto al Trigger Level, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale.

In tal senso, l'Importo di Liquidazione che sarà pagato ai Portatori a scadenza, dipenderà dal valore a cui l'Emittente ha fissato tale *Trigger Level*.

In particolare, più [indicare in caso di Certificati Express] [alto]/ [indicare in caso di Certificati Short Express] [basso] è il Trigger Level, più alto sarà il rischio di perdita, totale o parziale, del capitale investito.

[Inserire ove sia prevista la Barriera - Rischio relativo alla Barriera

I Certificati permettono all'investitore di ottenere, a scadenza, un Importo di Liquidazione, legato al fatto che [indicare in caso di Certificati Express] [in caso di Barriera Americana][il valore del Sottostante non abbia mai raggiunto, o sia sceso al di sotto della Barriera [●], in qualunque momento durante il Periodo di Osservazione] /[in caso di Barriera Europea] [il valore del Sottostante alla Data di Valutazione non sia inferiore alla Barriera [●] / [indicare in caso di Certificati Short Express] [in caso di Barriera Americana] [il valore del Sottostante non abbia mai raggiunto, o sia andato al di sopra della Barriera [●] in qualunque momento durante il Periodo di Osservazione] / [in caso di Barriera Europea] [il valore del Sottostante alla Data di Valutazione non sia superiore alla Barriera [●].

In tal senso, l'Importo di Liquidazione che sarà pagato ai Portatori a scadenza, dipenderà dal valore a cui l'Emittente ha fissato tale Barriera.

In particolare, più [indicare in caso di Certificati Express] [alta]/ [indicare in caso di Certificati

Short Express] [bassa] è la Barriera, maggiore è la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera e conseguentemente più alto sarà il rischio di perdita, totale o parziale, del capitale investito.]

[Inserire ove sia/siano previsto/i un/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i – Rischio relativo al mancato pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i

L'investitore deve tenere presente che i Certificati non garantiscono il pagamento [dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i] [ove previsti nel caso di Certificati Express: [dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i A]/[dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i B], poiché il relativo pagamento è subordinato al verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.]

Rischio di prezzo

L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio che il valore dei Certificati dipenda in misura significativa dall'andamento del Sottostante, nonché da altri fattori, quali, in particolare, la volatilità del Sottostante, il valore del *Trigger Level* [e della Barriera], il livello dei tassi di interesse del mercato monetario, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari).

- Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori, incluse operazioni societarie, distribuzione di dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui la Borsa Rilevante del Sottostante sia localizzata in un paese emergente.

[- Rischio relativo ai Certificati su Fondi

Il Sottostante dei Certificati è rappresentato da quote di un Fondo (inteso [come singola attività finanziaria]/[come Componente il Paniere]). Pertanto l'investitore deve tenere conto di taluni rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei Certificati stessi.]

[- Rischio relativo ai Certificati su Exchange Traded Fund

Il Sottostante dei Certificati è rappresentato da un ETF (inteso [come singola attività finanziaria] / [come Componente il Paniere]). Pertanto l'investitore deve tenere conto di taluni rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore dell'ETF e quindi sul valore dei Certificati stessi.]

[- Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti - Rischio relativo alla caratteristica Rainbow

Occorre considerare che l'attività sottostante dei Certificati è costituita da un Paniere. Pertanto il valore e il rendimento del Certificato dipendono dal valore di tali Componenti il Paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascun Componente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività. Il Portatore deve tenere presente che in caso di Paniere, una diversa ponderazione attribuita ai Componenti il Paniere comporta un valore maggiore o minore del Paniere stesso.]

[- Rischi connessi a mercati emergenti

Essendo [indicare il Sottostante] [legato a]/[•] mercati emergenti, il Portatore deve tenere presente che tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più genericamente alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.]

[- Rischio relativo alla caratteristica [Best of]/ [Worst of] e rischio di correlazione

I Certificati sono emessi con caratteristica [*Best of*]/[*Worst of*]. Pertanto occorre considerare che il Sottostante è rappresentato da un Paniere e, ai fini [dell'Evento Barriera,] della Liquidazione Anticipata Automatica[,][e] del calcolo dell'Importo di Liquidazione [e dell'Evento Importo Addizionale Condizionato], si considererà [*nel caso di Certificati Express con caratteristica Best of*],[il Componente il Paniere con la [miglior *performance*] [*nel caso di Certificati Short Express*] [con la peggiore *performance*] [*nel caso di Certificati Express con caratteristica Worst of*], [il Componente il Paniere [con la peggior *performance*] [nel caso di Certificati *Short Express*].[con la migliore *performance*]]

- Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che i Portatori potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento dei propri Certificati e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dei Portatori potrebbero non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita.

- Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi

I Certificati sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi.

[Inserire in caso di Certificati Express - Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti

Il Sottostante è rappresentato da un [titolo azionario]/[indice azionario]. Pertanto vi è un rischio legato alla circostanza che le Date di Valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi [al titolo azionario sottostante] [ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante].]

- Rischio relativo alla presenza di commissioni nel Prezzo di Emissione

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione dei Certificati comprende [commissioni [di strutturazione] [e] [di collocamento]] [e] [altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta].]

La presenza di tali commissioni e oneri comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio) privi di tali commissioni.

Le [commissioni [di strutturazione] [e] [di collocamento]] [e] [altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta] non partecipano, tuttavia, alla determinazione del prezzo dei Certificati in caso di successiva negoziazione. Pertanto, se l'investitore vende i Certificati sul mercato secondario, il prezzo di vendita potrà essere scontato di tali commissioni e/o oneri.

[Le commissioni di collocamento sono [entro un range tra [•] e [•] [(cioè come percentuale minima

e massima rispetto al Prezzo di Emissione)]/[fino ad un ammontare massimo pari a [•]]. In tal caso il valore definitivo di tali commissioni di collocamento verrà comunicato al pubblico [mediante avviso pubblicato sul sito *Internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu, alla chiusura del Periodo di Offerta]/[secondo le seguenti modalità: [•]].]

[- Rischio relativo alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione

Il rendimento dei Certificati può essere ridotto dall'importo di tali commissioni.]

- Rischio relativo alla presenza di commissioni di esercizio e/o di negoziazione

Gli investitori potrebbero dover sostenere oneri e/o commissioni anche in relazione alle successive eventuali operazioni di negoziazione o esercizio automatico dei Certificati. Tali oneri e/o commissioni non saranno applicati dall'Emittente bensì dal rilevante intermediario.

Rischio legato alla liquidazione anticipata automatica

Nel caso si verifichi la condizione di Liquidazione Anticipata, l'investitore potrebbe non essere in grado di reinvestire i proventi della liquidazione ottenendo un rendimento effettivo pari a quello applicato ai Certificati liquidati. Inoltre, il Portatore perderebbe il diritto al percepimento [degli Importi Addizionali Condizionati] [,][e] [degli Importi Addizionali Incondizionati] [e] dell'Importo di Liquidazione alla scadenza.

– Rischio di estinzione anticipata e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, l'Emittente stesso potrà, a sua ragionevole discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati.

- Rischio di estinzione anticipata dei Certificati a seguito di Eventi Rilevanti

Rischio relativo al verificarsi di determinati eventi rilevanti in relazione ai Sottostanti, in considerazione dei quali l'Agente per il Calcolo potrà estinguere anticipatamente i Certificati.

- Rischio di cambiamento del regime fiscale

Rischio connesso al fatto che i valori netti relativi alla corresponsione dell'importo di liquidazione sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data delle Condizioni Definitive. Eventuali maggiori prelievi fiscali sui Certificati, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Certificati.

- Rischio di eventi di turbativa del mercato

Al verificarsi di uno degli Eventi di Turbativa di Mercato che causino la turbativa della regolare rilevazione del Sottostante, con riferimento ai Certificati offerti e/o quotati ai sensi del Prospetto di Base, potrannoe essere utilizzati criteri alternativi di determinazione del valore del Sottostante, i quali, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere, in modo potenzialmente negativo, sui Certificati medesimi.

- Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al Sottostante.

[- Rischio di assenza di rating dei Certificati

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di *rating*.]

Rischio di potenziali conflitti di interessi

- Rischio connesso al fatto che una società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit possa avere un interesse proprio nell'operazione
- [Rischio di conflitto di interessi con i Collocatori e con il Responsabile del Collocamento che percepiscono commissioni dall'Emittente]
- Rischio connesso alla coincidenza tra l'Emittente, o società controllate o collegate allo stesso, ed il soggetto che gestisce le strutture di negoziazione
- Rischio connesso al fatto che una società appartenente al gruppo bancario UniCredit possa svolgere il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario
- Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna [Singola Offerta] [e/o] [Quotazione] possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione.

- Rischio relativo alla revoca prima dell'avvio dell'Offerta/in corso di Offerta

Qualora, in qualsiasi momento successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dei Certificati dovessero verificarsi circostanze straordinarie, il Responsabile del Collocamento e l'Emittente, avranno la facoltà di revocare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata.

- Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i **Decreti BRRD**) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la **Direttiva BRRD**), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015,

fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei Certificati in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i Certificati e modificare la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe
 1 (c.d. Common Equity Tier 1);
- se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*):
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior), i Certificati e i covered warrant.

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail—in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

- Rischio di sostituzione dell'emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (1) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai Certificati, una società allo stesso collegata o da questo controllata; e (2) l'Agente per il Calcolo e l'Agente per il Pagamento. La sostituzione è subordinata a determinate condizioni, ivi incluso che le obbligazioni assunte dal sostituto, in relazione ai Certificati, siano garantite irrevocabilmente ed incondizionatamente da UniCredit S.p.A..

[inserire ove sia prevista la Distribuzione sul SeDeX – Rischio inerente la Distribuzione sul SeDeX Tale fattore di rischio è legato alla circostanza che intendendo l'Emittente avvalersi del SeDeX per la distribuzione dei Certificati, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto

	dei Certificati durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e
	sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe
	influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di
	decisione in merito all'adesione all'Offerta.]

Sezione E – Offerta

Sezione E – Offerta		
E.2b	Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	I proventi netti derivanti dall'offerta per la sottoscrizione dei Certificati descritti nel Prospetto di Base saranno utilizzati dall'Emittente per le finalità previste nel proprio oggetto sociale, nonché per la copertura degli obblighi nascenti dai Certificati e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali).
E.3		copertura degli obblighi nascenti dai Certificati e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati
		[L'Emittente si avvale del SeDeX per la distribuzione dei Certificati (la Distribuzione sul SeDeX). I Certificati possono essere acquistati per il tramite di intermediari autorizzati[, inclusi i Collocatori,] che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul SeDeX direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul SeDeX - trasmettendoli ad un operatore partecipante al SeDeX. L'/Gli Operatore/i Incaricato/i è/sono [•].] [Inserire in caso di offerta fuori sede: L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante [contratti conclusi fuori sede] [ovvero] [tramite l'uso di altre tecniche di collocamento] sarà [•]. [La modalità del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate sarà] [•] [indicata dai Collocatori ai sensi della vigente normativa applicabile.]] [Inserire in caso di tecniche d comunicazione a distanza, ove ritenuto applicabile dall'Emittente: Nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà [•].] Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, gli investitori, che abbiano già concordato di [sottoscrivere]/[acquistare] i Certificati prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore [secondo le modalità ed i termini indicati nel co

Massimo) di [●].] Il pagamento integrale del prezzo d'Offerta dei Certificati dovrà essere effettuato il [•] (la Data di Regolamento) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione. Nella stessa data, a seguito dell'avvenuto pagamento, i Certificati assegnati verranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso il Sistema di Gestione Accentrata. [Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione avverranno secondo le seguenti modalità. In particolare, saranno assegnati tutti i Certificati richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta, eventualmente incrementato dall'Emittente. Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo di [●], eventualmente incrementato dall'Emittente, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito Internet [del Responsabile del Collocamento] [e] [dell'Emittente] o tramite Borsa Italiana S.p.A. [mediante il sistema SDIR-NIS], e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB e la chiusura dell'Offerta sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso ovvero dal diverso termine ivi indicato.] Il Prezzo di Emissione è pari a [●]. **E.4** Conflitti di interesse I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono: - Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (Gruppo UniCredit) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione). - [Oualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, Global Coordinator, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo - [I Titoli potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato italiano o estero o sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] [I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX, e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] - [Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] E.7 Spese stimate Il Prezzo di Emissione [non] include commissioni e oneri così ripartiti: [una commissione di strutturazione destinata all'Emittente, [pari a [●]] [e] [,] [una commissione di collocamento destinata al addebitate all'investitore Collocatore [pari a [●]/[fino ad un ammontare massimo pari a]/[entro un range tra [●] e [●]]] su un dall'Emittente numero di Certificati collocati pari a [●]][,] [ed altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta destinata all'Emittente [pari a [●].][L'Emittente riconoscerà parte della commissione di strutturazione (per un importo pari al [●]% del Prezzo di Emissione) al Responsabile del Collocamento]/[a UniCredit Bank AG] [e] [ai]/[agli] [eventuali] [Collocatori] al fine di remunerare la prestazione del servizio di collocamento.][Tale commissione di collocamento potrà variare al ricorrere delle seguenti condizioni. [indicare in caso di commissione di collocamento pari ad un importo fisso (ove applicabile)][Nell'ipotesi in cui il numero complessivo dei Certificati collocati ed assegnati al termine del Periodo di Offerta risultasse superiore a n. [•], la commissione di collocamento corrisposta dall'Emittente al Collocatore con riferimento ai Certificati collocati potrebbe, in base alle prevalenti condizioni di mercato, [aumentare fino ad un massimo del [●],] [ovvero] [diminuire fino ad un minimo del [●]] del Prezzo di Emissione dei Certificati collocati.]] [Sono previste commissioni, ulteriori rispetto al Prezzo di Emissione, pari a [●]. Il valore definitivo di tali commissioni e oneri verrà comunicato [con un avviso pubblicato sul sito dell'Emittente vww.unicreditgroup.eu alla chiusura del Periodo di Offerta]/[secondo le seguenti modalità:[•].

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI E' RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente, depositato presso CONSOB in data 10 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016. Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e presso la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A. Il Documento di Registrazione è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu, sul sito www.unicreditgroup.eu, sul sito www.unicreditgroup.eu, sul sito www.unicredit.it e sul sito degli eventuali collocatori, nonché, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente in formato cartaceo presso gli uffici del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, L'OFFERTA E LA QUOTAZIONE

FATTORI DI RISCHIO

AVVERTENZE GENERALI

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati ad un investimento nei Certificati oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente il presente Prospetto di Base, unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente ed incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, i fattori di rischio e le avvertenze per gli investitori ivi contenute.

I Certificati sono strumenti finanziari derivati la cui rischiosità implica che l'investitore possa, alla Data di Scadenza, non recuperare in tutto o in parte le somme investite nei Certificati (si veda, di seguito, il "Rischio di perdita totale o parziale del capitale investito").

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Certificati solo dopo averne pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

I Certificati non prevedono il pagamento di interessi o dividendi. Le potenziali svalutazioni di tali Certificati non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi.

I potenziali investitori che intendano investire nei Certificati a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di tale strategia di copertura. Il valore ed i termini dei Certificati, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

L'investimento nei Certificati è sconsigliato a chi non ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo Sottostante.

Gli investitori dovrebbero assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei Certificati, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia del Sottostante.

I termini di seguito utilizzati, salvo quanto diversamente indicato, assumono lo stesso significato loro attribuito nel Glossario del Prospetto di Base.

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Capitolo 3 del Documento di Registrazione, incorporato per riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AI CERTIFICATI

2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

L'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei Certificati a scadenza o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata o i Premi, ove presenti, ovvero gli Importi Addizionali Incondizionati o gli Importi Addizionali Condizionati. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed, in particolare, il capitolo contenente i "Fattori di Rischio" ivi contenuto.

Con riferimento alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata o i Premi, ove presenti, ovvero gli Importi Addizionali Incondizionati o gli Importi Addizionali Condizionati dovuti in relazione ai Certificati, gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso.

2.2 Rischio di assenza di garanzie in relazione ai Certificati

Per la corresponsione degli importi di cui al presente Programma risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.3 Rischio di perdita totale o parziale del capitale investito

Si segnala che l'investimento nei Certificati è soggetto al rischio di perdita, totale o parziale, delle somme investite.

In particolare, se si verifica l'Evento Barriera e il prezzo del Sottostante è inferiore al *Trigger Level*, in caso di Certificati *Express*, o superiore al *Trigger Level*, in caso di Certificati *Short Express*, oppure nel caso in cui non sia prevista la Barriera, il Sottostante è inferiore al *Trigger Level*, in caso di Certificati *Express*, o superiore al *Trigger Level*, in caso di Certificati *Short Express*, il Portatore dei Certificati potrà subire una perdita delle somme investite.

Di conseguenza:

• in caso di Certificati *Express*, in assenza di caratteristica *Protection*, il Portatore parteciperà illimitatamente alle riduzioni di valore del Sottostante e sarà esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento, qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari a zero,

• in caso di Certificati *Short Express*, in assenza di caratteristica *Protection*, il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento. In particolare, l'Importo di Liquidazione sarà pari a zero nel caso in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari al doppio dello *Strike*.

Infine, qualora la Valuta di Emissione dei Certificati sia diversa da quella di riferimento per l'investitore, un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore potrebbe comportare:

- una perdita del capitale investito anche in presenza di un andamento positivo del Sottostante, ovvero
- un'accentuazione della perdita del capitale investito in caso di simultaneo andamento negativo del Sottostante.

Al riguardo, si veda altresì il successivo Paragrafo 2.4 "Rischio di cambio connesso alla valuta di emissione dei Certificati".

2.4 Rischio di cambio connesso alla valuta di emissione dei Certificati

Tutti i pagamenti saranno effettuati nella Valuta di Emissione dei Certificati, la quale potrà anche essere diversa dall'Euro e scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti. Pertanto qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), questi sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della Valuta di Emissione dei Certificati rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbe comportare perdite anche significative.

2.5 Rischio connesso alla *Protection* inferiore al 100%

Nel caso in cui sia prevista la caratteristica *Protection*, i Certificati consentono di proteggere parzialmente il capitale investito a scadenza, nella misura del Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection*. Pertanto, se la *Protection* è inferiore al 100%, l'investitore potrà perdere parte del capitale originariamente investito, se il Sottostante è inferiore al *Trigger Level*, in caso di Certificati *Express*, o superiore al *Trigger Level*, in caso di Certificati *Short Express*. In questo caso, la perdita massima sostenuta dall'investitore sarà tanto più elevata quanto inferiore è la *Protection* prevista dal Certificato.

2.6 Rischio relativo al *Trigger Level*

Salvo ove si sia verificata la condizione di Liquidazione Anticipata, i Certificati permettono all'investitore di ricevere a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, (i) nel caso di Certificati *Express*, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o superiore rispetto al *Trigger Level*, un Importo

di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, (ii) nel caso di Certificati *Short Express*, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o inferiore rispetto al *Trigger Level*.

In tal senso, l'Importo di Liquidazione che sarà pagato ai Portatori a scadenza, dipenderà dal valore a cui l'Emittente ha fissato tale *Trigger Level*. Si segnala che l'Emittente, nella sua discrezionalità, potrebbe fissare in relazione ai Certificati da emettersi un *Trigger Level* più o meno elevato rispetto al valore iniziale del relativo Sottostante.

In particolare, più alto verrà fissato il *Trigger Level*, in caso di Certificati *Express*, o più basso in caso di Certificati *Short Express*, più alto sarà il rischio a scadenza di non percepire l'Importo Addizionale Finale, in quanto minore sarà a scadenza la possibilità che si verifichi lo scenario positivo per l'investitore.

Il Portatore deve considerare che il raggiungimento del *Trigger Level* dipende anche dalla volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei Certificati: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi il *Trigger Level*. Si segnala peraltro che, in condizioni di mercato particolarmente instabili, in generale la volatilità sarà maggiore.

2.7 Rischio relativo alla Barriera

Ai soli fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, i Certificati permettono all'investitore di ottenere, a scadenza, differenti Importi di Liquidazione, al verificarsi o meno dell'Evento Barriera. Il verificarsi di tale Evento Barriera dipenderà, tra l'altro, dal valore a cui l'Emittente fisserà tale Barriera rispetto allo *Strike*.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera, l'investitore è esposto all'andamento sfavorevole del Sottostante. In tali casi, pertanto, l'investitore sarà soggetto al rischio di perdita parziale ovvero totale del proprio investimento. Si rinvia al paragrafo "Rischio di perdita totale o parziale del capitale investito".

Si segnala che l'Emittente, nella sua discrezionalità, potrebbe fissare in relazione ai Certificati da emettersi una Barriera come il livello del sottostante o in percentuale rispetto allo Strike oppure la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione.

In particolare, più alta verrà fissata la Barriera, in caso di Certificati *Express*, o più bassa in caso di Certificati *Short Express*, maggiore è la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera e conseguentemente più alto sarà il rischio di perdita, totale o parziale, del capitale investito.

Inoltre, se il livello della Barriera è fissato in prossimità del livello dello *Strike*, risulta essere maggiore la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera e, pertanto, il Portatore potrebbe avere minori possibilità di beneficiare dell'andamento del Sottostante.

Nel caso di Barriera Americana, si segnala, inoltre, che la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera risulta essere maggiore poiché tale condizione potrebbe verificarsi non sono ad una specifica data (la Data di Valutazione), ma durante un intero periodo (il Periodo di Osservazione).

Si segnala, altresì, che, ove rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione, il valore della Barriera dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento della rilevazione o del calcolo.

Il Portatore deve considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera dipende anche dalla volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei Certificati: più alta sarà la volatilità, maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi la Barriera e si realizzi quindi un Evento Barriera. Si segnala peraltro che, in condizioni di mercato particolarmente instabili, in generale la volatilità sarà maggiore.

Nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera, i Portatori ne saranno informati mediante avviso riportato sul sito web dell'Emittente: www.unicreditgroup.eu ed eventualmente (in caso di ammissione a quotazione dei Certificati sul SeDeX), senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, per il tramite di Borsa Italiana S.p.A., con avviso di borsa.

2.8 Rischio relativo al mancato pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i

L'investitore deve tenere presente che i Certificati non garantiscono, ove siano previsti, il pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i, poiché il relativo pagamento è subordinato al verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Più specificamente, si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato, nel caso in cui, alla/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel corso del relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti superiore oppure superiore o uguale (secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive), nel caso di Certificati *Express*, ovvero inferiore oppure inferiore o uguale (secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive), nel caso di Certificati *Short Express*, al Livello Importo Addizionale.

Con riferimento ai Certificati *Express*, ove le Condizioni Definitive prevedano un Importo Addizionale Condizionato A e un Importo Addizionale Condizionato B, il relativo pagamento è sempre subordinato al verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato. Se si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto l'Importo Addizionale Condizionato A o l'Importo Addizionale B a seconda che il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti sempre rispettivamente superiore oppure superiore o uguale (secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive), ovvero risulti almeno una volta inferiore oppure inferiore o uguale (secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive) alla Barriera Importo Addizionale durante il Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale.

Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'/degli Importo/Importi Addizionale/i Condizionato/i o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo/degli Importi Addizionale/i Condizionato/i, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.

2.9 Rischio di prezzo

Il valore dei Certificati dipende in misura significativa dall'andamento del Sottostante al quale i Certificati sono correlati, nonché da altri fattori quali, in particolare, la volatilità del Sottostante, il valore del *Trigger Level* e della Barriera, il livello dei tassi di interesse del mercato monetario, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari).

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione dei Certificati potrà comprendere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri aggiuntivi. Al riguardo, si rinvia al Paragrafo 2.18 (Rischio connesso alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione).

2.10 Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei Certificati, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei Certificati *Express* (e viceversa in caso di diminuzione) ovvero una diminuzione del prezzo nel caso dei Certificati *Short Express* (e viceversa in caso di aumento).

Nel caso di Certificati con caratteristica *Protection*, i Certificati forniscono una protezione all'investimento. In particolare, il *Protection* moltiplicato per il prezzo di Rimborso determina l'importo minimo che l'investitore riceverà alla scadenza, specificato nelle Condizioni Definitive.

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori, incluse operazioni societarie, distribuzione di dividendi, fattori microeconomici e contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui la Borsa Rilevante del Sottostante sia localizzata in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. In tal senso, cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei Certificati, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

2.11 Rischio relativo ai Certificati su Fondi

Qualora il Sottostante dei Certificati sia rappresentato da quote di un Fondo (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Componente il Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Il valore di alcune quote di fondi o il valore complessivo dell'investimento in un fondo di investimento, in determinate condizioni, può essere influenzato negativamente in misura non indifferente dalle commissioni di amministrazione o gestione addebitate dal fondo.

Dato che il prezzo delle singole quote rispecchia le flessioni o le perdite di valore dei titoli acquistati dal fondo di investimento o dei suoi altri investimenti, vi è il rischio di un ribasso dei prezzi delle quote. Anche nel caso di un'ampia ripartizione e una forte diversificazione degli investimenti del fondo vi è il rischio che l'andamento globale di determinati mercati o borse si ripercuota con un ribasso dei prezzi delle quote. Nei fondi azionari questo potenziale

di rischio è sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari).

Per i fondi focalizzati su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), il profilo di rischio è generalmente più elevato rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza di determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Nella misura in cui le quote di fondi siano eventualmente anche espresse in una valuta estera, anche le oscillazioni dei tassi di cambio possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote del fondo.

2.12 Rischio relativo ai Certificati su Exchange Traded Fund

Qualora il Sottostante dei Certificati sia rappresentata da quote di un *Exchange Traded Fund* (ETF) (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Componente il Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale ETF e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Negli ETF puramente azionari il potenziale di rischio di perdita di valore è da considerarsi sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari). I fondi con focus su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), di norma, a seconda del loro regolamento, hanno un maggiore potenziale di rischio rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza da determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Analoga considerazione vale per i fondi che concentrano i propri investimenti su determinate classi di investimento, come le materie prime, ecc.

Inoltre, il Portatore deve tenere in considerazione (i) il maggior rischio derivante dall'ipotesi in cui l'ETF concentri gli investimenti in alcuni paesi emergenti; (ii) il rischio di correlazione che si verifica nell'ipotesi in cui gli investimenti dell'ETF o gli investimenti e le quote del fondo siano espressi in una valuta diversa dalla valuta in cui viene calcolato il NAV (*net asset value*) o il prezzo dell'ETF; (iii) il rischio derivante dall'ipotesi in cui il *benchmark* è espresso in una valuta diversa da quella del fondo; nonché (iv) i rischi derivanti dalla circostanza che l'ETF a differenza degli altri fondi non si caratterizza per una gestione attiva.

Mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. possono ripercuotersi negativamente sul risultato dell'ETF e quindi sul valore delle quote del fondo.

2.13 Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti - Rischio relativo alla caratteristica Rainbow

Nell'ipotesi in cui l'attività sottostante dei Certificati sia costituita da un Paniere, il valore e il rendimento del Certificato dipendono dal valore di tali Componenti il Paniere, dalla ponderazione attribuita a ciascun Componente il Paniere e dalla correlazione tra dette attività.

Il Portatore deve tenere presente che in caso di Paniere, una diversa ponderazione attribuita ai Componenti il Paniere comporta un valore maggiore o minore del Paniere stesso. Si segnala che, in caso di Certificati con caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative

Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Componenti il Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per il Componente il Paniere con *performance* migliore, il peso del 30% per il Componente il Paniere con *performance* e il peso del 20% per il Componente il Paniere con *performance* peggiore).

In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza), saranno attribuiti i pesi ai rispettivi Componenti il Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quella specifica data di rilevazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento dei Componenti il Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, sarà determinato il complessivo valore del Paniere. La caratteristica *Rainbow* comporta pertanto che il Paniere avrà una ponderazione variabile per tutta la durata dei Certificati, in funzione delle *performance* dei Componenti il Paniere e, di conseguenza, ciò avrà impatto sul valore complessivo dello stesso. L'investitore deve quindi considerare che, in caso di caratteristica *Rainbow*, al variare dell'andamento di anche un solo Componente il Paniere, il Valore di Riferimento del Paniere registrato in una data di rilevazione potrebbe essere nettamente diverso dal Valore di Riferimento registrato nella data di rilevazione precedente.

Il Portatore deve tenere presente che quanto maggiore è la correlazione positiva tra i Componenti il Paniere (cioè quanto più il valore delle stesse tende a muoversi nella stessa direzione) tanto maggiore è il rischio che un andamento negativo del settore di riferimento coinvolga tutte le attività finanziarie considerate.

2.14 Rischi connessi a mercati emergenti

Qualora il Sottostante sia legato a mercati emergenti, il Portatore deve tenere presente che tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più genericamente alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.

2.15 Rischio relativo alle caratteristiche Best of e Worst of e rischio di correlazione

Nell'ipotesi in cui i Certificati siano emessi con caratteristica *Best of* o *Worst of*, occorre considerare che in tal caso il Sottostante è rappresentato da un Paniere e, ai fini dell'Evento Barriera, della Liquidazione Anticipata Automatica, del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, si considererà (i) per i Certificati *Express* con caratteristica *Best of*, il Componente il Paniere con la miglior *performance* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short Express*), (ii) per i Certificati *Express* con caratteristica *Worst of*, il Componente il Paniere con la peggior *performance* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short Express*).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono (1), in caso di Certificati *Express* con la caratteristica *Best of*, dall'andamento del Componente il Paniere con la miglior *performance* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short Express*), o (2), in caso di Certificati *Express* con la caratteristica *Worst of*, dall'andamento del Componente il Paniere con la peggior *performance* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short Express*).

Inoltre, l'investitore deve tenere presente che il valore e il rendimento dei Certificati dipendono dalla correlazione esistente tra i vari Componenti il Paniere, nel senso che minore sarà la correlazione tra di essi e maggiori saranno le probabilità che uno dei Componenti il Paniere raggiunga la Barriera predeterminata, il Livello Importo Addizionale e/o il *Trigger Level* e/o il Livello di Liquidazione Anticipata, con conseguenze sulle condizioni di Liquidazione Anticipata e sull'Importo di Liquidazione.

2.16 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che i Portatori potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento dei propri Certificati e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche dei Certificati), anche inferiore all'ammontare originariamente investito, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare dei Certificati, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dei Portatori potrebbero non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita.

Peraltro, come stabilito dall'articolo 4.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), il market maker assume l'impegno di esporre e ripristinare entro 5 minuti quotazioni di vendita/acquisto che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (c.d. spread tra le quotazioni bid/ask) indicato nelle Istruzioni al Regolamento della Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni al Regolamento di Borsa"), per un quantitativo almeno pari ai lotti minimi di negoziazione stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle istruzioni stesse (i c.d. obblighi di *spread*). Si tenga peraltro conto che, ai sensi dell'articolo IA.7.4.2 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, esistono casi di inapplicabilità degli obblighi di spread (si veda l'inapplicabilità relativa (a) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati appartenenti ai segmenti di cui all'articolo IA.7.2.1, comma 1, lettere b) e d) classe B delle Istruzioni al Regolamento di Borsa; (b) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati non gestiti da Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella Guida ai Parametri; (c) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti indici azionari, qualora le azioni componenti l'indice siano negoziate in mercati non gestiti da Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella Guida ai Parametri; (d) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti titoli azionari negoziati in mercati gestiti da Borsa Italiana, durante i periodi di sospensione delle negoziazioni ovvero durante le fasi di asta dello strumento finanziario sottostante il contratto; (e) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti azioni o quote di OICR aperti non negoziati in mercati regolamentati con negoziazione in continua; (f) agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati su sottostanti merci negoziate in mercati non gestiti da Borsa Italiana, al di fuori degli orari definiti e comunicati nella Guida ai Parametri). Si precisa, infine, che esistono altresì casi di esonero temporaneo degli obblighi di specialista da parte di Borsa Italiana in presenza di situazioni che impediscano il regolare svolgimento

dell'attività dello specialista (si veda a questo proposito l'articolo IA.7.4.3 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa).

Si precisa che l'Emittente potrà, con riferimento a ciascuna Serie (i) chiedere l'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., eventualmente preceduta da un'offerta al pubblico, o (ii) chiedere l'ammissione alla quotazione sul SeDeX, contestualmente allo svolgimento dell'offerta dei Certificati ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., o (iii) presentare a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione dei Certificati sul SeDeX intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (la Distribuzione sul SeDex), o (iv) richiedere, nell'ambito della preventiva o contestuale offerta al pubblico, l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, italiani o stranieri, o (v) non richiedere l'ammissione a quotazione in mercati regolamentati, né l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, italiani o stranieri, come di volta in volta riportato nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso di quotazione, UniCredit Bank AG Milano, o altro soggetto terzo all'uopo incaricato, riveste le funzioni di specialista in relazione ai Certificati e si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato ed integrato, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e vendita per un quantitativo minimo di ciascuna proposta almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificate ed integrate e secondo la tempistica ivi specificata.

Nei casi di offerta in sottoscrizione di una Serie di Certificati non seguita né da quotazione sul mercato SeDex o su altri mercati regolamentati, né da ammissione alle negoziazioni degli stessi presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica, l'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Certificati su iniziativa dell'investitore. Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di disinvestire il proprio investimento nei Certificati. In particolare, premessa la mancata assunzione di un obbligo di riacquisto, l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione.

In caso di quotazione o di negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero in altre sedi di negoziazione, i Certificati potrebbero comunque presentare problemi di liquidità ed il loro prezzo potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Tali problemi potrebbero rendere difficoltoso o non conveniente per il Portatore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore.

Il Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente hanno la facoltà di chiudere anticipatamente, nel corso del Periodo di Offerta, la Singola Offerta. Tale chiusura anticipata avrà un impatto sull'importo dell'Offerta e sulla liquidità dei Certificati.

2.17 Rischio relativo all'assenza di interessi / dividendi

Si sottolinea che i Certificati sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dei Certificati non saranno, pertanto, compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

Si evidenzia che i dividendi relativi alle azioni sottostanti i Certificati non saranno percepiti dai Portatori; analogamente anche i dividendi connessi alle azioni che compongono gli indici sottostanti i Certificati generalmente non sono tenuti in considerazione nella determinazione degli indici stessi. Si rappresenta che i flussi dei dividendi non percepiti sono utilizzati per finanziare la struttura dei Certificati. L'investitore deve tener conto dell'entità del mancato introito dei dividendi al fine di valutare l'investimento.

2.18 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei sottostanti

Nel caso di Certificati *Express*, nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario, ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le Date di Valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione del Sottostante (il **Valore di Riferimento**) potrà risultarne negativamente influenzato.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei Certificati, le Date di Valutazione saranno fissate in modo da evitare, per quanto possibile, che le stesse coincidano o siano in prossimità di una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

2.19 Rischio relativo alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione dei Certificati potrà comprendere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri aggiuntivi relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta.

La presenza di tali commissioni e oneri comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a titoli similari (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio) privi di tali commissioni.

Le commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri aggiuntivi relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta non partecipano tuttavia alla determinazione del prezzo dei Certificati in caso di successiva negoziazione. Pertanto, se l'investitore vende i Certificati sul mercato secondario (vale a dire anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni e/o oneri incorporati nel Prezzo di Emissione.

Le commissioni di collocamento potranno essere indicate nelle Condizioni Definitive anche all'interno di un *range* (cioè come percentuale minima e massima rispetto al Prezzo di

Emissione) o come ammontare massimo. In tal caso il valore definitivo di tali commissioni di collocamento verrà comunicato al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu, alla chiusura del Periodo di Offerta ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dall'Emittente e indicate nelle Condizioni Definitive.

2.20 Rischio relativo alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione

Ove così previsto nelle Condizioni Definitive, per ogni Serie di Certificati potrebbero essere previste, a carico dei sottoscrittori/acquirenti, commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione. L'importo di tali commissioni e/o spese incide – riducendo – sul rendimento dei Certificati.

2.21 Rischio relativo alla presenza di commissioni di esercizio e/o di negoziazione

Non è prevista l'applicazione di commissioni di esercizio e/o di negoziazione da parte dell'Emittente in proprio favore.

Gli investitori potrebbero dover sostenere oneri e/o commissioni anche in relazione alle successive eventuali operazioni di negoziazione o esercizio automatico dei Certificati. Tali oneri e/o commissioni saranno applicati esclusivamente dal rilevante intermediario.

Qualora, in sede di esercizio dei Certificati, gli oneri e/o commissioni siano superiori all'Importo di Liquidazione, l'investitore potrebbe essere esposto ad una perdita superiore alle somme investite per l'effetto di tali oneri e/o commissioni, fermo restando che il Portatore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio, ai sensi delle previsioni di cui alla voce "Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

Si consiglia, pertanto, ai potenziali investitori di informarsi, presso il proprio intermediario, sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza dell'acquisto, della vendita o esercizio automatico dei Certificati.

2.22 Rischio legato alla liquidazione anticipata automatica

Nel caso si verifichi la condizione di Liquidazione Anticipata, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori potrebbero ricevere alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata. Tale Ammontare di Liquidazione Anticipata potrà, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, essere pari o superiore al Prezzo di Rimborso.

Inoltre, in caso di Liquidazione Anticipata, l'investitore potrebbe non essere in grado di reinvestire i proventi della liquidazione ottenendo un rendimento effettivo pari a quello applicato ai Certificati liquidati. I potenziali investitori devono valutare il rischio di reinvestimento alla luce delle alternative d'investimento disponibili in quel momento sul mercato.

Infine, si rappresenta come, nel caso si verifichi la condizione di Liquidazione Anticipata, il Portatore perderebbe il diritto al percepimento degli Importi Addizionali Condizionati, ove previsti, e degli Importi Addizionali Incondizionati, ove previsti, e dell'Importo di Liquidazione alla scadenza, il cui pagamento è eventualmente previsto successivamente alla relativa Data di Liquidazione Anticipata.

2.23 Rischio di estinzione anticipata e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, l'Emittente stesso potrà, a sua ragionevole discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto dalla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato stesso degli stessi, il tutto come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute alla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base (si veda, per maggiori dettagli, la voce "Estinzione anticipata e liquidazione" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base).

Inoltre, nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati, il Portatore perderebbe il diritto al percepimento degli Importi Addizionali Condizionati, ove previsti, e degli Importi Addizionali Incondizionati, ove previsti, e dell'Importo di Liquidazione alla scadenza, il cui pagamento è eventualmente previsto successivamente alla data di estinzione anticipata.

2.24 Rischio di estinzione anticipata dei Certificati a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi Rilevanti" relativi al Sottostante (si veda, per maggiori dettagli, il Paragrafo 4.11 (*Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni*) del Prospetto di Base), l'Agente per il Calcolo procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Al verificarsi dei suddetti eventi, l'Agente per il Calcolo, come detto sopra, potrà rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati ovvero estinguerli anticipatamente, corrispondendo a ciascun Portatore, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato dei Certificati medesimi, come determinato dall'Agente per il Calcolo ai sensi del Paragrafo 4.11 (Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti) del Capitolo 4

(Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base. L'Agente per il Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile sul sito dell'Emittente e degli eventuali collocatori.

2.25 Rischio di cambiamento del regime fiscale

Tale rischio è connesso al fatto che i valori netti relativi alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data delle Condizioni Definitive

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi dei Certificati sono ad esclusivo carico dell'investitore ed i valori lordi e netti relativi alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione ovvero dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata sono indicati nelle Condizioni Definitive e calcolati sulla base del regime fiscale applicabile in vigore in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive.

Non è possibile prevedere se il regime fiscale sulla base del quale i valori netti relativi alla corresponsione dell'Importo di Liquidazione, vigente alla data di pubblicazione delle specifiche Condizioni Definitive, potrà subire modifiche durante la vita dei Certificati né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento ai Certificati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai Certificati a scadenza.

A tale proposito, il Paragrafo 4.12 (Regime fiscale) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e Condizioni) del Prospetto di Base, riporta una breve descrizione del regime fiscale proprio della sottoscrizione, detenzione e cessione dei Certificati per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del Prospetto di Base medesimo, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

In aggiunta, si segnala che eventuali maggiori prelievi fiscali sui Certificati, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento dei Certificati al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.26 Rischio di eventi di turbativa del mercato

Al verificarsi di uno degli Eventi di Turbativa di Mercato che causino la turbativa della regolare rilevazione del Sottostante, con riferimento ai Certificati offerti e/o quotati ai sensi del Prospetto di Base, potranno essere utilizzati criteri alternativi di determinazione del valore del Sottostante, i quali, sebbene improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato nonché volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi, potrebbero incidere, in modo potenzialmente negativo, sui Certificati medesimi.

2.27 Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente al Sottostante.

Le Condizioni Definitive contengono indicazioni sulle fonti ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet del relativo emittente o *Sponsor* (in caso di Indice) o del mercato in cui sono scambiati i Sottostanti nonché le pagine delle relative agenzie informative come *Reuters* e *Bloomberg*.

Le informazioni sul Sottostante e sull'andamento del medesimo sono disponibili su canali di informazione accessibili al pubblico indicati nelle Condizioni Definitive e sul sito internet www.unicreditgroup.eu. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico.

2.28 Rischio di assenza di rating dei Certificati

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto siano oggetto di *rating*. Tale *rating*, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.

2.29 Rischio di potenziali conflitti di interessi

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

Rischio connesso al fatto che una società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit possa avere un interesse proprio nell'operazione

Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (**Gruppo UniCredit**) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Rischio di conflitto di interessi con i Collocatori e con il Responsabile del Collocamento

Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit.

Rischio connesso alla coincidenza tra l'Emittente, o società controllate o collegate allo stesso, ed il soggetto che gestisce le strutture di negoziazione

I Titoli potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato italiano o estero o sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio connesso al fatto che una società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit possa svolgere il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario

I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG Milano, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo

Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

2.30 Rischio relativo alla revoca prima dell'avvio dell'Offerta/alla revoca in corso di Offerta

Nell'ipotesi di revoca prima dell'avvio dell'Offerta ovvero di revoca in corso di Offerta, non si procederà all'emissione dei Certificati e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Emissione per i Certificati prenotati saranno liberate dal vincolo di indisponibilità e restituite all'investitore. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

2.31 Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i **Decreti BRRD**) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la **Direttiva BRRD**), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei Certificati in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i Certificati e modificare la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier* 2 *Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i Certificati e i *covered warrant*.

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail—in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

2.32 Rischio di sostituzione dell'emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (1) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai Certificati, una società allo stesso collegata o da questo controllata a condizione che, tra l'altro, le obbligazioni, assunte dal sostituto, in relazione ai Certificati, siano garantite irrevocabilmente ed incondizionatamente da UniCredit S.p.A., e che l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. (nel caso in cui i Certificati siano quotati in tale mercato) ed ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione (si veda, per maggiori dettagli, quanto previsto dalla voce "Sostituzioni dell'Emittente" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base) del Prospetto di Base); e (2) l'Agente per il Calcolo, e l'Agente per il Pagamento, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento (si veda, per maggiori dettagli, quanto previsto dalla voce

"Sostituzioni dell'Emittente" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base).

2.33 Rischio connesso all'eventuale Distribuzione sul SeDeX

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della Distribuzione sul SeDeX, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto dei Certificati durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale della Distribuzione sul SedeX, l'assegnazione dei Certificati avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma SeDeX, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata alle missione dei Certificati. Nel caso in cui non si proceda all'emissione dei Certificati perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione / Offerta dei Certificati.

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- (i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (**Gruppo UniCredit**) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
- (ii) Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio, Responsabile del Collocamento, Global Coordinator, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit.
- (iii) I Titoli potranno essere quotate e negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero o sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
- (iv) I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG Milano, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
- (v) Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

3.2 Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi

I proventi netti derivanti dall'offerta per la sottoscrizione/acquisto dei Certificati descritti nel Prospetto di Base saranno utilizzati dall'Emittente per le finalità previste nel proprio oggetto sociale, nonché per la copertura degli obblighi nascenti dai Certificati e pertanto non per

scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali).

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE - TERMINI E CONDIZIONI

Il presente Capitolo 4, come di volta in volta integrato dalle pertinenti Condizioni Definitive, contiene le disposizioni disciplinanti le caratteristiche dei Certificati da offrirsi/ammettere a negoziazione ai sensi del Programma.

Ai fini dei presenti Termini e Condizioni, i termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Glossario del presente Prospetto di Base.

4.1 Informazioni relative agli strumenti finanziari

(i) Descrizione del tipo e della classe dei Certificati

I Certificati non offrono alcun rendimento garantito. I Certificati sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio di stile europeo (cioè automatico alla scadenza) che hanno come attività sottostanti Azioni; Indici; *Commodities*; Contratti *Future*; Tassi di Cambio; Fondi comuni di investimento armonizzati, ETF e Panieri composti dai Sottostanti precedentemente indicati. I Certificati sono certificati del tipo *investment certificates*.

Tipologie di Certificati da emettersi sulla base del programma

I Certificati da emettersi sulla base del presente Programma sono delle seguenti tipologie:

Certificati Express

I Certificati *Express* permettono all'investitore di ricevere a scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o superiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale indicato nelle Condizioni Definitive.

Certificati Short Express

I Certificati *Short Express* permettono all'investitore di ricevere a scadenza, se il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari o inferiore rispetto al *Trigger Level*, specificato nelle Condizioni Definitive, un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale indicato nelle Condizioni Definitive.

Si rinvia al paragrafo 4.9 per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

(ii) Codice ISIN

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa è indicato nelle Condizioni Definitive.

4.2 Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, ad altri fattori quali i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità.

Il valore dei Certificati e il rendimento dei medesimi sono legati altresì al valore della Barriera (ove prevista), al valore del *Trigger Level*, al valore del *Prezzo* di Rimborso, all'Importo Addizionale Incondizionato (in presenza di caratteristica *Coupon*) e all'Importo Addizionale Condizionato (ove previsto), alle modalità di determinazione dello *Strike* e alle modalità di liquidazione anticipata.

4.3 Valuta di Emissione dei Certificati

I Certificati sono denominati in Euro o nella diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive.

La valuta di denominazione dei Certificati sarà scelta tra quelle valute la cui parità di cambio viene rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti.

4.4 Data di Emissione dei Certificati


La Data di Emissione dei Certificati è indicata nelle Condizioni Definitive.

4.5 Ranking dei Certificati

I diritti connessi ai Certificati costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo paragrafo 4.9 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.



Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2

Restanti Passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i Certificati e i *covered warrant* non assistiti da garanzie (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese).

DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A EUR 100.000:

- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca
- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca²²

4.6 Forma e trasferimento dei Certificati

I Certificati saranno emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna 6 (Monte Titoli, o anche il Sistema di Gestione Accentrata). Non saranno emessi certificati rappresentativi dei Certificati. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett b) del Testo Unico. Il trasferimento dei Certificati avverrà mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli, sul quale i Certificati risultano essere accreditati, sarà considerato il legittimo titolare degli stessi e sarà autorizzato ad esercitare i diritti agli stessi collegati.

Ove Monte Titoli S.p.A. non sia il sistema di gestione accentrata, così come specificato nelle Condizioni Definitive, i Certificati saranno rappresentati da un titolo globale (il **Certificato Globale**) depositato presso *Clearstream Banking AG*, Frankfurt am Main (**CBF**) oppure presso un *common depositary* per *Clearstream Banking société anonyme*, Luxemburg (**CBL**) e *Euroclear Bank SA/NV* agente come operatore di *Euroclear System* (*Euroclear*) (CBF o CBL ed *Euroclear*, entrambi il **Sistema di Gestione Accentrata**) oppure presso qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata come specificato nelle Condizioni Definitive. I Certificati sono trasferibili come diritti in comproprietà nel Certificato Globale in conformità con le norme ed i regolamenti del Sistema di Gestione Accentrata.

I Certificati sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Certificati dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.

²² Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto ai Certificati di cui al presente Programma nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con i Certificati.

4.7 Data di Scadenza e data di esercizio

La Data di Scadenza di ciascuna Serie di Certificati, ossia la data in cui i Certificati saranno esercitati automaticamente, è indicata nelle Condizioni Definitive.

Trattandosi di Certificati con esercizio automatico, la data di esercizio dei Certificati coinciderà con la Data di Scadenza ovvero con la Data di Liquidazione Anticipata nel caso si sia verificata la condizione di Liquidazione Anticipata.

Si rinvia al paragrafo 4.9 per una informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

4.8 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che potranno essere corrisposti nel corso della loro durata o alla scadenza.

Il valore dei Certificati è legato principalmente all'andamento del Sottostante. Il valore e il rendimento dei medesimi sono legati altresì alle modalità di determinazione dello *Strike* e al valore della Barriera.

In particolare, lo *Strike* può essere rappresentato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, da (i) un valore specifico, (ii) dal *Best in Level* ovvero (iii) dalla percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione.

La Barriera, invece, può essere fissata dall'Emittente nella sua discrezionalità, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, come il livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike* oppure la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione. L'Importo di Liquidazione dei Certificati dipende, pertanto, anche dal verificarsi o meno dell'Evento Barriera.

L'Evento Barriera si intende verificato qualora il valore del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive, (i) nel caso di Certificati *Express*, tocchi o scenda al di sotto della Barriera nel corso del Periodo di Osservazione (**Barriera Americana**) o risulti minore alla Barriera alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**), (ii) nel caso di Certificati *Short Express*, tocchi o vada al di sopra della Barriera nel corso del Periodo di Osservazione (**Barriera Americana**) o risulti superiore alla Barriera alla Data di Valutazione (**Barriera Europea**), secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

La Data di Pagamento, con riferimento ad ogni Serie, è indicata nelle Condizioni Definitive.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui al Paragrafo 4.12 (*Regime Fiscale*) del presente Capitolo 4.

I pagamenti saranno effettuati dall'Agente per il Pagamento, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo i relativi importi, al netto delle Spese, sul conto dell'intermediario correntista presso Monte Titoli S.p.A. così come presso gli altri sistemi di gestione accentrata specificati nelle Condizioni Definitive. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie del *Clearing System*, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Ulteriori caratteristiche dei Certificati

Rainbow

In tal caso, il Sottostante dei Certificati è rappresentato da un Paniere in cui, ai Componenti il Paniere, viene attribuito un peso percentuale (w_k) , definito all'emissione e indicato nelle Condizioni Definitive. Tale peso percentuale (w_k) viene attribuito in funzione della performance registrata da ciascun Componente il Paniere confrontata con quella degli altri Componenti il Paniere, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

In particolare, in presenza della caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano i Componenti il Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per il Componente il Paniere con *performance* migliore, il peso del 30% per il Componente il Paniere con *performance* e il peso del 20% per il Componente il Paniere con *performance* peggiore).

In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza), saranno attribuiti i pesi ai rispettivi Componenti il Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quella specifica data di rilevazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento dei Componenti il Paniere.

Per quel che concerne le modalità di calcolo delle *performance* e della relativa formula, si rinvia al Glossario del presente Prospetto di Base.

Best of e Worst of

In tal caso, il Sottostante dei Certificati è rappresentato da un Paniere e ai fini dell'Evento Barriera, della Liquidazione Anticipata Automatica, del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Evento Importo Addizionale Condizionato, si considera (i) per i Certificati *Express* con caratteristica *Best of* il Componente il Paniere con la miglior *performance* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short Express*), (ii) per i Certificati *Express* con caratteristica *Worst of* il Componente il Paniere con la peggior *performance* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short Express*).

Pertanto i pagamenti relativi ai Certificati, alla scadenza o durante la vita, dipendono (1), in caso di Certificati *Express* con la caratteristica *Best of*, dall'andamento del Componente il Paniere con la miglior *performance* (o con la peggiore nel caso di Certificati *Short Express*), o (2), in caso di Certificati con la caratteristica *Worst of*, dall'andamento del Componente il Paniere con la peggior *performance* (o con la migliore nel caso di Certificati *Short Express*).

Protection

Per i Certificati in cui non è prevista la Barriera, il Portatore dei Certificati potrà beneficiare di una protezione del capitale (*Protection*), ove prevista nelle Condizioni Definitive.

Importi pagabili all'investitore

Ammontare di Liquidazione Anticipata

I Certificati prevedono la presenza della condizione di Liquidazione Anticipata Automatica.

Al verificarsi della condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati in anticipo rispetto alla Data di Scadenza e il Portatore riceverà, alla Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sarà pari o superiore al Prezzo di Emissione. La Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica indica il verificarsi del seguente evento: in qualunque Data/e di Osservazione, in caso di Certificati *Express*, il Valore di Riferimento del Sottostante è superiore oppure superiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive, ovvero, in caso di Certificati *Short Express*, il Valore di Riferimento del Sottostante è inferiore oppure inferiore o uguale al Livello di Liquidazione Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive. Il Livello di Liquidazione Anticipata potrà essere espresso come livello del sottostante o in percentuale rispetto allo *Strike*, oppure la percentuale del valore del Sottostante rilevato o calcolato come media aritmetica da parte dell'Agente per il Calcolo alla/e Data/e di Determinazione.

Importo Addizionale Incondizionato e Importo Addizionale Condizionato

I Certificati possono prevedere il pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato, in presenza di caratteristica *Coupon*, e/o il pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato.

Con riferimento all'Importo Addizionale Incondizionato, se previsto nelle Condizioni Definitive, questo sarà corrisposto ai Portatori dei Certificati in corrispondenza della Data di Pagamento dell' Importo Addizionale Incondizionato.

Con riferimento all'Importo Addizionale Condizionato, se previsto nelle Condizioni Definitive, questo sarà corrisposto ai Portatori dei Certificati in corrispondenza della Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato. Le Condizioni Definitive potranno altresì prevedere che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato ad una Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o nel relativo Periodo di Osservazione per il Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, potranno non essere corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.

L'Importo Addizionale Condizionato può essere il valore prefissato e indicato nelle Condizioni Definitive per ogni Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, oppure le Condizioni Definitive potranno indicare un Importo Addizionale Condizionato A e

un Importo Addizionale Condizionato B da corrispondere eventualmente alla Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato a seconda del verificarsi delle seguenti circostanze:

- nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, sarà riconosciuto l'Importo Addizionale Condizionato A se il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti sempre superiore oppure superiore o uguale alla Barriera Importo Addizionale durante il Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.
- nel caso in cui si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, sarà riconosciuto l'Importo Addizionale Condizionato B se il valore del Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive, risulti almeno una volta inferiore oppure inferiore o uguale alla Barriera Importo Addizionale durante il Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Resta inteso che se non si verifica l'Evento Importo Addizionale Condizionato, nessun Importo Addizionale Condizionato sarà corrisposto.

Nel caso in cui, con riferimento agli Importi Addizionali Condizionati sia previsto nelle Condizioni Definitive l'Effetto Memoria, ove ad una o più Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato non si sia verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'Importo Addizionale Condizionato non sia pagato alla relativa Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, il Portatore ha comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato successiva, in relazione alla quale si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato, un Importo Addizionale Condizionato il cui valore è calcolato tenendo conto dell'Importo Addizionale Condizionato non corrisposti all'investitore nella precedente Data di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato. In particolare, l'Importo Addizionale Condizionato sarà pari alla somma tra l'Importo Addizionale Condizionato relativo alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato e l'Importo Addizionale Condizionato non pagati alla precedente Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato in cui non si è verificato l'Evento Importo Addizionale Condizionato.

Importo di Liquidazione a scadenza

CERTIFICATI EXPRESS

L'Importo di Liquidazione dei Certificati sarà determinato come segue.

A) Nel caso di Certificati Express (senza caratteristica Protection):

A.1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o superiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Importo Addizionale Finale) * Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

A.2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione inferiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive e:

A.2.1) Nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Rimborso * Valore di Riferimento / Strike * Lotto Minimo di Esercizio

Il Portatore parteciperà illimitatamente alle riduzioni di valore del Sottostante e sarà esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento, qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari a zero.

A.2.2) Nel caso di Barriera Americana:

(i) qualora non sia mai intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione (ove previsto), l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Premio eventuale) * Lotto Minimo di Esercizio

Si precisa che il Premio eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

(ii) qualora sia intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso * Valore di Riferimento / Strike) * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario l'investitore, pertanto, potrebbe incorrere in una perdita nell'ipotesi di una performance negativa del Sottostante. Il Portatore parteciperà illimitatamente alle riduzioni di valore del Sottostante e sarà esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento, qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari a zero.

A.2.3) Nel caso di Barriera Europea:

(i) quallora il Valore di Riferimento sia pari o superiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Premio eventuale) * Lotto Minimo di Esercizio

Si precisa che il Premio eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

(ii) qualora il Valore di Riferimento sia inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso * Valore di Riferimento / Strike) * Lotto Minimo di Esercizio

In tale scenario il Portatore parteciperà illimitatamente alle riduzioni di valore del Sottostante e sarà esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento, qualora il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari a zero.

In tutti i casi che precedono, ove prevista nelle Condizioni Definitive, è fatta salva l'eventuale corresponsione dell'Importo Addizionale Incondizionato (in presenza di caratteristica *Coupon*) e/o la possibilità di percepire l'Importo Addizionale Condizionato, rispettivamente alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato/i e/o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.

B) Nel caso di Certificati Express Protection:

B.1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o superiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Importo Addizionale Finale) * Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

B.2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione inferiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

(i) Prezzo di Rimborso * Max (*Protection*; Valore di Riferimento / *Strike*) * Lotto Minimo di Esercizio

Il Portatore parteciperà alle riduzioni di valore del Sottostante nei limiti dell'importo calcolato in base alla *Protection*. Pertanto, il Portatore riceverà un importo pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection*.

oppure

(ii) Prezzo di Rimborso * *Protection* * Lotto Minimo di Esercizio

In questo caso e in tale scenario l'investitore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection* qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

In tutti i casi che precedono, ove prevista nelle Condizioni Definitive, è fatta salva l'eventuale corresponsione dell'Importo Addizionale Incondizionato (in presenza di caratteristica *Coupon*) e/o la possibilità di percepire l'Importo Addizionale Condizionato, rispettivamente alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato/i e/o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.

CERTIFICATI SHORT EXPRESS

L'Importo di Liquidazione dei Certificati sarà determinato come segue.

A) Nel caso di Certificati Short Express (senza caratteristica Protection):

A.1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o inferiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Importo Addizionale Finale) * Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

A.2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione superiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive e:

A.2.1) Nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Rimborso * Max[0, 2 - (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento. In particolare, l'Importo di Liquidazione sarà pari a zero nel caso in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari al doppio dello *Strike*.

A.2.2) Nel caso di Barriera Americana:

(i) qualora non sia mai intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione (ove previsto), l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Premio eventuale) * Lotto Minimo di Esercizio

Si precisa che il Premio eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

(ii) qualora sia intervenuto un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Rimborso * Max[0, 2 - (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento. In particolare, l'Importo di Liquidazione sarà pari a zero nel caso in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari al doppio dello *Strike*.

A.2.3) Nel caso di Barriera Europea:

(i) qualora il Valore di Riferimento sia pari o inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Premio eventuale) * Lotto Minimo di Esercizio

Si precisa che il Premio eventuale potrà o meno essere corrisposto a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

(ii) qualora il Valore di Riferimento sia superiore alla *Barriera* alla Data di Valutazione, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Prezzo di Rimborso * Max[0, 2 - (Valore di Riferimento / Strike)] * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in tale scenario il Portatore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita parziale, ovvero totale, dell'investimento. In particolare, l'Importo di Liquidazione sarà pari a zero nel caso in cui il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari al doppio dello *Strike*.

B) Nel caso di Certificati Short Express Protection:

B.1) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione pari o inferiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia pari o inferiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

(Prezzo di Rimborso + Importo Addizionale Finale) * Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario gli investitori riceveranno a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso più l'Importo Addizionale Finale, qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

B.2) Valore di Riferimento alla Data di Valutazione superiore al Trigger Level

Nel caso in cui alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento sia superiore al *Trigger Level* indicato nelle Condizioni Definitive e nel caso in cui non sia prevista la Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato in base ad una delle seguenti formule, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive:

(i) Prezzo di Rimborso * Max[*Protection*, 2 - (Valore di Riferimento / *Strike*)] * Lotto Minimo di Esercizio

In questo caso l'investitore subirà una perdita in caso di aumenti di valore del Sottostante e sarà pertanto esposto ad una perdita dell'investimento, nei limiti dell'importo calcolato in base al *Protection*. Pertanto, il Portatore riceverà un importo pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection*.

oppure

(ii) Prezzo di Rimborso * *Protection* * Lotto Minimo di Esercizio

Si segnala che in questo caso e in tale scenario l'investitore riceverà a scadenza un Importo di Liquidazione pari al Prezzo di Rimborso moltiplicato per la *Protection* qualunque sia il valore del Sottostante alla Data di Valutazione.

In tutti i casi che precedono, ove prevista nelle Condizioni Definitive, è fatta salva l'eventuale corresponsione dell'Importo Addizionale Incondizionato e/o la possibilità di percepire l'Importo Addizionale Condizionato, rispettivamente alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato/i e/o alla/e Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato/i indicata/e nelle Condizioni Definitive.

4.9 Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio

I Certificati incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria nonché derivanti dai Termini e Condizioni dei Certificati, fatto salvo quanto più avanti indicato in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD (come di seguito definita), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD (come di seguito definiti).

La titolarità dei Certificati comporta la piena conoscenza ed accettazione dei Termini e Condizioni, come di volta in volta integrati e completati dalle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nei Certificati medesimi.

I Certificati non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente.

Per tutta la durata dei Certificati ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito dell'Emittente derivante dai Certificati e i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei Portatori dei Certificati.

Non vi sono condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei portatori dei Certificati. Non vi sono, inoltre, clausole di convertibilità in altri titoli. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD (come di seguito definita), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD (come di seguito definiti), come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i **Decreti BRRD**) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la **Direttiva BRRD**), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali

è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei titoli in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i Certificati e modificare la loro scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i Certificati e i *covered* warrant.

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail—in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di

riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- (iii) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente per il Pagamento e l'Agente per il Calcolo non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati in relazione ai Certificati.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente per il Pagamento e dall'Agente per il Calcolo e ai sensi dei presenti Termini e Condizioni avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

La sottoscrizione, l'acquisto e/o il possesso dei Certificati non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

L'esercizio e la liquidazione dei Certificati sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Pagamento, così che l'Emittente, l'Agente per il Pagamento e l'Agente per il Calcolo non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente per il Pagamento e l'Agente per il Calcolo non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni verso Monte Titoli S.p.A. o altro Sistema di Gestione Accentrata per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai Certificati.

Il numero di Certificati esercitati automaticamente alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso.

Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata.

Nonostante quanto sopra previsto, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio automatico, alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata, inviando la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio all'intermediario titolare del conto presso il relativo *Clearing System*.

L'intermediario correntista invierà la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio all'Agente per il Pagamento insieme ad una copia per l'Emittente (se l'Emittente è diverso dall'Agente per il Pagamento).

La rinuncia all'esercizio dei Certificati verrà in ogni caso eseguita in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili, inclusi i regolamenti di Borsa Italiana S.p.A., di volta in volta applicabili. Una volta inviata, la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio è da considerarsi irrevocabile.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio che non sia stata inviata nel rispetto del presente Paragrafo e/o che non è stata ricevuta dall'Agente per il Pagamento, entro il limite descritto nel seguente capoverso.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza o alla Data di Osservazione in cui si sia verificato un evento di Liquidazione Anticipata non fosse validamente esercitato, trova applicazione l'esercizio automatico dei Certificati, secondo le modalità sopra descritte.

Valutazioni

La Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio verrà effettuata dall'Agente per il Pagamento, ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente, per l'intermediario correntista e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia all'Esercizio ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio venga tardivamente corretta in modo ritenuto appropriato dall'Agente per il Pagamento, la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio presentata nel momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente per il Pagamento o dall'intermediario correntista.

Laddove l'Agente per il Pagamento ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile all'intermediario correntista interessato.

Trasmissione della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio

La trasmissione della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio attraverso l'intermediario correntista costituisce una decisione irrevocabile da parte del Portatore alla rinuncia all'esercizio automatico alla data di scadenza dei Certificati.

Le Dichiarazioni di Rinuncia all'Esercizio non possono essere ritirate una volta ricevute dall'Agente per il Pagamento. A seguito della trasmissione della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio, i Certificati oggetto della stessa non posso più essere trasferiti.

Estinzione Anticipata e liquidazione

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che l'adempimento delle obbligazioni relative ai Certificati sia divenuto contrario alla legge, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i Certificati, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 4.9.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i Certificati secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, tramite il proprio intermediario correntista, nei limiti delle leggi applicabili, per ciascuno dei Certificati detenuti, un importo corrispondente al valore di mercato degli stessi, come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori, fermo restando che essi potranno tuttavia incorrere in una perdita ove il valore di mercato dei Certificati, così determinato, sia inferiore all'importo inizialmente investito. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute alla voce "Comunicazioni" del presente Paragrafo 4.9.

Modifiche ai Termini e Condizioni applicabili ai Certificati

Fermo restando, al verificarsi di qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel Prospetto, atto ad influire sulla valutazione dei Certificati, l'obbligo di pubblicare un supplemento, l'Emittente potrà

apportare modifiche ai presenti Termini e Condizioni senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero siano finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute alla voce "*Comunicazioni*" del presente Paragrafo 4.9.

Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai Certificati una società allo stesso collegata o da questo controllata (il **Sostituto**) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai Certificati, siano garantite da UniCredit S.p.A., che si è impegnato in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni;
- tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da eseguire (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i Certificati rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute ed eseguite e rimangano valide e vincolanti;
- l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto al presente Paragrafo 4.9.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nei presenti Termini e Condizioni andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

Qualora il Sostituto dovesse essere un soggetto fiscalmente residente in Italia la tassazione dei Certificati precedentemente descritta potrebbe subire modifiche.

Comunicazioni

Ove i Certificati siano quotati su Borsa Italiana S.p.A. ogni comunicazione avverrà attraverso un avviso pubblicato tramite Borsa Italiana S.p.A. Altrimenti, salvo diversamente stabilito dalla legge, ogni comunicazione diretta ai Portatori riguardo ai Certificati si intenderà valida se pubblicata attraverso un avviso su un quotidiano nazionale, o sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu.

A seguito dell'ammissione a quotazione dei Certificati su Borsa Italiana S.p.A., qualsiasi cambiamento/modifica o informazione connessa ai Certificati sarà pubblicata da Borsa Italiana S.p.A., tramite avviso, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

4.10 Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati

I Certificati sono prodotti derivati cartolarizzati di natura opzionaria di stile Europeo con regolamento in contanti (c.d. *cash settlement*) ed il loro esercizio è automatico alla scadenza ovvero alla/e Data/e di Liquidazione Anticipata. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore.

Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati prima della scadenza.

In caso si verifichi la condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Certificati saranno liquidati anticipatamente e i Portatori riceveranno alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata.

4.11 Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti

Le seguenti previsioni sugli Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti si applicano ai Certificati.

4.11.1 Eventi di Turbativa

(1) Se si verifica un Evento di Turbativa, come di seguito definito, alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione e/o alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile) e/o alla Data di Osservazione o ad una delle Date di Osservazione (ove applicabile), e/o alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile), tale Data di Valutazione e/o tale Data di Determinazione (ove applicabile) e/o tale Data di Osservazione (ove applicabile) sarà posticipata al successivo Giorno Lavorativo nel quale non si verifica più l'Evento di Turbativa. Qualsiasi data di pagamento relativa a tale Data di Valutazione e/o Data di Determinazione (ove applicabile) e/o Data di Osservazione (ove applicabile) e/o Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato (ove applicabile) sarà conseguentemente posticipata.

Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato in un giorno durante il Periodo di Osservazione, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione ai fini dell'Evento Barriera, solo se tale evento è stato determinato in conseguenza della Turbativa di Mercato.

(2) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa (i) continui più a lungo rispetto al Periodo di Tempo con riferimento alla Data di Determinazione o ad una delle Date di Determinazione (ove applicabile), oppure (ii) con riferimento alla Data di Valutazione o ad una delle Date di Valutazione, oppure con riferimento alla Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato o ad una delle Date di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, continui per più di 8 (otto) Giorni Bancari consecutivi, il giorno successivo all'ultimo giorno del Periodo di Tempo o il nono Giorno Bancario verranno considerati rispettivamente la Data di Determinazione (ove applicabile) o la Data di Valutazione o la Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato, anche ove in tale data si verifichi un Evento di Turbativa, e l'Emittente in buona fede e a sua discrezione determinerà, o farà determinare

dall'Agente per il Calcolo, ove diverso dall'Emittente, il valore del Componente il Paniere e/o il Valore di Riferimento affetto da un Evento di Turbativa. Il Valore di Riferimento utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione sarà calcolato ai sensi delle condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10.00 a.m. (ora di Milano) di tale nono giorno, sulla base dell'ultimo Valore di Riferimento disponibile per l'Emittente o per l'Agente per il Calcolo immediatamente antecedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori.

(3) Nel caso in cui l'Evento di Turbativa continui per più di 8 (otto) Giorni Bancari consecutivi, l'Emittente in buona fede e a sua esclusiva discrezione, potrà determinare se ricorrono le condizioni per la Liquidazione Anticipata. In tal caso, l'Emittente a sua discrezione potrà determinare o far sì che l'Agente per il Calcolo determini il prezzo del Sottostante affetto dall'Evento di Turbativa e/ o il Valore di Riferimento per la determinazione dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata (ove applicabile) in conformità alle prevalenti condizioni di mercato alle 10:00 a.m. (ora di Milano) dell'ottavo giorno sulla base dell'ultimo prezzo di negoziazione immediatamente precedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa disponibile per l'Emittente o per l'Agente per il Calcolo, ove diverso dall'Emittente, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico dei Portatori.

In ogni caso, se entro tali 8 Giorni Bancari scadono Derivati aventi caratteristiche comparabili e sono pagati sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, il Prezzo di Liquidazione stabilito dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati per i Derivati aventi caratteristiche comparabili sarà preso in considerazione nel calcolo dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata (ove applicabile) e dell'Importo di Liquidazione. In tale caso la data di scadenza dei Derivati aventi caratteristiche comparabili sarà considerata come Data di Valutazione.

(4) **Evento di Turbativa di Mercato** significa:

- in caso di Azioni o Paniere di Azioni come Sottostante:

- (i) la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'Azione o di una o più Azioni Componenti il Paniere nella Borsa Rilevante; oppure
- (ii) la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un Derivato connesso all'Azione, o a una o più Azioni Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono Eventi di Turbativa di Mercato:

(b) la sospensione o restrizione delle negoziazioni a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;

- (c) la chiusura anticipata rispetto al normale orario di chiusura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di chiusura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- (d) l'apertura anticipata rispetto al normale orario di apertura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si verificherà un Evento di Turbativa di Mercato ove l'apertura anticipata sia stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di apertura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- (e) qualsiasi evento che turbi o pregiudichi, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (a) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per il relativo Sottostante su una Borsa di Riferimento, ovvero (b) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato su ogni Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

- in caso di Indici o Paniere di Indici come Sottostante

- (i) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante dove tali titoli sono quotati o negoziati
- (ii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati su ciascuno dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati sull'Indice, ovvero su uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iv) la sospensione o l'impossibilità di determinare il valore dell'Indice, o di uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla base di una valutazione dello *Sponsor* di tale Indice;
- (v) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

- in caso di Commodities o Paniere di Commodities come Sottostante

- (i) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni o della determinazione del prezzo relativo alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante;
- (ii) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni di un Derivato legato al alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere, sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, oppure
- (iii) il cambiamento significativo nel calcolo della determinazione del prezzo o nelle condizioni di negoziazione relative alla Commodity ovvero ad una o più Commodity Componenti il Paniere sulla Borsa Rilevante (in termini, ad esempio, di condizioni, di quantità o di valuta relative al Sottostante o al Componente il Paniere);
- (iv) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni di calcolo sulla Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati non costituisce un Evento di Turbativa a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante.

- in caso di Contratti Futures o Paniere di Contratti Futures come Sottostante

- (i) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni relative al Contratto *Futures* ovvero ad uno o più Contratti *Futures* Componenti il Paniere, imposte da o in conformità alle regole della Borsa Rilevante;
- (ii) la sospensione o la restrizione delle negoziazioni sull'attività sottostante del Contratto *Futures* ovvero di uno o più Contratti *Futures* Componenti il Paniere nella Borsa Rilevante prevalente; oppure
- (iii) il cambiamento significativo nel calcolo della determinazione del prezzo o nelle condizioni di negoziazione relative al rispettivo Contratto *Futures* ovvero ad uno o più Contratti *Futures* Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante (in termini, ad esempio, di condizioni, di quantità o di valuta relative ai Contratti *Futures*);
- (iv) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante.

- in caso di Tasso di Cambio o Paniere di Tassi di Cambio come Sottostante

- (i) la mancata determinazione e pubblicazione del Tasso di Cambio ovvero ad uno o più Tassi di Cambio Componenti il Paniere da parte dell'autorità competente indicata nelle Condizioni Definitive;
- (ii) la sospensione o la restrizione nelle negoziazioni di valute estere nei confronti di almeno una delle due valute estere del Tasso di Cambio ovvero ad uno o più tassi di cambio Componenti il Paniere del Sottostante oppure di contratti derivati sul tasso di cambio o la restrizione nella possibilità di convertire le valute espresse con tale tasso di cambio o l'effettiva impossibilità di ottenere una quotazione di tale tasso di cambio;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo;

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

- in caso di Fondi o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF come Sottostante:

- (i) la mancata pubblicazione e/o il mancato calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere, da parte della società di gestione del singolo Fondo o ETF;
- (ii) la chiusura, la fusione, l'insolvenza del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (iii) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni di titoli e altri strumenti finanziari che costituiscono un fattore rilevante per il calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere sulla rispettiva Borsa Rilevante dove tali titoli o strumenti finanziari sono quotati o negoziati;
- (iv) qualsiasi altro evento per cui non sia disponibile in maniera attendibile il NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (v) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'ETF o di uno o più ETF componenti il Paniere nella Borsa Rilevante;
- (vi) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un contratto di opzione sull'ETF o su uno o più ETF componenti il Paniere nella relativa Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (vii) in caso di ETF o Paniere di ETF, qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del prezzo dell'asta di chiusura relativo all'ETF o ad uno o più ETF componenti il Paniere sulla Borsa Rilevante;

(viii) ogni altro evento che possa avere un effetto sostanzialmente analogo alle circostanze previste ai punti da (i) a (vii);

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

In caso di ETF o Paniere di ETF, una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato, a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

Gli Eventi di Turbativa precedentemente riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

4.11.2 Eventi Rilevanti

Nel caso in cui il Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Agente per il Calcolo procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti discorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati, provvedendo al pagamento del ragionevole valore di mercato di un Certificato, secondo quanto di seguito descritto.

- in caso di Indici o Paniere di Indici come Sottostante

- (1) La base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata dipenderà dal valore dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, così come determinato dallo *Sponsor* dell'Indice, sulla base del rispettivo metodo di calcolo. Tale valore è determinato e pubblicato dal rispettivo *Sponsor* dell'Indice o, ove applicabile, dall'agente per il calcolo dell'Indice, così come definiti nelle Condizioni Definitive.
- (2) Cambiamenti nelle modalità di calcolo dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, nella sua composizione e/o nel valore dei prezzi dei titoli sulla base dei quali tale Indice è calcolato, non saranno qualificabili come eventi rilevanti per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, salvo che le modifiche effettuate o la nuova modalità di calcolo dell'Indice risultanti dal cambiamento (inclusa ogni rettifica), non siano più confrontabili con la precedente modalità di calcolo, secondo la ragionevole valutazione dell'Agente per il Calcolo. Nel valutare la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo terrà in considerazione le rettifiche nei Derivati ove presenti legati all'Indice al momento applicate dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante o per il Componente il Paniere. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati oggetto dell'Indice non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate. Si

potrà adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice viene cancellata o sostituita da un altro Indice. Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato, almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia, ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

- (3) Se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellata e/o o sostituita da un altro Indice, l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Indice (l'Indice Sostitutivo) utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Indici, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. L'Indice Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base. Dal primo utilizzo dell'Indice Sostitutivo, qualsiasi riferimento all'Indice nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento all'Indice Sostitutivo mantenendo invariata la posizione dei portatori.
- (4) Se l'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, non viene più calcolato o pubblicato dal relativo *Sponsor* dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo Sponsor dell'Indice**), allora l'Agente per il Calcolo calcolerà l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base dell'Indice così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Sponsor* dell'Indice. Se l'Indice non viene più calcolato o pubblicato dal relativo Agente per il Calcolo dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice**), allora l'Agente per il Calcolo calcolerà l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base dell'Indice così come calcolato dal Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice.
- (5) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto delle modifiche nel metodo di determinazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile l'Indice Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione Termini e condizioni) del Prospetto di Base (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo

4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

Se l'Indice è una delle Componenti il Paniere di Indici, l'Agente per il Calcolo può, a propria ragionevole discrezione, eliminare l'Indice e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun Indice del Paniere di Indici. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza degli Indici Componenti il Paniere di Indici, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo avrà 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un Certificato (l'**Ammontare di Cessazione**) nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni da quando viene determinato a Monte Titoli S.p.A., o ad altro *Clearing System*, o dall'ordine contenente l'istruzione di inoltrarlo immediatamente al Portatore, come indicato nelle Condizioni Definitive.

- in caso di Azioni o Paniere di Azioni come Sottostante

- (1) L'Agente per il Calcolo sarà autorizzato, a sua ragionevole discrezione, ad apportare rettifiche per la determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata al verificarsi dei seguenti eventi:
 - la società che ha emesso il Sottostante o un terzo attui una misura, basata sul cambiamento della situazione legale economica, in particolare un cambiamento negli *assets* o nel capitale della società, che potrebbe avere effetto sul Sottostante, a discrezione dell'Agente per il Calcolo (ad esempio aumento di capitale a fronte di conferimenti in denaro, emissione di titoli con opzioni o diritti di conversione in azioni, aumento di capitale con fondi sociali, distribuzione di dividendi speciali, frazionamento azionario, fusioni, liquidazioni, nazionalizzazioni, offerte pubbliche); oppure
 - la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una cessazione anticipata dei rispettivi Derivati in circolazione legati al Sottostante, oppure
 - la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una modifica dei rispettivi Derivati legati al Sottostante.

Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo tiene in considerazione la modifica dei rispettivi Derivati, ove presenti, legati al Sottostante al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, compatibilmente con la prassi internazionale. Per le Azioni per le quali non esistono Derivati negoziati su mercati regolamentati, le rettifiche vengono apportate secondo la migliore prassi del mercato internazionale.

L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata il più possibile. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per il Sottostante. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei

Contratti Derivati, i Derivati oggetto del Sottostante non sono soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate. Il metodo di rettifica per calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata e il momento a partire dal quale saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

(2) Nel caso in cui:

- la quotazione del Sottostante sulla Borsa Rilevante sia discontinua e non possa essere determinata nessuna Borsa Rilevante Sostitutiva o Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti *Future*; oppure
- l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere presa per tener conto della misura presa dalla società che ha emesso il Sottostante o dalla rilevante terza parte,

l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

Se l'Azione è una delle Componenti il Paniere di Azioni, l'Agente per il Calcolo può sostituire l'Azione con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare l'Azione e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Azione del Paniere di Azioni. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni Componenti il Paniere di Azioni, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo dovrà determinare e pubblicare entro 5 (cinque) Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione al *Clearing System* o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente al suo Portatore.

Qualora in futuro il mercato su cui è quotata l'Azione venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestiva al momento dell'emissione dei Certificati, i valori dell'Azione resi noti dal nuovo soggetto saranno vincolanti per la determinazione dell'importo da corrispondere al Portatore. Tuttavia, ove l'Azione dovesse essere quotata su mercati diversi da quello gestito dal nuovo soggetto, l'Agente per il Calcolo potrà scegliere come Borsa Rilevante quella in cui è garantita la maggiore liquidità dell'Azione. Tutte le comunicazioni in merito vengono effettuate dall'Agente per il Calcolo secondo le modalità previste dalla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura

per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

- in caso di *Commodities* o Contratti *Futures* o paniere di *Commodities* o di Contratti *Futures* come Sottostante:

- (1) La base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata dipenderà dalla Commodity o dal Contratto Future, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, e dal metodo di determinazione del prezzo e dalle condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity o dal Contratto Future sulla Borsa Rilevante (in termini, ad esempio, di composizione, di qualità, di quantità ovvero di valuta di negoziazione ovvero di date di scadenza).
- (2) Se, secondo la ragionevole discrezione dell'Agente per il Calcolo in buona fede, il metodo di determinazione del prezzo o le condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity o al Contratto Future, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, sulla Borsa Rilevante sono cambiate tanto che il nuovo metodo di determinazione del prezzo e le condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity o al Contratto Future sulla Borsa Rilevante sia, come risultato di un cambio, non più paragonabile al precedente metodo o condizione, l'Agente per il Calcolo ha il diritto di adottare una rettifica nella determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata per tener conto di tale cambiamento. Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo terrà in considerazione la rettifica dei rispettivi Derivati, che siano legati alla Commodity o al Contratto Future, al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata nel tempo. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente prezzo disponibile per la Commodity o il Contratto Future. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati oggetto del Sottostante non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni dei Certificati rimarranno immutate. Il metodo di determinazione dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata può anche essere rettificato se il calcolo o la pubblicazione della Commodity o del Contratto Future viene cancellata nella Borsa Rilevante. Il metodo di rettifica per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato, almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia, ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.
- (3) Se il calcolo della Commodity o del Contratto Future, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellato sulla Borsa Rilevante ma ripristinato su un altro mercato che l'Agente per il Calcolo considera appropriato secondo la sua ragionevole discrezione (la **Borsa Rilevante Sostitutivo**), l'Agente per il Calcolo potrà calcolare l'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base della Commodity o del Contratto Future come calcolato sulla Borsa Rilevante Sostitutivo.

(4) Se il calcolo della Commodity o del Contratto Future, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellato e/o sostituito sulla Borsa Rilevante l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Commodity o Contratto Future (Commodity o Contratto Future Sostitutivo) utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, modificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. In tale caso, l'Agente per il Calcolo ha la facoltà di modificare il metodo o la formula per calcolare l'Importo di Liquidazione e l'Ammontare di Liquidazione Anticipata per tener conto di qualsiasi differenza nel metodo di calcolo del Valore di Riferimento o delle condizioni di negoziazione applicabili alla Commodity o al Contratto Future. La Commodity o il Contratto Future Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace, saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base. Dal primo utilizzo della Commodity o del Contratto Future Sostitutivo, qualsiasi riferimento alla Commodity o al Contratto Future nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al alla Commodity o al Contratto Future Sostitutivo.

(5) Qualora l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere effettuata al fine di annullare gli effetti distorsivi dell'evento, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone comunicazione secondo le modalità di cui alla voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base (la comunicazione specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

Se la Commodity o il Contratto Future sono una delle Componenti il Paniere, l'Agente per il Calcolo può sostituire la Commodity o il Contratto Future con una Commodity o un Contratto Future Sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare la Commodity o il Contratto Future e ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Componente il Paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza delle Commodities o dei Contratti Futures Componenti il Paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo dovrà determinare e pubblicare entro 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato l'Ammontare di Cessazione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione dal Clearing System o dall'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

- in caso di Tasso di Cambio o Paniere di Tassi di Cambio come Sottostante:

(1) Nel caso in cui il Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, non sia più determinato e pubblicato dal *Fixing Sponsor* ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo Fixing Sponsor**), l'Agente per il Calcolo avrà il diritto di calcolare l'Importo di Liquidazione e/o l'Ammontare di Liquidazione Anticipata sulla base del Sottostante così come calcolato e pubblicato dal Nuovo *Fixing Sponsor*.

In caso di nomina di un Nuovo *Fixing Sponsor*, ogni riferimento al *Fixing Sponsor* nei presenti Termini e Condizioni, in virtù del contesto, dovrà essere inteso come riferimento al Nuovo *Fixing Sponsor*.

(2) Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che (i) una sostituzione del *Fixing Sponsor* non è possibile, o (ii) a causa di speciali circostanze o forza maggiore (come catastrofi, guerre, terrorismo, sommosse, restrizioni alle operazioni di pagamento, recepimento nell'Unione Monetaria Europea della valuta utilizzata per il calcolo) ed altre circostanze che hanno un impatto simile sul Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, la determinazione attendibile del Tasso di cambio è impossibile o impraticabile, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio. Se i Certificati sono in questo modo cancellati, l'Emittente liquiderà ad ogni Portatore un ammontare in relazione ad ogni Certificato posseduto in cui ammontare è l'Ammontare di Cessazione in un giorno selezionato dall'Emittente secondo buona fede e a sua discrezione e considerando l'evento rilevante, come determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede e a sua discrezione.

Se il Tasso di cambio è una delle Componenti il Paniere, l'Agente per il Calcolo può sostituirlo con un Tasso di Cambio Sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare il Tasso di Cambio e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Componente il Paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza dei Componenti il Paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

L'Ammontare di Cessazione sarà rimborsato entro 5 giorni dalla sua determinazione al *Clearing System* o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente ai Portatori.

- in caso di Fondo o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF come Sottostante

(a) una modifica rilevante di qualunque disposizione contenuta in qualunque documento del Fondo o ETF, o altro documento che specifichi i termini e le condizioni e gli obiettivi del rispettivo Fondo o ETF e che potrebbe influire negativamente, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato, sulla capacità dell'Emittente, di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o delle relative posizioni di copertura. Tali modifiche riguardano situazioni oggettivamente rilevanti quali, a titolo esemplificativo, (i) un cambiamento nel profilo di rischio del rispettivo Fondo o ETF; (ii) una modifica degli obiettivi di investimento, dei limiti agli investimenti o della strategia di investimento del rispettivo Fondo o ETF; (iii) un cambiamento nella valuta della quota del rispettivo Fondo o ETF; (iv) una modifica del metodo utilizzato per il calcolo del NAV del Fondo o ETF; (v) un cambiamento nel

calendario delle negoziazioni per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento delle rispettive quote di Fondi o ETF; (vi) altre modifiche o situazioni analoghe o che possano avere un impatto simile;

- (b) le richieste di rimborso, sottoscrizione o trasferimento delle quote di un Fondo o ETF non vengono eseguite o vengono eseguite solo parzialmente;
- (c) un Fondo o ETF o qualunque soggetto terzo imponga una limitazione, un onere, una commissione, imposte o provvigioni in relazione alla vendita o acquisto, sottoscrizione o rimborso delle rispettive quote (nuove o diverse dalle restrizioni, commissioni, provvigioni ed oneri esistenti al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);
- (d) la società di gestione o l'agente amministrativo o l'agente per il calcolo o lo *Sponsor* del rispettivo Fondo o ETF non pubblicano il NAV del Fondo o ETF come previsto e/o in conformità alle rispettive prassi ed alle disposizioni più dettagliatamente descritte nei documenti del Fondo o ETF;
- (e) un cambiamento nei documenti costitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo o lo statuto) o nella struttura societaria del rispettivo Fondo o ETF;
- (f) le dimissioni o la sostituzione di qualunque persona chiave (come ragionevolmente ritenuto dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato) della società di gestione o del gestore degli investimenti o del rispettivo agente per il calcolo e/o *Sponsor*;
- (g) (i) qualunque cambiamento nel trattamento legale, contabile, fiscale, normativo o di vigilanza in relazione al rispettivo Fondo o ETF o alla rispettiva società di gestione; oppure (ii) la sospensione, cancellazione, mancato ottenimento o revoca della registrazione del Fondo o ETF o della società di gestione; oppure (iii) revoca di una autorizzazione o licenza rilevanti da parte di una autorità competente in relazione al Fondo o ETF o alla società di gestione; oppure (iv) il Fondo o ETF o la società di gestione o un altro service provider del Fondo o ETF sia oggetto di indagini, procedimenti legali o contenziosi da parte di una autorità giudiziaria o regolamentare, sia soggetto ad una condanna legalmente vincolante da parte di un tribunale o ad una sentenza vincolante dell'ente normativo responsabile in relazione alle attività connesse al Fondo o ETF o del suo personale chiave, a causa di illecito, violazione di qualunque norma o regolamento o per altre cause;
- (h) il verificarsi di un evento di fusione di un Fondo o ETF che comporti, in relazione al Fondo o ETF o al suo gestore degli investimenti (i) un impegno irrevocabile a trasferire tutte le relative quote del Fondo o ETF o quote in circolazione; e/o (ii) un consolidamento, unione o fusione di tale Fondo o ETF o di tale gestore degli investimenti con o in un altro fondo o gestore degli investimenti, salvo per un consolidamento, unione o fusione in cui tale Fondo o ETF o il suo gestore degli investimenti continuino ad essere il Fondo o ETF o il gestore degli investimenti, a seconda del caso; e/o (iii) una offerta di acquisto per tale Fondo o ETF o gestore degli investimenti che comporti un trasferimento di, o un impegno irrevocabile a trasferire, tutte le relative quote del Fondo o ETF o tutte le quote di tale gestore degli investimenti (salvo il caso di quote del Fondo o ETF e/o quote già possedute o controllate dall'offerente);
- (i) una violazione degli obiettivi di investimento o dei limiti agli investimenti del Fondo o ETF (come definito nei documenti del Fondo o ETF), laddove tale violazione, secondo il

ragionevole parere dell'Agente per il Calcolo, sia di natura rilevante; oppure una violazione delle leggi o delle normative applicabili da parte del rispettivo Fondo o ETF o gestore degli investimenti;

- (j) un cambiamento nelle leggi e nella normativa o nella relativa applicazione o interpretazione, formale o informale, in base al quale diverrebbe illegale o non attuabile per l'Emittente mantenere le posizioni di copertura;
- (k) le posizioni in un Fondo o ETF detenute dall'Emittente in rapporto alle quote in circolazione del Fondo o ETF stesso eccedono la rispettiva Percentuale Massima del Fondo specificata nelle Condizioni Definitive;
- (l) l'Emittente sarebbe tenuto, ai sensi di qualunque normativa contabile o di altra natura applicabile, a consolidare in bilancio il Fondo o ETF, in conseguenza della detenzione o dell'acquisizione delle posizioni di copertura;
- (m) l'Emittente non è in grado di, ovvero non è attuabile per l'Emittente, dopo aver fatto quanto commercialmente possibile, (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare qualunque operazione o attività che ritenga necessaria od opportuna per coprire il rischio di prezzo relativo ad un Fondo o ETF, o stipulare ed adempiere ai propri obblighi in relazione alle proprie posizioni di copertura, oppure (ii) realizzare, recuperare o versare i proventi di qualunque di tali operazioni o attività, ivi compreso, a titolo di esempio, nel caso in cui tale incapacità o inattuabilità derivino da (a) qualunque restrizione o aumento degli oneri o delle commissioni imposti dal relativo Fondo o ETF e che influiscano sulla capacità di un investitore di rimborsare tali quote di fondi, in tutto o in parte, ovvero su qualunque capacità, nuova o esistente, di un investitore di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tali quote, oppure (b) qualunque rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di tali quote imposto dal relativo Fondo o ETF (ad eccezione, in ciascun caso, di qualunque restrizione in essere al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);
- (n) qualunque evento o circostanza che comporti o possa comportare: (i) la sospensione dell'emissione di ulteriori quote o la sospensione del rimborso delle quote esistenti; oppure (ii) la riduzione del numero di quote detenute, o che possano essere detenute, da parte di un investitore nel rispettivo Fondo o ETF per cause che esulano dal controllo di tale investitore; oppure (iii) i proventi dai rimborsi delle rispettive quote sono pagati in natura anziché in contanti; oppure (iv) la creazione di qualunque quota "side-pocket" per attività segregate;
- (o) l'agente amministrativo, la società di revisione, la società di gestione, il gestore degli investimenti, l'agente per il calcolo, lo *Sponsor* e/o qualunque altro service provider in relazione al rispettivo Fondo o ETF cessano di agire in tale capacità oppure qualunque approvazione, registrazione, autorizzazione o licenza in relazione al Fondo o ETF viene ritirato da una autorità regolamentare, a seconda del caso, e, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, non è stato immediatamente nominato un sostituto avente medesime caratteristiche di affidabilità e professionalità;
- (p) l'introduzione di un concordato, procedimento fallimentare o insolvenza, scissione, riclassificazione di un Fondo o ETF o il consolidamento con un altro fondo o ETF (es. il cambiamento della classe di quote del Fondo o ETF o la fusione del Fondo o ETF);

(q) sono state date disposizioni o è stata approvata una delibera per liquidare o sciogliere, o chiudere, o altro evento che abbia un effetto analogo, il rispettivo Fondo o ETF o la sua classe di quote;

- (r) vi è una modifica nella interpretazione ufficiale o nell'applicazione di qualunque legge o normativa fiscale che ha un effetto negativo, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, sull'Emittente ovvero su un detentore delle rispettive quote;
- (s) il rispettivo Fondo o ETF effettua una distribuzione dei proventi che non è conforme alla sua prassi normale;
- (t) una modifica o un cambiamento nella politica di investimento o di distribuzione del rispettivo Fondo o ETF che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o delle relative posizioni di copertura;
- (u) una società di gestione, gestore degli investimenti o Fondo o ETF risulta in violazione rilevante di qualunque dei propri accordi esistenti con l'Emittente oppure il collocamento delle quote del Fondo o ETF viene terminato, oppure la retrocessione pagabile sulle quote del Fondo o ETF viene ridotta;
- (v) non vengono tempestivamente fornite all'Agente per il Calcolo le informazioni da quest'ultimo ritenute ragionevolmente necessarie a determinare la conformità con la politica di investimento del Fondo o ETF;
- (w) un gestore degli investimenti o Fondo o ETF non forniscano all'Agente per il Calcolo le relazioni annuali certificate e le eventuali relazioni semestrali non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta da parte dello stesso;
- (x) si verifica un qualunque evento che, laddove l'Emittente e/o qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata detenessero, acquistassero o vendessero quote del Fondo o ETF, avrebbe l'effetto di (i) imporre all'Emittente e/o a qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata, una riserva, un deposito speciale o altro requisito analogo che non esisteva al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante oppure (ii) influire su o modificare l'importo di capitale regolamentare esistente al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante che dovrebbe essere mantenuto dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata in relazione a qualunque accordo di copertura effettuato dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata;
- (y) il verificarsi di un Evento di Volatilità, cioè la volatilità realizzata $\sigma(t)$ di un Fondo o ETF eccede il rispettivo Livello Massimo di Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive; in ogni data di valutazione la volatilità realizzata viene calcolata sulla base dei rendimenti logaritmici giornalieri del valore del Fondo o ETF nelle n date di valutazione immediatamente precedenti la data di valutazione t secondo la seguente formula:

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^{n} \left(Ln \left[\frac{NAV(t-p)}{NAV(t-p-1)} \right] \right)^{2} - \frac{1}{n} \left(\sum_{p=1}^{n} Ln \left[\frac{NAV(t-p)}{NAV(t-p-1)} \right] \right)^{2}}{n-1}} \times \sqrt{252}$$

dove:

t è la data di valutazione in cui viene calcolata la volatilità realizzata;

NAV(t-p) è il valore del Fondo o ETF nella *p*-esima data antecedente la data di valutazione t;

Ln[x] denota il logaritmo naturale di x;

n è il Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive;

- (z) in caso di Fondo quotato o di ETF, il verificarsi di una revoca della quotazione in borsa che comporti per il Fondo o ETF la cessazione attuale o futura dell'ammissione, negoziazione o quotazione su una borsa valori, ad un sistema di quotazione o ad un sistema di negoziazione, del Fondo o ETF per qualsivoglia motivo (diverso da un evento di fusione del Fondo o ETF) e tale Fondo o ETF non venga immediatamente ammesso, negoziato o quotato nuovamente su una borsa valori, sistema di negoziazione o sistema di quotazione accettabile dall'Agente per il Calcolo;
- (aa) qualunque altro evento che potrebbe avere un effetto negativo rilevante e non solamente temporaneo sul rispettivo valore del Fondo o ETF oppure sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai Certificati e/o delle relative posizioni di copertura;

l'Agente per il Calcolo potrà secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede:

- (i) valutare la necessità di una rettifica. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza dei Certificati e il più recente valore disponibile per il Fondo o ETF.
- (ii) scegliere un altro Fondo o ETF (rispettivamente il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo) da utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Fondi o ETF, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione e/o dell'Ammontare di Liquidazione Anticipata. Il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base. Dal primo utilizzo del Fondo Sostitutivo o dell'ETF Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Fondo o all'ETF, rispettivamente, nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Fondo Sostitutivo o all'ETF Sostitutivo, rispettivamente, mantenendo invariata la posizione dei portatori. In caso di Evento di Volatilità, come Fondo Sostitutivo o ETF Sostitutivo verrà scelto un fondo o ETF di liquidità oppure legato all'andamento di titoli governativi a breve termine;
- (iii) pervenire alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto degli eventi descritti sopra, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i Certificati dandone avviso ai sensi della

voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi della voce "Comunicazioni" del Paragrafo 4.9 (Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio) del Capitolo 4 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e condizioni) del Prospetto di Base.

Se il Fondo o l'ETF è uno dei Componenti il Paniere di Fondi o Paniere di ETF, rispettivamente, l'Agente per il Calcolo può, a propria ragionevole discrezione, eliminare il Fondo o ETF e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun componente del paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verifichino in relazione alla maggioranza dei componenti del paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente i Certificati.

In questo caso l'Agente per il Calcolo avrà 5 Giorni Bancari prima del giorno del pagamento anticipato e pubblicherà il ragionevole valore di mercato di un Certificato (l'**Ammontare di Cessazione**) nel giorno scelto dall'Emittente in buona fede e a sua discrezione e tenendo in considerazione l'evento rilevante, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo la propria buona fede e sua discrezione. L'Ammontare di Cessazione sarà liquidato entro 5 giorni da quando viene determinato a Monte Titoli S.p.A., o ad altro *Clearing System*, o dall'ordine contenente l'istruzione di inoltrarlo immediatamente al Portatore, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive possono indicare ulteriori Eventi Rilevanti e modalità di rettifica.

4.12 Regime Fiscale

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Certificati. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto di Base e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificati. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Certificati.

Tassazione dei Certificati

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e del Decreto Legge 21 novembre 1997 n. 461, se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale i Certificati siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente

dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso dei Certificati sono soggetti ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 26%. Le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

In base al cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Certificati effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Certificati, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, come successivamente modificato (di seguito il "Decreto n. 461). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Certificati siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia stata tempestivamente e validamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i Certificati sono depositati. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o rimborso dei Certificati, al netto delle eventuali minusvalenze. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei Certificati derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate o maturate in capo alle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificati, ad un intermediario autorizzato, validamente optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" di cui all'articolo 7 del Decreto n. 461, sono incluse nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 26%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Certificati siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Certificati stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES (aliquota del 27,5%) e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status dell'investitore, alla determinazione della base imponibile IRAP (aliquota base del 3,9% oltre ad eventuali maggiorazioni su base regionale e sulla base dell'attività svolta).

Quando l'Investitore italiano è un organismo di investimento collettivo del risparmio, le plusvalenze derivanti dai Certificati non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. L'organismo di investimento collettivo non sarà tassato su tale risultato; tuttavia, i proventi distribuiti ai sottoscrittori delle quote o azioni saranno soggetti a ritenuta del 26%.

Eventuali rivalutazioni o svalutazioni operate nel corso della durata dei Certificati concorreranno alla determinazione del reddito imponibile dell'investitore ai fini IRES secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La concorrenza o meno della valutazione dei Certificati alla determinazione del reddito imponibile dipenderà, in particolare, dallo "status" dell'investitore e dalle modalità di iscrizione a bilancio dei Certificati. Tali rivalutazioni e svalutazioni concorreranno, inoltre, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, alla formazione della base imponibile IRAP.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dal rimborso Certificati non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Certificati stessi (i) siano negoziati in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenuti in Italia.

Imposta di registro

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", ovvero a seguito di "enunciazione" o di registrazione volontaria.

Imposta sulle transazioni finanziarie

L'art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica, *inter alia*, ai Certificati trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013 (i) che abbiano come sottostante azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato ("Titoli Rilevanti") o (ii) il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti. In presenza di tali requisiti, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione dell'operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'imposta non si applica qualora i Titoli Rilevanti siano emessi da una società quotata la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente non ecceda € 500 milioni. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto attuativo, come interpretato dall'Agenzia delle Entrate, e' esclusa dall'imposta l'intera fase di collocamento dei Certificati presso l'investitore.

L'imposta si applica a ciascuna delle controparti dell'operazione in misura fissa determinata in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto. Con riferimento ai Certificati che abbiano come sottostante Titoli Rilevanti, tale misura varia da un minimo di € 0,125 a un

massimo di \in 100 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. Con riferimento ai Certificati il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti, tale misura varia da un minimo di \in 0,01875 a un massimo di \in 15 in dipendenza del valore nozionale dell'operazione. I predetti ammontari si riducono dell'80% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (Direttiva Europea sul Risparmio), ciascuno Stato Membro deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro.

L'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, tale Stato non decida diversamente), dovrà invece adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su queste tipologie di pagamenti.

La durata del suddetto periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi. Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Il 10 novembre 2015 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una propria Direttiva che abroga la Direttiva sul Risparmio dal 1 Gennaio 2017 per l'Autria e per gli altri Stati membri a partire dal 1° gennaio 2016. Le modifiche amplieranno l'ambito dei pagamenti contemplati dalla Direttiva, includendovi in particolare ulteriori tipologie di redditi dovuti sui titoli. La Direttiva amplierà anche le ipotesi in cui devono essere segnalati i pagamenti che vanno indirettamente a beneficio di una persona fisica residente in uno Sato membro. Questa disciplina si applicherà ai pagamenti fatti, o comunque riferiti, a persone, entità o strutture negoziali (compresi i trust) al verificarsi di certe condizioni, e potrebbero in alcuni casi riguardare persone, entità o strutture negoziali situate o effettivamente amministrate al di fuori della UE.

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, sulla base di alcuni importanti elementi da tenere in considerazione, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che sino beneficiari effettivi degli interessi pagati e che siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario. Il 10 novembre 2015 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una propria Direttiva che abroga la Direttiva sul Risparmio al fine di evitare delle sovrapposizioni tra la Direttiva sul Risparmio e lo scambio automatico delle informazioni che dovrà essere implementato con la Direttiva del Consiglio Europeo 2011/16/UE sulla Cooperazione Amministrativa ai fini tributari.

Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europa sul Risparmio con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva Europea sul Risparmio e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato membro in cui risiede il beneficiario²³.

4.13 Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante

Il Sottostante potrà essere uno tra i seguenti:

- Azioni

I Sottostanti potranno essere costituiti da azioni quotate sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità.

Le Condizioni Definitive indicheranno inoltre la denominazione dell'emittente delle azioni e il codice ISIN.

- Indici

I Sottostanti potranno essere costituiti da indici italiani o stranieri, aventi requisiti di elevata liquidità, e a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. Tali indici potranno appartenere alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di *futures*, di inflazione, di OICR armonizzati, di *Exchange Traded Funds*, di volatilità, di tassi di interesse.

- Commodities

I Sottostanti potranno essere costituiti da merci, derivati su merci e indici su merci quotati sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue ed aggiornate sui prezzi.

- Contratti Future

Le informazioni fornite nei presenti Termini e Condizioni sono un mero riassunto del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Certificati per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione dei presenti Termini e Condizioni, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto contenuto alla presente Condizione non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Certificati. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Certificati. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita dei Certificati né può essere escluso che in caso di modifiche, i valori netti degli interessi indicati nei presenti Termini e Condizioni possano discostarsi anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili ai Certificati alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi dei medesimi.

I Sottostanti potranno essere costituiti da contratti future su merci quotati su mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE).

Nel caso in cui il Sottostante sia costituito da contratti future, questi avranno scadenze in linea con la Data/e di Valutazione e/o con la Data/e di Osservazione.

- Tassi di Cambio

I Sottostanti potranno essere costituiti da tassi di cambio quali Euro/Dollaro, Euro/Yen ed Euro/GBP, ovvero fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili.

- Fondi

I Sottostanti potranno essere costituiti da fondi comuni di investimento armonizzati (i **Fondi**), costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

- ETF

I Sottostanti potranno essere costituiti da *exchange traded funds* (**ETF**), costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

- Paniere di Sottostanti

Il Sottostante potrà essere costituito da una delle tipologie dei Sottostanti precedentemente indicati. Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione e la descrizione dei Sottostanti che compongono il Paniere.

Gli Indici sottostanti che potranno essere utilizzati non saranno composti dall'Emittente o da una qualsiasi altra entità giuridica appartenente al gruppo dell'Emittente, né saranno forniti da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto.

Le Condizioni Definitive contengono le informazioni relative (i) al Sottostante dei Certificati emessi; (ii) alle fonti informative nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg; (iii) l'indicazione di dove è possibile ottenere le informazioni sulla performance passata e futura dei Sottostanti e la loro volatilità.

Le informazioni relative al Sottostante saranno inoltre disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"), e internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe") o altre fonti informative quali il sito internet dell'emittente delle Azioni o dello Sponsor degli Indici o del mercato in cui sono scambiate le azioni, gli indici o le merci, o rilevati i tassi di cambio nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Le informazioni relative al Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle Condizioni Definitive.

Ove venga richiesta l'ammissione a quotazione dei Certificati su Borsa Italiana S.p.A. il relativo Sottostante dovrà presentare le caratteristiche indicate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..L'Emittente assume responsabilità solo per

quanto attiene all'accuratezza nel riportare nelle Condizioni Definitive le informazioni provenienti da terzi (quali, ad esempio, *Sponsor* di un Indice). L'Emittente non ha verificato autonomamente alcuna delle informazioni riportate e non assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori od omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

4.14 Delibere e Autorizzazioni

Le Condizioni Definitive riporteranno gli estremi della delibera relativa all'emissione.

4.15 Restrizioni alla libera trasferibilità dei Certificati

Il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Certificati nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**).

I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone o negli Altri Paesi.

Divieto di offerta e di vendita dei Certificati a cittadini degli Stati Uniti d'America o a persone presenti negli Stati Uniti d'America

I Certificati non possono essere offerti o venduti a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o comunque essere consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense, o negli Altri Paesi. Nessuna accettazione dell'Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti d'America o all'interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza.

4.16 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati

I Certificati sono regolati dalla legge italiana.

Le Corti di Milano avranno giurisdizione esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia relativa ai Certificati. Qualora il Portatore sia un consumatore, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (conosciuto come Codice del Consumo), avranno giurisdizione le corti della giurisdizione in cui il Portatore ha la sua residenza o domicilio elettivo.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 09 agosto 2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, ai sensi dell'art. 32- ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, così come successivamente modificato ed integrato (Testo Unico della Finanza) ed ai sensi del Regolamento CONSOB concernente la Camera di conciliazione e arbitrato per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è competente anche la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la CONSOB.

I Certificati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la 47*Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione ai Certificati di cui ai presenti Termini e Condizioni.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

Per ciascuna Serie di Certificati, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive, la presenza di eventuali condizioni cui l'offerta ed emissione dei Certificati sia subordinata.

Qualora, prima della Data di Emissione, sia stata inoltrata domanda di ammissione alla quotazione sul SeDeX ovvero di domanda di ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, italiani o stranieri, l'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla quotazione o alla negoziazione prima della Data di Emissione. L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati alla quotazione ovvero alla negoziazione in tempo utile per l'emissione. Di tale condizione sarà data indicazione nelle Condizioni Definitive.

Ove il suddetto provvedimento di ammissione alla quotazione o alla negoziazione non fosse adottato prima della Data di Emissione, non si darà luogo all'Offerta e nessuna somma di denaro sarà dovuta dal sottoscrittore all'Emittente. UniCredit S.p.A. fornirà informazioni circa il mancato verificarsi di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet.

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'ammontare totale di ciascuna Singola Offerta di Certificati è indicato nelle Condizioni Definitive.

Al Responsabile del Collocamento sarà riservata peraltro la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare, con il preventivo consenso dell'Emittente, l'ammontare totale dell'Offerta e di indicare l'ammontare definitivo dandone comunicazione con apposito avviso integrativo pubblicato sul proprio sito internet e sul sito internet dell'Emittente o tramite Borsa Italiana S.p.A., contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Con riferimento ad ogni singola Serie di Certificati, l'Emittente si riserva di ritirare l'offerta quando, al termine del periodo in cui sarà possibile sottoscrivere/acquistare i Certificati, l'ammontare totale delle adesioni non raggiunga il Quantitativo Offerto Minimo , ove specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Ciascuna Singola Offerta potrà essere suddivisa in una o più *tranche*, ove indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta durante il quale l'offerta sarà aperta e descrizione delle procedure di adesione

(i) Periodo di validità dell'Offerta – Proroga dell'Offerta – Chiusura anticipata dell'Offerta

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente hanno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche ove non sia stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione e dandone comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, e dovranno contestualmente trasmettere tale avviso alla CONSOB.

Al Responsabile del Collocamento unitamente all'Emittente, sarà riservata, peraltro, la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al pubblico, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Qualora, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, in qualsiasi momento successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima dell'inizio del Periodo di Offerta ovvero tra la pubblicazione delle Condizioni Definitive e la Data di Emissione dei Certificati dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato (anche riferibili al Sottostante), in Italia o a livello internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo Bancario UniCredit, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio del Responsabile del Collocamento e dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, il Responsabile del Collocamento e l'Emittente, avranno la facoltà rispettivamente di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata (e ne sarà data comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive). In tali casi, non si procederà all'emissione dei Certificati e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Emissione per i Certificati prenotati saranno liberate dal vincolo di indisponibilità e restituite all'investitore. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Certificati, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento o tramite Borsa Italiana S.p.A. e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

(ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

La sottoscrizione avverrà tramite l'utilizzo degli appositi moduli di adesione (ciascuno un **Modulo di Adesione**) a disposizione presso i Collocatori e i soggetti che operano per conto di questi ultimi.

Ai sensi degli Articoli 30 e 32 del Decreto Legislativo n. 58, 24 febbraio 1998 (il **Testo Unico**), i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento *on-line*) ovvero fuori sede (offerta fuori sede). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'Articolo 30, comma 6, del Testo Unico l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alle Singole Offerte mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 67 duodecies del D.Lgs. 206/2005 (il Codice del Consumo), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive. L'eventualità che sia previsto o meno il diritto di recesso per l'adesione alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le eventuali modalità dell'esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Ove ulteriori Collocatori siano individuati in una fase successiva rispetto alla predisposizione delle Condizioni Definitive, le relative modalità dell'esercizio del diritto di recesso saranno indicate tramite avviso.

Infine, ai sensi degli Articoli 8 e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'Articolo 94, comma 7 e 95-bis del Testo Unico, gli investitori, che abbiano già concordato di sottoscrivere i Certificati prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

Gli interessati potranno aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente.

Per ogni prenotazione soddisfatta, i Collocatori invieranno ai sottoscrittori un'apposita "nota di eseguito" attestante l'avvenuta assegnazione dei Certificati e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Con riferimento ad ogni Singola Offerta, le richieste per sottoscrivere la Singola Offerta devono essere fatte per un ammontare minimo (il **Lotto Minimo**) e/o per un ammontare massimo (il **Lotto Massimo**) di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del prezzo d'Offerta dei Certificati dovrà essere effettuato alla data di pagamento indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Nella stessa data, a seguito dell'avvenuto pagamento, i Certificati assegnati verranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso il Sistema di Gestione Accentrata.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più Date di Regolamento.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare, in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei, ove siano previsti gli Importi Addizionali Condizionati e/o gli Importi Addizionali Incondizionati, sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

5.1.6 Descrizione completa delle modalità e della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

Le Condizioni Definitive conterranno indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e una descrizione completa delle modalità seguite. In particolare, il Responsabile del Collocamento ovvero l'Emittente comunicherà, entro i cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo d'Offerta, i risultati di ogni Singola Offerta con annuncio da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

5.2 Piano di ripartizione ed assegnazione

5.2.1 Categorie di potenziali investitori cui i titoli sono offerti

L'Emittente offrirà i Certificati al pubblico indistinto in Italia ed eventualmente agli investitori istituzionali.

5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare prima che venga fatta la notificazione

Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione avverranno secondo le seguenti modalità. In particolare, saranno assegnati tutti i Certificati richiesti dai

sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta, eventualmente incrementato dall'Emittente.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente incrementato dall'Emittente, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dell'Emittente, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB e la chiusura dell'Offerta sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso ovvero dal diverso termine ivi indicato.

Le medesime modalità si applicheranno altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

5.3 Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari

(i) Prezzo previsto al quale saranno offerti i Certificati

Con riferimento a ciascuna Serie, i Certificati saranno offerti ad un prezzo indicato nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Emissione**).

(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo

L'Emittente determinerà il Prezzo di Emissione attraverso metodologie che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Discounted Cash Flow*, Montecarlo, *Black and Scholes*) nonché della durata residua dei Certificati.

(iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione dei Certificati potrà comprendere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o oneri aggiuntivi di gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta a carico dell'investitore, come eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Le commissioni di collocamento di cui sopra potranno essere indicate nelle Condizioni Definitive anche all'interno di un *range* (cioè come percentuale minima e massima rispetto al Prezzo di Emissione) o come ammontare massimo. In tal caso il valore definitivo di tali commissioni di collocamento verrà comunicato al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente <u>www.unicreditgroup.eu</u>, alla chiusura del Periodo di Offerta ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dall'Emittente e indicate nelle Condizioni Definitive.

Ai fini dell'adesione all'offerta, si segnala che all'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso cui viene presentata la domanda di adesione potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Certificati richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi ai Certificati si rinvia al Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e Condizioni*) del Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno indicare l'eventuale ammontare delle commissioni, in aggiunta rispetto al Prezzo di Emissione.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome e indirizzo dei Collocatori, del Responsabile del Collocamento

Ciascuna Singola Offerta sarà effettuata per il tramite dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive. In relazione a ciascuna Singola Offerta, il soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento (il **Responsabile del Collocamento**) sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito Internet dell'Emittente <u>www.unicreditgroup.eu</u>, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

5.4.2 Agente depositario

Il Sistema di Gestione Accentrata dei Certificati è Monte Titoli S.p.A. o qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata, come specificato nelle Condizioni Definitive.

5.4.3 Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento relativi alle singole Serie saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione o di collocamento

Gli accordi di sottoscrizione e collocamento saranno stipulati entro l'inizio della Singola Offerta e le relative date saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

5.4.5 Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo è UniCredit Bank AG e/o qualsiasi eventuale altro soggetto agente per il calcolo che potrebbe essere incaricato dall'Emittente di volta in volta.

5bis. CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL SEDEX

5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

Per ciascuna Serie di Certificati, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive, la presenza di eventuali condizioni cui l'offerta ed emissione dei Certificati sia subordinata.

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'ammontare totale di ciascuna Singola Offerta di Certificati è indicato nelle Condizioni Definitive.

All'Emittente sarà riservata peraltro la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'ammontare totale dell'Offerta e di indicare l'ammontare definitivo dandone comunicazione con apposito avviso integrativo pubblicato sul proprio sito internet e sul sito internet dell'Emittente, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Con riferimento ad ogni singola Serie di Certificati, l'Emittente si riserva di ritirare l'offerta quando, al termine del periodo in cui sarà possibile acquistare i Certificati, l'ammontare totale delle adesioni non raggiunga il Quantitativo Offerto Minimo, ove specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.Ciascuna Singola Offerta potrà essere suddivisa in una o più *tranche*, ove indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta durante il quale l'offerta sarà aperta e descrizione delle procedure di adesione

(i) Periodo di validità dell'Offerta – Proroga dell'Offerta – Chiusura anticipata dell'Offerta

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Responsabile del Collocamento e/o l'Emittente hanno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche ove non sia stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di acquisto e dandone comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, e dovranno contestualmente trasmettere tale avviso alla CONSOB.

Al Responsabile del Collocamento e/o all'Emittente, sarà riservata, peraltro, la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al pubblico, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Qualora, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, in qualsiasi momento successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima dell'inizio del Periodo di Offerta ovvero tra la pubblicazione delle Condizioni Definitive e la Data di Emissione dei Certificati dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato (anche riferibili al Sottostante), in Italia o a livello internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo Bancario UniCredit, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, il Responsabile del Collocamento e/o l'Emittente, avranno la facoltà rispettivamente di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata (e ne sarà data comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive). In tali casi, non si procederà all'emissione dei Certificati e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Emissione per i Certificati prenotati saranno liberate dal vincolo di indisponibilità e restituite all'investitore. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Certificati, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

(ii) Descrizione della procedura di adesione all'Offerta mediante Distribuzione sul SeDeX

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il SeDeX avvalendosi di Intermediari Autorizzati che immettano l'ordine direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul SeDeX – per il tramite degli operatori partecipanti al SeDeX. Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul SeDeX – per il tramite degli operatori partecipanti al SeDeX, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto dei Certificati, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione dei Certificati.

I Certificati saranno distribuiti fino al raggiungimento dell'ammontare totale indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione dei Certificati.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni sul SeDeX dei Certificati.

Gli investitori che intendono acquistare i Certificati durante il Periodo d'Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o – qualora non sia abilitato ad operare sul SeDeX – per il tramite di un

operatore partecipante al SeDeX, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Autorizzato medesimo.

All'investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto dei Certificati sul SeDeX potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Certificati richiesti, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta dei Certificati. In caso di mancata o parziale vendita dei Certificati, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore dei Certificati venduti, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui le previsioni di cui all'articolo 95-bis del Testo Unico, le proposte di acquisto sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di offerta salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul SeDeX di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili; nel caso in cui i Collocatori venissero nominati durante il Periodo di Offerta, il nominativo dei Collocatori verrà reso noto con avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, e contestualmente trasmesso alla CONSOB. Ai sensi degli Articoli 30 e 32 del Decreto Legislativo n. 58, 24 febbraio 1998 (il **Testo Unico**), gli Intermediari Autorizzati, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento *on-line*) ovvero fuori sede (offerta fuori sede). L'eventuale utilizzo della modalità *on-line* ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'Articolo 30, comma 6, del Testo Unico l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alle Singole Offerte mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 67 duodecies del D.Lgs. 206/2005 (il Codice del Consumo), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive. L'eventualità che sia previsto o meno il diritto di recesso per l'adesione alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le eventuali modalità dell'esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Ove ulteriori Collocatori siano individuati in una fase successiva rispetto alla predisposizione delle Condizioni Definitive, le relative modalità dell'esercizio del diritto di recesso saranno indicate tramite avviso.

Agli ordini di acquisto dei Certificati effettuati sul SeDeX avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Infine, ai sensi degli Articoli 8 e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'Articolo 94, comma 7 e 95-bis del Testo Unico, gli investitori, che abbiano già concordato di acquistare i Certificati prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

5.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo di acquisto (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Con riferimento ad ogni Singola Offerta, le richieste per acquistare la Singola Offerta devono essere fatte per un ammontare minimo (il **Lotto Minimo**) e/o per un ammontare massimo (il **Lotto Massimo**) di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del prezzo d'Offerta dei Certificati dovrà essere effettuato alla data di pagamento indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**) presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto l'adesione.

Nella stessa data, a seguito dell'avvenuto pagamento, i Certificati assegnati verranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dagli intermediari autorizzati attraverso i quali l'ordine di acquisto dei Certificati è stato immesso sul SeDeX.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più Date di Regolamento.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare, in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei, ove siano previsti gli Importi Addizionali Condizionati e/o gli Importi Addizionali Incondizionati, sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

5.1.6 Descrizione completa delle modalità e della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

Le Condizioni Definitive conterranno indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e una descrizione completa delle modalità seguite. In particolare, il Responsabile del Collocamento o l'Emittente comunicherà, entro i cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo d'Offerta, i risultati di ogni Singola Offerta con annuncio da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS.

5.2 Piano di ripartizione ed assegnazione

5.2.1 Categorie di potenziali investitori cui i titoli sono offerti

L'Emittente offrirà i Certificati al pubblico indistinto in Italia ed eventualmente agli investitori istituzionali.

5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare prima che venga fatta la notificazione

Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione avverranno secondo le seguenti modalità. In particolare, saranno assegnati tutti i Certificati richiesti durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta, eventualmente incrementato dall'Emittente.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente incrementato dall'Emittente, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet del Responsabile del Collocamento e dell'Emittente, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB e la chiusura dell'Offerta sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso ovvero dal diverso termine ivi indicato.

Le medesime modalità si applicheranno altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

5.3 Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari

(i) Prezzo previsto al quale saranno offerti i Certificati

Con riferimento a ciascuna Serie, i Certificati saranno offerti ad un prezzo indicato nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Emissione**).

(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo

L'Emittente determinerà il Prezzo di Emissione attraverso metodologie che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Discounted Cash Flow*, Montecarlo, *Black and Scholes*) nonché della durata residua dei Certificati.

(iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione dei Certificati potrà comprendere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o oneri aggiuntivi di gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta a carico dell'investitore, come eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Le commissioni di cui sopra potranno essere indicate nelle Condizioni Definitive anche all'interno di un *range* (cioè come percentuale minima e massima rispetto al Prezzo di Emissione) o come ammontare massimo. In tal caso il valore definitivo di tali commissioni verrà comunicato al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente www.unicreditgroup.eu, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, alla chiusura del Periodo di Offerta ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dall'Emittente e indicate nelle Condizioni Definitive.

Ove indicato nelle Condizioni Definitive, potrà essere prevista una commissione di strutturazione che potrà poi essere retrocessa ai Collocatori; in tali casi le Condizioni Definitive indicheranno l'ammontare della commissione di strutturazione e quella porzione di tale commissione che verrà retrocessa agli eventuali Collocatori come commissione di collocamento.

Ai fini dell'adesione all'offerta, si segnala che all'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Intermediario Autorizzato potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Certificati richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi ai Certificati si rinvia al Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione - Termini e Condizioni*) del Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno indicare l'eventuale ammontare delle commissioni, in aggiunta rispetto al Prezzo di Emissione.

5.4 Collocamento

5.4.1 Nome e indirizzo dei Collocatori, del Responsabile del Collocamento e dell'Operatore Incaricato

Ciascuna Singola Offerta sarà effettuata attraverso il SeDeX e l'operatore incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita dei Certificati sul SeDeX ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (l'**Operatore Incaricato**). I Certificati potranno essere acquistati per il tramite degli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni all'Offerta nell'offerta pubblica di vendita mediante Distribuzione sul SeDeX (gli **Intermediari Autorizzati**), ed eventualmente dei Collocatori, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul SeDeX direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul SeDeX – trasmettendoli ad un operatore partecipante al SeDeX. In relazione a ciascuna Singola Offerta, l'Operatore Incaricato, il soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento (il **Responsabile del Collocamento**) e gli eventuali

Collocatori saranno indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero con apposito avviso diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare eventuali Collocatori, dandone comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito Internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu, ovvero con apposito avviso diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

5.4.2 Agente depositario

Il Sistema di Gestione Accentrata dei Certificati è Monte Titoli S.p.A. o qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata, come specificato nelle Condizioni Definitive.

5.4.3 Eventuali accordi di collocamento

Eventuali accordi di collocamento relativi alle singole Serie saranno indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero con apposito avviso diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS.

5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione o di collocamento

Gli accordi di collocamento potranno essere stipulati entro l'inizio della Singola Offerta o anche successivamente e le relative date saranno indicate nelle Condizioni Definitive, ovvero con apposito avviso diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS.

5.4.5 Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo è UniCredit Bank AG e/o qualsiasi eventuale altro soggetto agente per il calcolo che potrebbe essere incaricato dall'Emittente di volta in volta.

6. AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÁ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Quotazione ed impegni dell'Emittente

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se:

- (i) l'Emittente intende chiedere o ha chiesto l'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., eventualmente preceduta da un'offerta al pubblico, o
- (ii) l'Emittente intende chiedere l'ammissione alla quotazione sul SeDeX, contestualmente allo svolgimento dell'offerta dei Certificati ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., o
- (iii) l'Emittente ha già presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione dei Certificati sul SeDeX intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (la **Distribuzione sul SeDex**), o
- (iv) l'Emittente intende richiedere, nell'ambito della preventiva o contestuale offerta al pubblico, l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, italiani o stranieri, o
- (v) l'Emittente non intende richiedere l'ammissione a quotazione in mercati regolamentati, né l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, italiani o stranieri.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al presente Programma presso il mercato telematico dei *securitised derivatives* (SeDeX), con provvedimento n. LOL-002733 del 16 dicembre 2015.

La quotazione dei Certificati sul SeDeX (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Con riferimento a ciascuna Serie di Certificati che sarà di volta in volta ammessa alla quotazione sul SeDeX, a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., sarà richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verranno tra l'altro determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni verranno inserite nel relativo avviso di Borsa Italiana S.p.A. I Certificati ammessi alla quotazione sul SeDeX potranno essere acquistati sul relativo comparto in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A.

Nel caso in cui l'Emittente intenda richiedere, nell'ambito della preventiva o contestuale offerta al pubblico, l'ammissione alle negoziazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, l'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione a negoziazione.

6.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto del Prospetto presso il mercato regolamentato del Lussemburgo (*Luxembourg Stock Exchange*), presso la Borsa di Vienna (*Wiener Borse*) e sul SeDeX.

6.3 Intermediari sul mercato secondario

Nel caso di quotazione sul SeDeX, l'Emittente, tramite UniCredit Bank AG Milano o per il tramite di soggetti terzi all'uopo incaricati, si impegnerà nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. con particolare riferimento alla presenza di uno *specialist* (lo Specialista sul Mercato SeDeX) che esponga in via continuativa, su tutte le Serie quotate, proposte in acquisto e proposte in vendita dei Certificati, per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le **Istruzioni**). Si segnala peraltro che, per quanto concerne i Certificati oggetto del Prospetto di Base, facenti parte del "*segmento investment certificates*", classe B (ovvero strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni strutturate o esotiche), di cui all'Articolo IA.5.1.2 delle Istruzioni, alla data del Prospetto di Base non vi è alcun obbligo di *spread* per lo Specialista sul Mercato SeDeX, vale a dire non vi è alcun obbligo per quest'ultimo di quotare prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni.

A tal riguardo, Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni i casi specifici in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Fermo quanto indicato al precedente Paragrafo 6.1 e ove indicato nelle Condizioni Definitive, la liquidità dei Certificati può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g.. *specialist*, per quanto riguarda il mercato SeDeX, o *specialist* o *liquidity provider* o *price maker* o *market maker* per quanto riguarda altri mercati) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano ad acquistare i Certificati sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato.

Nelle Condizioni Definitive alla voce "Condizioni di negoziazione", è prevista, ove applicabile, l'indicazione di tali soggetti ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tali soggetti hanno assunto.

L'Emittente potrà indicare nelle Condizioni Definitive se assume l'onere di controparte nei confronti dei Portatori, impegnandosi al riacquisto dei Certificati. A tal riguardo si veda il Paragrafo 2.16 ("Rischio di Liquidità"). Ove l'Emittente assuma l'onere di controparte nei confronti dei Portatori, lo stesso praticherà prezzi determinati attraverso metodologie che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti (quali, a titolo esemplificativo,

le metodologie *Discounted Cash Flow*, Montecarlo, *Black and Scholes*) nonché della durata residua dei Certificati.

Premessa la mancata assunzione di un obbligo in tal senso, l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Nominativi di consulenti esterni

Nel presente Prospetto di Base non sono previsti riferimenti a consulenti esterni in qualunque modo legati alle emissioni dei Certificati del presente Prospetto di Base.

7.2 Rilievi da parte dei revisori legali dei conti

Nessuna delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base è stata sottoposta a revisione da parte di revisori legali dei conti.

7.3 Pareri e/o relazioni di esperti

Nel presente Prospetto di Base non sono stati inseriti pareri o relazioni attribuiti a persone terze in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da soggetti terzi

Il presente Prospetto non contiene informazioni provenienti da soggetti terzi.

7.5 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni sull'andamento del Sottostante successivamente all'emissione.

A seguito dell'ammissione a quotazione dei Certificati sul SeDeX, qualsiasi modifica ed informazione rilevante in riferimento ai Certificati verrà effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. con avviso di borsa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

8. MODULO AGGIUNTIVO

8.1 Informazioni relative al consenso all'utilizzo del Prospetto di Base (retail cascade)

8.1.1 Consenso dell'Emittente e dichiarazione di responsabilità

L'Emittente concede il consenso ad uno o più intermediari finanziari, individuati di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione, all'utilizzo del presente Prospetto di Base ai fini di una successiva rivendita e collocamento dei Certificati.

L'Emittente dichiara di assumersi la responsabilità per il contenuto del presente Prospetto di Base anche in relazione ad una successiva rivendita e collocamento finale da parte di intermediari finanziari autorizzati a tale fine dall'Emittente medesimo.

8.1.2 Periodo di validità del consenso e periodo di offerta

Il periodo di validità del consenso accordato dall'Emittente equivale al periodo di validità del presente Prospetto di Base.

Le Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione indicheranno, tra l'altro, il periodo d'offerta durante il quale gli intermediari finanziari individuati potranno procedere ad una successiva rivendita e collocamento dei Certificati.

8.1.3 Stati membri in cui gli intermediari finanziari possono utilizzare il Prospetto di Base

Gli intermediari finanziari autorizzati potranno utilizzare il Prospetto di Base esclusivamente in Italia.

8.1.4 Informazioni sugli intermediari finanziari

Le informazioni sugli intermediari finanziari autorizzati saranno consultabili sul seguente sito *internet* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu.

Si precisa che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori, nelle Condizioni Definitive, le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

Le condizioni a cui è soggetta la successiva rivendita e collocamento dei Certificati applicate dagli intermediari finanziari individuati di volta in volta nelle Condizioni Definitive, verranno fornite nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta presentata dall'intermediario finanziario individuato.

9. APPENDICE 1 – MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello contenente le Condizioni Definitive, da utilizzarsi per ciascuna Offerta e/o Quotazione di Certificati effettuata ai sensi del Programma.



Condizioni Definitive

Relative all'[offerta] [e] [quotazione] di CERTIFICATI [Best of] [Worst of] [Rainbow] [SHORT] EXPRESS [Coupon] [Protection [•]%]

ISIN [•]

di UniCredit S.p.A.

Ai sensi del Programma di offerta e/o quotazione di "CERTIFICATI EXPRESS" ai sensi del relativo Prospetto di Base, composto dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente; III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'Offerta e/o la Quotazione.

Condizioni Definitive depositate presso CONSOB in data [●]

L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive tramite Avviso Integrativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

* * *

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare e l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in

²⁴Ove applicabile, inserire ulteriore logo.

aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Si precisa che:

- (a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva Prospetti), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 29 febbraio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0016715/16 del 25 febbraio 2016;
- **(b)** a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetti, il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede Sociale dell'Emittente in via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma e presso la Direzione Generale dell'Emittente, con sede in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, 20154 Milano. Il Prospetto di Base e le Condizioni **Definitive** sono altresì disponibili sul sito internet [sul dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e] sito internet www.investimenti.unicredit.it.] [nonché presso gli uffici del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori come di seguito definiti] [indicare siti internet rilevanti dei collocatori ovvero altri luoghi [•]];
- (c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed [all'offerta] [all'ammissione a quotazione], prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e
- (d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.

L'Offerta dei Certificati è effettuata in Italia [in [●] e non negli Stati Uniti d'America o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d'America o soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti d'America ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] di Certificati di seguito descritti. Esso deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (compresi i documenti incorporati per riferimento) relativo al Programma di Certificati *Express* depositato presso la CONSOB in data 29 febbraio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0016715/16 del 25 febbraio 2016, ed al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 (il **Primo Supplemento al Documento di Registrazione**) [indicare eventuali altri supplementi] (il **Documento di Registrazione**), incorporato mediante riferimento alla Sezione II del

Prospetto di Base, che insieme costituiscono il Prospetto di Base relativo Programma di Certificati *Express* (il **Prospetto di Base**).

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.

[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-002733 del 16 dicembre 2015.]

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati su $[\bullet]$ con provvedimento n. $[\bullet]$ del $[\bullet]$.]

Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, nonché agli strumenti finanziari proposti.

[Inserire quelli tra i seguenti paragrafi che sono rilevanti per l'offerta e/o quotazione della relativa tranche o altrimenti includere la dicitura "Non Applicabile" o "N/A" nelle sezioni non applicabili. Si ricorda che ai sensi dell'Articolo 26.5 del Regolamento 809/2004/CE, le Condizioni Definitive possono riprodurre alcune informazioni incluse nel Prospetto di Base].

INFORMAZIONI ESSENZIALI		
1. Conflitti di interesse:	[Inserire specifici conflitti di interesse relativi alla specifica offerta e/o quotazione][Non applicabile]	
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GL	I STRUMENTI FINANZIARI	
2. Tipologia di Titolo:	CERTIFICATI [BEST OF] [WORST OF] [RAINBOW] [SHORT] EXPRESS [COUPON] [PROTECTION [•]%] LEGATI A [AZIONI/INDICI/COMMODITIES/ CONTRATTI FUTURE/TASSI DI CAMBIO]	
3. Dettagli dei Certificati:		
(i) Codice ISIN:	[•]	
(ii) Rating:	$[Non\ applicabile]/[ullet]$	
4. (i) Numero di Serie:	[•][Non applicabile]	
(ii) Numero di Tranche:	[•][Non applicabile]	
5. Valuta di Emissione:	[Euro "EUR"] / [specificare altra Valuta di Emissione]	
6. Data di Emissione:	[•]	
<u>Disposizioni relative all'Importo</u> <u>Addizionale Condizionato</u>		
7. Importo/i Addizionale/i Condizionato/i:	[[●]][Non applicabile]	
Condizionato/1.	Importo/i Addizionale/i Condizionato/i A: [●][Non applicabile]	
	Importo/i Addizionale/i Condizionato/i B: [●][Non applicabile]	
	[[•]] [Ove previsto, specificare che, nel caso in cui non si verifichi l'Evento Importo Addizionale Condizionato, non saranno corrisposti gli Importi Addizionali Condizionati alle successive Date di Pagamento degli Importi Addizionali Condizionati, a prescindere dal verificarsi o meno dell'Evento Importo Addizionale Condizionato]	
8. Barriera Importo Addizionale:	[●][Non applicabile]	
9. Periodo di Osservazione della Barriera Importo Addizionale:	[•][Non applicabile]	
10. Livello Importo Addizionale:	[In relazione alla prima Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [%Strike] [Trigger Level] [valore specifico]	

	[In relazione alla seconda Data di Valutazione dell'Importo Addizionale Condizionato [%Strike] [Trigger Level] [valore specifico]
	[•]
	[Non applicabile]
11. Data/e di Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i:	[•][Non applicabile]
	[Record Date: [●]]
12. Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i	[[•]]
Condizionato/i:	[Indicare le modalità di spostamento della/e Data/e di Valutazione dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione]
13. Periodo/i di Osservazione per il Pagamento dell'/degli Importo/i Addizionale/i Condizionato/i:	[•][Non applicabile]
14. Effetto Memoria:	[●][Non applicabile]
<u>Disposizioni relative all'Importo</u> <u>Addizionale Incondizionato</u>	
15. Importo Addizionale Incondizionato:	[[●]][Non applicabile]
16. Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale Incondizionato:	[•][Non applicabile]
	[Record Date: [●]]
Disposizioni relative alla liquidazione	
17. (i)Liquidazione:	L'Importo di Liquidazione in contanti determinato dal Sottostante di riferimento [sulla base della seguente formula: [•]]
Diritto di rinuncia del Portatore:	Sì
(ii) Sottostante	[Azioni] [Indici] [Commodities] [Contratti Future] [Tassi di Cambio] [Fondi] [ETF] [Paniere di [●]]
18. Liquidazione Anticipata Automatica:	[•]

19. Data(e) di Osservazione (per la	La/e Data/e di Osservazione è/sono:
Liquidazione Anticipata Automatica):	- [[●] (la Prima Data di Osservazione)] / [[●][●] (il Primo Gruppo di Date di Osservazione)];
	- [[•] (la Seconda Data di Osservazione)] / [[•][•] (il Secondo Gruppo di Date di Osservazione)];
	- [•]
20. Ammontare di Liquidazione Anticipata:	[inserire formula] [●]
7 Milespata.	- [in relazione alla Prima Data di Osservazione, Eur [●]] / [in relazione al Primo Gruppo di Date di Osservazione, Eur [●]];
	- [in relazione alla Seconda Data di Osservazione, Eur [●]] / [in relazione al Secondo Gruppo di Date di Osservazione, Eur [●]];
	- [•]
21. Livello di Liquidazione Anticipata:	[in relazione alla Prima Data di Osservazione, [%Strike] [valore specifico]] / [in relazione al Primo Gruppo di Date di Osservazione, [•]% dello Strike, [valore specifico]];
	- [in relazione alla Seconda Data di Osservazione, [%Strike] [valore specifico]] / [in relazione al Primo Gruppo di Date di Osservazione, [●]% dello Strike [valore specifico]];
	- [•];
22. Trigger Level:	- [%Strike] [valore specifico]
	- [•];
23. Data di Liquidazione Anticipata:	[•]
24. Prezzo di Rimborso:	[●] / [●]% del Prezzo di Emissione
25. Strike:	[valore specifico] [Best in Level] [Valore del Sottostante alla Data di Determinazione] [specificare modalità di rilevazione]
26. Best in Level:	[Il prezzo più [basso]/[alto] registrato [apertura / chiusura / [●]]del Sottostante durante il <i>Best in Period</i> come di seguito definito]] [Non applicabile]
27. Best in Period:	[[ullet], [ullet], [ullet], [ullet]/
	[Il periodo di tempo a partire da, ed inclusa, [•] e incluso il [•]]][Non applicabile]
28. Premio:	[•][Non applicabile]
29. Data/e di Determinazione:	[•]

30. Importo Addizionale Finale:	[•]
31. Protection:	[●][Non applicabile]
32. Barriera:	[[●]% Strike] [valore specifico]
	[Indicazione barriera europea/barriera americana]
33. Periodo di Osservazione:	Il Periodo di Osservazione è il periodo di tempo a partire da e inclusa [la Data di Emissione / Data di Determinazione / Prima Data di Negoziazione] fino alla, e inclusa, Data di Valutazione.
	Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in un giorno durante il Periodo di Osservazione, tale giorno sarà escluso dal Periodo di Osservazione.
34. Data di Scadenza:	[•]
35. Data/e di Valutazione:	La/e Data/e di Valutazione, come determinata/e dall'Agente per il Calcolo è/sono [●]
	Indicare la modalità di spostamento della/e Data/e di Valutazione nel caso in cui non coincida con un Giorno di Negoziazione
36. Valore di Riferimento:	[Il Valore di Riferimento, come determinato dall'Agente per il Calcolo, è:[●]
37. Best out Level:	[Il prezzo più [alto]/[basso] registrato [apertura / chiusura / [•]]del Sottostante durante il <i>Best out Period</i> come di seguito definito]] [Non applicabile]
38. Best out Period:	[[ullet], [ullet], [ullet], [ullet]/
	[Il periodo di tempo a partire da, ed inclusa, la [●] e incluso il [●]]]
	[Non applicabile]
39. Valore Iniziale	[●][Non applicabile]
40. Valore Finale	[●][Non applicabile]
41. Giorno Lavorativo o Giorno Bancario:	[•]
42. Business Centres per i Giorni Bancari:	[Milano] [TARGET][●]
43. Ulteriori disposizioni su Eventi di Turbativa ed Eventi Rilevanti:	[●][Non applicabile]

44. Periodo di Tempo:	[•]
45. Data di Pagamento	[Il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione] / [•]
46. Disposizioni relative al Sottostante	Denominazione e descrizione del Sottostante: [Indicare il Sottostante e, ove si tratti di Paniere inserire composizione del Paniere con descrizione del peso assegnato a ciascun Componente il Paniere; nel caso di Certificati con caratteristica Rainbow, indicare il peso percentuale (wk) in funzione della performance registrata da ciascun Componente il Paniere rispetto a quella degli altri Componenti il Paniere: [Azioni] / [Paniere di Azioni] / [Indici] / [Paniere di Indici] / [Commodities] / [Paniere di Commodities] / [Paniere di Cambio] / [Paniere di Tasso di Cambio] / [Paniere di Tassi di Cambio] / [Paniere di Exchange traded funds] / [Paniere di Exchange traded funds]] [Descrivere i Componenti il Paniere]
	Fonte di rilevazione: [●]/[Non applicabile]
	Emittente: [•]/[Non applicabile]
	Sponsor dell'Indice: [•]/[Non applicabile]
	Agente per il Calcolo: [•]/[Non applicabile]
	ISIN (altro codice dei titoli): [•]/[Non applicabile]
	[Borsa Rilevante / Screen Page / Altre fonti di informazioni rilevanti]: [•]/[Non applicabile]
	Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati: [•]/[Non applicabile]
	Fixing Sponsor: [•]/[Non applicabile]
	Fixing Sponsor Sostitutivo: [•]/[Non applicabile]
	Società di Gestione del Fondo: [•]/[Non applicabile]
	Percentuale Massima del Fondo: [●]/[Non applicabile]
	Livello Massimo di Volatilità: [•]/[Non applicabile]
	Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità: [•]/[Non applicabile]
	Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Barriera: [●]/[Non applicabile]
	Valore di Riferimento per la determinazione dell'evento di Liquidazione Anticipata: [●]/[Non applicabile]
	Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Importo Addizionale Condizionato: [●]/[Non applicabile]

Altre informazioni	
47. Sistema di Gestione Accentrata (Clearing System(s)):	[Monte Titoli S.p.A.] [Clearstream Banking AG, Frankfurt (CBF)]
Depositario/i:	[Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg (CBL) e Euroclear Bank SA/NV come operatore Euroclear System (Euroclear)] [Monte Titoli S.p.A.] [specificare altro]
48. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione:	[•]
CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
Collocamento e offerta – Offerta pubblica di vendita	
49. Condizioni cui è subordinata l'Offerta:	[•][L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione [alla quotazione]/[alla negoziazione] da parte di [Borsa Italiana S.p.A.]/[EuroTLX®]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico] prima della Data di Emissione. L'Emittente si impegna, pertanto, a richiedere l'ammissione dei Certificati [alla quotazione]/[alla negoziazione] su [EuroTLX®, il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) gestito da EuroTLX SIM S.p.A.][SeDeX di Borsa Italiana S.p.A.]/[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico], in tempo utile per l'emissione.] [Non applicabile]
50. Ammontare totale dell'Offerta:	[•]
Quantitativo Offerto Minimo:	$[ullet][Non\ applicabile]$
51. Responsabile del Collocamento:	[•]
Sito Internet:	[•]
	[Non applicabile]
52. Collocatori:	[•]
Sito Internet:	[•]
	[Non applicabile]
53. Operatore/i Incaricato/i:	[•]
	[Non applicabile]
	1

	Altre entità rilevanti coinvolte nell'Offerta/Quotazione/Distribuzio ne sul SeDeX:	[●] [Non applicabile]
55.	Prezzo di Emissione:	[•]
		[specificare altre disposizioni]
	Commissioni e oneri inclusi nel Prezzo di Emissione:	[•] [Non applicabile]
	(i) commissioni di collocamento:	Le commissioni di collocamento sono [pari a [•]] / [fino ad un ammontare massimo pari a [•]] / [entro un range tra [•] e [•]] / [Non applicabile] [[•] (specificare eventuali condizioni al verificarsi delle quali la commissione di collocamento può subire variazioni all'interno del range)]. (Nel caso di range, il valore definitivo di tali commissioni verrà comunicato con un avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.unicreditgroup.eu alla chiusura del Periodo di Offerta ovvero secondo le seguenti modalità [•]).
		[•] [Non applicabile]
	(ii)commissioni di strutturazione:	[•] [Non applicabile]
	(iii) oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta:	
	Commissioni e oneri in aggiunta al Prezzo di Emissione	[●][Non applicabile]
58.	Agente per il Calcolo:	[UniCredit Bank AG]
		[•]
59.	Agente per il Pagamento:	[UniCredit Bank AG]
		[•]
	Modalità di collocamento/distribuzione:	[Sportelli dei Collocatori] [Collocamento on-line] [Offerta fuori sede] [Distribuzione sul SeDeX per il tramite di Intermediari Autorizzati [e Collocatore/i]]
		[indicare le modalità di recesso applicabili a seconda del metodo di collocamento] [Non applicabile]
61.	Accordi di Collocamento o di Sottoscrizione:	[•][Non applicabile]
62.	Restrizioni alla vendita:	[specificare i dettagli] [Non applicabile]

63. Lotto Minimo:	[•][Non applicabile]
64. Lotto Massimo:	[●][Non applicabile]
65. Lotto Minimo di Esercizio:	[•][Non applicabile]
66. Lotto Massimo di Esercizio:	[●][Non applicabile]
67. Periodo di Offerta:	[Dal [•] al [•] (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata.]
	[Solo per l'offerta] [conclusa fuori sede dal [•] al [•] (date entrambe incluse) [ovvero] [tramite l'uso di tecniche di comunicazione a distanza], dal [•] al [•] (date entrambe incluse).]
68. Data/e di Regolamento:	[•]
69. Facoltà di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta in presenza di circostanze straordinarie:	[•][Non applicabile]
70. Facoltà di ritirare l'Offerta:	[●][Non applicabile]
71. Modalità di adesione:	[•][Non applicabile]
72. Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta:	[•]
73. Ulteriori informazioni nel caso di offerta pubblica di vendita mediante Distribuzione sul SeDeX:	[•][Non applicabile]
QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEG	OZIAZIONE
74. Quotazione e ammissione alle negoziazioni:	[[[É stata] / [Sarà] richiesta la quotazione dei Certificati su mercato SEDEX di Borsa Italiana S.p.A. [●].] / [I Certificati son quotati sul mercato SEDEX di Borsa Italiana S.p.A.]]]
	[[E' stata] / [Sarà] richiesta l'ammissione alla negoziazione s [indicare internalizzatore sistematico o sistema multilaterale a negoziazione: [●]] / [I Certificati sono negoziati su [indicar internalizzatore sistematico o sistema multilaterale a negoziazione: [●]].]
	[indicare internalizzatore sistematico o sistema multilaterale a negoziazione: [•]] / [I Certificati sono negoziati su [indicar internalizzatore sistematico o sistema multilaterale a

75. Condizioni di negoziazione:	[[UniCredit Bank AG Milano] / [●] (lo "Specialista sul Mercato SEDEX") si impegna a garantire liquidità attraverso proposte di vendita e offerta in conformità con le regole di Borsa Italiana S.p.A., dove si prevede che i Certificati saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sul Mercato SEDEX sono governati dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e dalle istruzioni al regolamento.] [Non applicabile]
76. Facoltà o impegno dell'Emittente di riacquistare i Certificati in conto proprio:	[indicare se l'Emittente assume l'onere di controparte ovvero la mera facoltà di riacquisto][Non applicabile]

TABELLA APPLICABILE IN CASO DI QUOTAZIONE

Vumero di <i>Tranche</i>]
Numero di Serie]
Numero di Certificati emessi per ogni Serie]
Numero di Certificati emessi per ogni ranchel
rezzo di Emissione]
rezzo di Rimborso]
rotection]
otto Minimo di Esercizio]
otto Massimo di esercizio] / [Non pplicabile]
otto Minimo]
otto Massimo]
Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale ondizionato]
Data/e di Pagamento dell'Importo Addizionale
Data di Scadenza]
Sest in Level]
sest out Level]
ivello Massimo]
trike] / [Best in Level] [altro]
"rigger Level]
mporto Addizionale Condizionato]
mporto Addizionale Condizionato A]
mporto Addizionale Condizionato B]
mporto Addizionale Incondizionato]
remio]
Aultiplo]
Data di Determinazione]
mporto Addizionale Finale]
Sarriera]
Sarriera Importo Addizionale Condizionato]
ivello di Liquidazione Anticipata]
ivello Importo Addizionale]
ottostante]
SIN]
Codice di negoziazione]
/tro]

Disposizioni relative all'utilizzo del Prospetto di Base (retail cascade) da parte di intermediari autorizzati	
77. Identità (nome e indirizzo) dell'intermediario finanziario o degli intermediari finanziari autorizzati ad utilizzare il Prospetto di Base	[●][Non applicabile]
78. Periodo di offerta durante il quale gli intermediari finanziari possono procedere a successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificati	[●][Non applicabile]
79. Altre condizioni cui è subordinato il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base	[●][Non applicabile]

[INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI]

[Oltre alle informazioni sotto indicate, l'Emittente si riserva la facoltà di inserire le informazioni supplementari previste dall'allegato 21 del Regolamento 2004/809/CE, come modificato ed integrato]

INFORMAZIONI SU [AZIONI / INDICI / COMMODITIES / CONTRATTI FUTURES / TASSI DI CAMBIO / FONDI / ETF / COMPONENTI IL PANIERE]

[ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI]

[Le esemplificazioni potranno essere inserite dall'Emittente su base volontaria]

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[•]

Dichiarazione di Responsabilità

[UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.]

[UniCredit S.p.A., in qualità di Emittente, e [●] in qualità di Responsabile del Collocamento, si assumono la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive, ciascuno per quanto di rispettiva competenza [specificare].]

	[Roma/Milano], [gg/mm/aaaa]
Firma autorizzata UniCredit S.p.A.	
Firma autorizzata UniCredit S.p.A.	
[Firma autorizzata] [●]	

66673-6-4153-v0.43 - 149-